



# PRESERVE

Preventing Racism and Discrimination -  
Enabling the Effective Implementation of the  
EU Anti-Racist Legal Framework

PROJECT 101049763 - CERV-2021-EQUAL

# PRESERVE Training Toolkit

Italian Version

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Directorate-General for Justice and Consumers of the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



Co-funded by the  
European Union





# PRESERVE

Preventing Racism and Discrimination -  
Enabling the Effective Implementation of the  
EU Anti-Racist Legal Framework

PROJECT 101049763 - CERV-2021-EQUAL

## II PRESERVE Training Toolkit

### *Introduzione*

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Directorate-General for Justice and Consumers of the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



Co-funded by the  
European Union



# Benvenuti/e nel PRESERVERE Training Toolkit.

*Un programma di formazione innovativo  
per l'apprendimento misto  
dedicato a professionisti/e ed operatori/trici legali  
e portatori di interesse che desiderano comprendere meglio  
e applicare il quadro normativo europeo sull'antirazzismo  
e sulla protezione delle vittime.*



# Obiettivi Generali del Training Toolkit

*Il PRESERVERE Training Toolkit mira a fornire a professionisti/e, operatori/trici legali e ai portatori di interesse, conoscenze e competenze utili al loro lavoro di prevenzione e lotta contro razzismo e xenofobia attraverso una più efficace implementazione del quadro normativo europeo recepito dagli Stati Membri.*

*In particolare, si concentra sulle figure professionali che risultando poco informate o consapevoli delle disposizioni previste dalla normativa, non vi fanno affidamento nelle azioni di protezione e rafforzamento dei gruppi colpiti*



# Obiettivi di apprendimento specifici del PRESERVERE Training Toolkit

Per **professionisti/e** ed **operatori/trici legali**:

- Essere in grado di spiegare, interpretare, applicare e utilizzare i principi della normativa UE, le pratiche e gli orientamenti, in presenza o in assenza di armonizzazione tra la normativa nazionale e quella europea su razzismo e protezione delle vittime.
- Essere in grado di migliorare il supporto fornito ai beneficiari in caso di lacune legislative e limiti pratici o giurisprudenziali all'interno dei diversi Stati membri

Per **portatori di interesse** e **altri destinatari** coinvolti:

- Promuovere una più efficace attuazione della normativa europea in materia e condurre campagne di sensibilizzazione
- Costruire gruppi di supporto a sostegno di professionisti e operatori e creare reti tra soggetti interessati per una migliore attuazione della normativa UE contro il razzismo e a supporto delle vittime

Per i **formatori** e **formatrici** che utilizzeranno il Toolkit:

- Essere in grado di presentare e spiegare l'approccio metodologico e teorico del progetto PRESERVERE
- Padroneggiare gli strumenti formativi di PRESERVERE in modo da poter implementare le formazioni in modo indipendente



# Metodologia di progettazione del Toolkit (I)

Il Training Toolkit è stato creato a partire dalle conclusioni tratte in fase di ricerca del Progetto. Durante questa fase preliminare sono state identificate le lacune istituzionali, legali e pratiche e le esigenze di formazione dei gruppi target attraverso studi teorici e ricerche sul campo nei Paesi partner del progetto e oltre. L'obiettivo è stato quello di sviluppare materiale formativo che fosse sia specificamente strutturato sulle caratteristiche dei contesti locali (il toolkit è infatti personalizzato per rispondere alle lacune, alle esigenze e alle aspettative del contesto nazionale di ciascun Paese partner) sia trasferibile e adattabile a contesti diversi sia all'interno che all'esterno dei Paesi del consorzio.

Il Toolkit PRESERVERE si basa su una metodologia di apprendimento misto. Comprende sia attività individuali di lettura online e di elaborazione dei contenuti, sia vari casi di studio che comprendono gli aspetti principali delle conoscenze pre-acquisite.



# Metodologia di progettazione del Toolkit (II)

Il Toolkit online si basa su una versione estesa del Toolkit offline. La versione offline è scaricabile in formato pdf e comprende una presentazione in PowerPoint accompagnata da uno script con istruzioni e suggerimenti per il formatore. La versione digitale è un formato più interattivo e adatto all'uso online della versione offline, ovvero copre tutto il materiale offline ma in modo da adattarlo a un ambiente di apprendimento digitale.

Se siete formatori e desiderate utilizzare l'intero Training Toolkit per i workshop in presenza, potete scaricare la versione offline estesa qui: [link](#)

Anche nel caso di workshop in presenza, si raccomanda vivamente di utilizzare anche la piattaforma online per incentivare il lavoro autonomo dei gruppi target rispetto alla soluzione di problemi reali della vita lavorativa.



## Metodologia di progettazione del Toolkit (III)

La trasferibilità e adattabilità del Toolkit è ottenuta in un duplice modo: in primo luogo, attraverso il Toolkit online, che - anziché basarsi solo sui contenuti-, offre anche un approccio e un metodo comune per utilizzare il materiale all'interno degli specifici contesti; in secondo luogo, attraverso la composizione del consorzio stesso, formato da partner appartenenti a contesti nazionali che presentano diversi livelli di efficacia nel recepimento e nell'attuazione del quadro giuridico dell'UE. Quest'ultima variabile non solo consente lo scambio di buone pratiche all'interno del consorzio, ma stimola anche l'innovazione, poiché i piani didattici, le tecniche e gli approcci che hanno già avuto successo in determinati contesti nazionali possono essere adattati, attraverso il Toolkit, a contesti diversi e riproposti per coprire altre esigenze e lacune emergenti.





# I contenuti del Training Toolkit

## PARTE I

### 1. Curriculum per **professionisti e professioniste legali**

#### 1. Riferimento al Diritto Europeo nelle corti nazionali, nelle istituzioni e nella pratica quotidiana (2h)

- a. Il Principio del Primato della normativa Europea: teoria e pratica
- b. Il Quadro normativo europeo sull'antidiscriminazione e le politiche sull'anti-razzismo
- c. Casi di studio

#### 2. La Direttiva sull'Uguaglianza razziale (3h)

- a. Contenuti e caratteristiche della Direttiva
- b. Applicazione della Direttiva nei Paesi Europei: Armonizzazione e giurisprudenza nazionale recente
- c. Casi di Studio

#### 3. La Direttiva sui Diritti delle vittime (3,5h)

- a. Contenuti e caratteristiche della Direttiva
- b. Applicazione della Direttiva nei Paesi Europei: Armonizzazione e giurisprudenza nazionale recente
- c. Casi di Studio

#### 4. Materiali e Scenari pratici (1,5h)

- a. Scenario 1
- b. Scenario 2
- c. Scenario 3

**NOTA:** Il numero accanto ai moduli è indicativo della durata dell'argomento durante la lezione frontale

# I contenuti del Training Toolkit

## PARTE I

### 2. Curriculum per operatori e operatrici legali

*La struttura e i titoli di questa unità rispecchiano il curriculum per professionisti/e legali, ma i materiali sono adattati alle esigenze specifiche di operatori e operatrici*

1. Riferimento al Diritto Europeo nelle corti nazionali, nelle istituzioni e nella pratica quotidiana (2h)

- a. Il Principio del Primato della normativa Europea: teoria e pratica
- b. Il Quadro normativo europeo sull'antidiscriminazione e le politiche sull'anti-razzismo
- c. Casi di studio

2. La Direttiva sull'Uguaglianza razziale (3h)

- a. Contenuti e caratteristiche della Direttiva
- b. Applicazione della Direttiva nei Paesi Europei: Armonizzazione e giurisprudenza nazionale recente
- c. Casi di Studio

3. La Direttiva sui Diritti delle vittime (3,5h)

- a. Contenuti e caratteristiche della Direttiva
- b. Applicazione della Direttiva nei Paesi Europei: Armonizzazione e giurisprudenza nazionale recente
- c. Casi di Studio

4. Materiali e Scenari pratici (1,5h)

- a. Scenario 1
- b. Scenario 2
- c. Scenario 3

**NOTA:** Il numero accanto ai moduli è indicativo della durata dell'argomento durante la lezione frontale

# I contenuti del Training Toolkit

## PARTE II

### **Argomenti specifici per portatori di interesse e altri attori:**

1. Promuovere una migliore attuazione delle Direttive (1,5h)
2. Accrescere la consapevolezza dei professionisti e del pubblico in generale (2,5h)
3. Supportare i professionisti – formare reti sostenibili (2,5h)
4. Risorse, progetti e opportunità di Networking (1,5h)

**NOTA:** *Il numero accanto ai moduli è indicativo della durata dell'argomento durante la lezione frontale*

# I contenuti del Training Toolkit

## PARTE III

### Materiali per i formatori (Train the Trainer Package):

1. Il Progetto PRESERVERE (0.5h)
2. L'approccio formativo del Progetto PRESERVERE (0.5h)
3. Programma didattico e materiali (1h)
4. Organizzare un evento formativo PRESERVERE (In presenza/online/misto) (2.5h)

**NOTA:** Il numero accanto ai moduli è indicativo della durata dell'argomento durante la lezione frontale



# PRESERVERE

Preventing Racism and Discrimination -  
Enabling the Effective Implementation of the  
EU Anti-Racist Legal Framework

PROJECT 101049763 - CERV-2021-EQUAL

## Normativa Europea e Protezione dei Diritti Umani

Parte I - Curriculum per Operatori e Operatrici in prima linea

*Modulo 1*




Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Directorate-General for Justice and Consumers of the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



Co-funded by the  
European Union





-  L'incidenza della normativa Europea sulle attività degli operatori di prima linea
-  Distinzione nella normativa Europea (trattati, regolamenti, direttive, raccomandazioni, ecc.) e Supremazia del diritto Europeo sul diritto Nazionale degli Stati Membri
-  Quadro Generale delle principali normative Europee (trattati e direttive) correlate al razzismo/discriminazione e alla protezione delle vittime.



- Comprendere l'importanza della legislazione Europea
- Comprendere l'importanza del ruolo dell'Unione Europea nella protezione dei diritti umani nell'attività lavorativa di un operatore
- Comprendere i contenuti dei più importanti atti europei: direttive, trattati, regolamenti, raccomandazioni ed il loro intersecarsi con la legge nazionale.





L'incidenza della normativa Europea sulle attività degli operatori di prima linea





## L'incidenza della normativa Europea sulle attività degli operatori di prima linea

La natura fondamentale dei bisogni e dei diritti umani richiede che essi vengano soddisfatti come imperativo di giustizia di base.

Il lavoro in prima linea punta per tanto, alla considerazione dei diritti umani come principio organizzativo della loro pratica professionale.

Il lavoro in prima linea si occupa della tutela delle differenze individuali e di gruppo. Gli operatori di prima linea sono spesso costretti a mediare tra le persone e le istituzioni e le autorità o altre persone e organismi (servizi, aziende, ecc.).

Svolgendo «professioni ponte», gli operatori di prima linea devono essere consapevoli dei loro valori e avere una solida base di conoscenze sui diritti umani per guidare le persone in molte situazioni conflittuali.

Devono essere consapevoli che i progressi nell'attuazione dei diritti umani dipendono da politiche nazionali e internazionali efficaci e da un quadro legislativo chiaro e definito.

Gli operatori in prima linea devono conoscere gli strumenti legislativi che possono aiutarli nel loro lavoro e devono essere in grado di individuarne le lacune.



## L'incidenza della normativa Europea sulle attività degli operatori di prima linea

I lavoratori in prima linea devono avere una chiara prospettiva delle direttive europee contro le discriminazioni.

Spesso sono le prime persone ad avere a che fare con persone discriminate e devono quindi essere in grado di informare correttamente le vittime dei loro diritti e dei percorsi da intraprendere. Inoltre, gli operatori di prima linea dovrebbero essere in grado di assistere efficacemente la vittima di una discriminazione durante una causa, una mediazione o qualsiasi altro procedimento.

Uno dei principali punti deboli delle direttive europee è la loro applicazione concreta.

Le vittime ignorano gli strumenti di tutela o le procedure per ottenerla, per cui i loro diritti vengono spesso calpestati. D'altra parte, le vittime si sentono spesso sole di fronte a uno o più episodi di discriminazione e, anche se consapevoli dei loro diritti, scelgono di non procedere contro l'autore del reato perché sentono la mancanza di un supporto sia professionale che psicologico.

Gli operatori di prima linea con una conoscenza aggiornata del quadro europeo e della relativa applicazione in ambito nazionale rappresentano i primi attori dell'atteso cambiamento di visione sulle discriminazioni. Gli operatori di prima linea ben formati avranno la capacità di capire cosa è meglio per la vittima, affrontando la discriminazione su basi concrete, al fine di garantire alla vittima una reale possibilità di superare la discriminazione.



## Due esempi:

### Esempio 1: Discriminazione nel settore del lavoro

Il signor Milosk è un giovane ragazzo molto esperto di computer e tecnologia. Vuole essere assunto e invia il suo curriculum a diverse aziende.

Ogni volta la sua candidatura viene rifiutata.

Durante una telefonata con la segretaria dell'azienda ABC che ha rifiutato la sua candidatura, Milosk capisce che ciò è dovuto al suo cognome che indica le sue origini rom.

Milosk conosce i suoi diritti e vuole procedere con un'azione legale contro l'azienda ABC. Milosk contatta il sindacato vicino a casa sua per chiedere sostegno. Contatta il signor Albanese, un impiegato presso il sindacato dei lavoratori stranieri.



SCENARIO A: Il signor Albanese ignora le direttive dell'UE.

Il signor Albanese sostiene la volontà del signor Milosk e approva la sua decisione di un procedimento legale.

SCENARIO B: Il signor Albanese conosce le direttive europee.

Il sig. Albanese valuterà la situazione informando il sig. Milosk dei rischi di un procedimento legale, soprattutto sotto l'aspetto dell'onere della prova. Albanese può informare il sig. Milosk che in caso di procedimento penale la società ABC può essere condannata a un rimborso economico, ma il sig. Milosk può non essere assunto. Albanese può invece intervenire come mediatore tra il sig. Milosk e la società ABC cercando di convincere l'amministratore delegato a dare una possibilità al sig. Milosk, considerando il suo curriculum molto interessante e la sua esperienza nel settore.



## Esempio 2: Discriminazione in attività privata

Il signor Milosk è un ragazzo di 23 anni di origine rom. Il venerdì sera decide di andare in una famosa discoteca con i suoi amici italiani. Gli viene però negato l'ingresso alla discoteca (solo a lui). Il portiere ha espressamente spiegato a voce alta, davanti a tutte le altre persone, che per ordine del proprietario della discoteca, il signor Dante, i rom non erano i benvenuti perché, sempre secondo il proprietario, "causano sempre problemi per il loro aspetto e spesso rubano". Il signor Milosk si vergogna molto: deve andarsene senza entrare in discoteca e tutti fuori dalla discoteca lo guardano con disprezzo mentre si allontana. Il giorno dopo il signor Milosk si reca presso uno sportello per l'aiuto agli stranieri e chiede consiglio. Viene indirizzato dal signor Albanese.



SCENARIO A: Il sig. Albanese ignora le direttive dell'UE e propone una mediazione, magari offrendosi di parlare con il proprietario della discoteca per convincerlo a far entrare il signor Milosk la prossima volta.

SCENARIO B: Il sig. Albanese conosce le direttive dell'UE.

Il sig. Albanese comprende che il sig. Milosk è stato vittima di una discriminazione razziale con una chiara e pesante violazione del diritto alla personalità tutelato dalla Costituzione, dal codice penale e dalle direttive europee. Albanese ritiene che il portiere abbia commesso una discriminazione perché incaricato dal suo datore di lavoro Dante. Albanese dubita che un procedimento di mediazione possa far cambiare idea al signor Dante, inoltre capisce che il signor Milosk ha subito una discriminazione di fronte ad altre persone che deve essere denunciata alle autorità. Questo può anche creare un caso sociale che potrebbe aiutare altre persone a non subire lo stesso trattamento. Il signor Albanese aiuta il signor Milosk a compilare un rapporto per la polizia per denunciare l'accaduto.





La classificazione degli atti europei (trattati, regolamenti, direttive, raccomandazioni, ecc.) e la Supremazia del diritto Europeo sul diritto Nazionale degli Stati Membri



La politica e l'azione dell'Unione Europea in materia di diritti umani si articolano in due filoni principali. Uno è la **tutela dei diritti umani fondamentali per i cittadini dell'UE**, l'altro è la **promozione dei diritti umani a livello mondiale**.

L'Unione Europea si basa su un forte impegno a promuovere e proteggere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto in tutto il mondo.

I diritti umani sono al centro delle relazioni dell'UE con altri Paesi e regioni.





La politica dell'UE comprende:

- ❖ La promozione dei diritti delle donne, dei bambini, delle minoranze e degli sfollati
- ❖ L'opposizione alla pena di morte, alla tortura, al traffico di esseri umani e alla discriminazione
- ❖ la difesa dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali
- ❖ La difesa dei diritti umani attraverso un partenariato attivo con i Paesi partner, le organizzazioni internazionali e regionali, i gruppi e le associazioni a tutti i livelli della società
- ❖ l'inclusione di clausole sui diritti umani in tutti gli accordi commerciali o di cooperazione con i Paesi terzi

[https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/human-rights-and-democracy\\_en](https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/human-rights-and-democracy_en)



**L'Unione Europea** (UE), essendo un'unione politica ed economica sovranazionale (\*), basa le sue decisioni sul diritto e in particolare sui **trattati** approvati volontariamente e democraticamente da tutti i Paesi membri dell'UE. Un trattato è un accordo vincolante tra i Paesi membri dell'UE.

Con i trattati l'UE definisce gli obiettivi, le regole per le istituzioni dell'UE e stabilisce come devono essere prese le decisioni, oltre a stabilire le relazioni tra l'UE e i suoi Paesi membri.

I trattati sono considerati "diritto primario". Sono direttamente applicabili negli Stati membri. Una volta firmato e ratificato, un trattato è immediatamente applicabile e non necessita di un atto di ricezione o di attuazione. I trattati sono inoltre efficaci sia nei confronti di uno Stato membro (effetto diretto verticale), sia nei confronti di un altro individuo (effetto diretto orizzontale).

(\*) Un'unione sovranazionale è un tipo di organizzazione internazionale che ha il potere di esercitare direttamente alcuni dei poteri e delle funzioni altrimenti riservati agli **stati**



Gli obiettivi stabiliti nei trattati dell'UE sono raggiunti da diversi tipi di atti giuridici: regolamenti, direttive, raccomandazioni (diritto derivato o secondario).

Alcuni di essi sono vincolanti, altri no.

Le **direttive** sono atti legislativi che stabiliscono un obiettivo che tutti i Paesi dell'UE devono raggiungere. Le direttive lasciano ai singoli Paesi il compito di elaborare le proprie leggi su come raggiungere questi obiettivi. Le direttive non sono direttamente efficaci, in quanto non possono essere utilizzate in tribunale finché non sono state promulgate dalla legislazione nazionale.

Se uno Stato non riesce a implementare una direttiva entro il termine stabilito dall'UE, un individuo può portare lo Stato in tribunale per mancata attuazione.

I **regolamenti** sono atti legislativi vincolanti che si applicano direttamente negli Stati membri senza necessità di attuazione dopo la scadenza del periodo di preavviso assegnato per il rifiuto/la riserva.



Decisione: è un **atto vincolante** nella sua interezza. Viene adottata dalle istituzioni dell'UE in conformità ai [trattati](#).

**Una decisione può essere indirizzata a tutti gli Stati membri o solo ad alcuni di essi ed è direttamente applicabile.**

Le decisioni sono considerate **atti legislativi** quando sono adottate dal [Parlamento Europeo](#) e dal [Consiglio dell'Unione Europea](#), dal Parlamento con la partecipazione del Consiglio o dal Consiglio con la partecipazione del Parlamento. Le decisioni sono **atti non legislativi** quando non sono adottate secondo la procedura legislativa. Ad esempio, dal [Consiglio Europeo](#) o dalla [Commissione Europea](#).

La formulazione di una direttiva deve essere sufficientemente chiara, incondizionata e precisa.

Raccomandazioni: una **raccomandazione** è un atto [non giuridicamente vincolante](#). Pur non avendo forza giuridica, hanno un peso politico; infatti, rappresentano uno strumento di azione indiretta finalizzato alla preparazione della legislazione negli Stati membri.



## Classificazione della normativa Europea (trattati, regolamenti, direttive, raccomandazioni, ecc.) e Supremazia del diritto Europeo sul diritto Nazionale degli Stati Membri

Un **trattato** è un **accordo vincolante** tra i Paesi membri dell'UE. Stabilisce gli obiettivi dell'UE, le regole per le istituzioni dell'UE, le modalità di adozione delle decisioni e le relazioni tra l'UE e i suoi Paesi membri.

Le **direttive** sono documenti che fissano gli **obiettivi** che gli Stati membri devono attuare.

I **regolamenti** sono **leggi** che si applicano a tutti gli Stati membri. Diventano parte del diritto nazionale e possono essere applicati attraverso i tribunali nazionali di ogni Stato membro dal momento in cui entrano in vigore.

Le **raccomandazioni** sono **documenti non vincolanti** che mirano a facilitare l'attuazione delle direttive europee.



## **Classificazione della normativa Europea (trattati, regolamenti, direttive, raccomandazioni, ecc.) e Supremazia del diritto Europeo sul diritto Nazionale degli Stati Membri**

Il diritto europeo prevale sul diritto nazionale dello Stato membro.

Il principio del primato (anche "precedenza" o "supremazia") si basa sull'idea che, in caso di conflitto tra il diritto dell'UE e il diritto nazionale di uno Stato membro, sarà il diritto dell'UE a prevalere.

La ragione va ricercata nella necessità di creare un terreno comune tra tutti gli Stati membri: in caso contrario, la legislazione e le politiche dell'UE diventerebbero impraticabili.

Poiché gli Stati membri hanno trasferito alcuni poteri all'UE, hanno limitato i loro diritti sovrani. Le norme dell'UE, per essere efficaci, devono prevalere su qualsiasi disposizione del diritto nazionale, comprese le costituzioni.



## **Classificazione della normativa Europea (trattati, regolamenti, direttive, raccomandazioni, ecc.) e Supremazia del diritto Europeo sul diritto Nazionale degli Stati Membri**

Il principio del primato del diritto dell'UE si è sviluppato nel tempo attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ricordiamo il caso Costa contro ENEL ([Caso 6/64](#)).

Il primato del diritto dell'UE deve essere applicato a tutti gli atti nazionali, siano essi stati adottati prima o dopo l'atto dell'UE in questione.

In caso di conflitto, la legge nazionale non viene automaticamente annullata o invalidata, ma le autorità e i tribunali nazionali non possono applicare tali disposizioni fino a quando non vi sia un conflitto con le leggi dell'UE.

Il principio del primato garantisce l'uniformità della protezione in tutti i territori dell'UE.





**Quadro Generale delle principali normative Europee (trattati e direttive) correlate al razzismo/discriminazione e alla protezione delle vittime.**







**PRESERVERE**

## **Quadro Generale delle principali normative Europee (trattati e direttive) correlate al razzismo/discriminazione e alla protezione delle vittime.**

La normativa Europea dispone di una legislazione di tipo primario e di una di tipo secondario.

### **LEGISLAZIONE PRIMARIA**

è rappresentata dal TUE - Trattato sull'Unione Europea (<https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html#>) che all'articolo 13 stabilisce che "il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali".

e dal TFUE - Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ([https://www.citizensinformation.ie/en/government\\_in\\_ireland/european\\_government/eu\\_law/charter\\_of\\_fundamental\\_rights.html](https://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/european_government/eu_law/charter_of_fundamental_rights.html)), proclamato a Nizza nel dicembre 2000, che all'articolo 21 vieta "qualsiasi discriminazione fondata su motivi quali il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali", nonché le discriminazioni fondate sulla nazionalità, "nell'ambito del campo di applicazione del trattato e fatte salve altre disposizioni specifiche".





**PRESERVERE**

## **Quadro Generale delle principali normative Europee (trattati e direttive) correlate al razzismo/discriminazione e alla protezione delle vittime.**

Nell'ambito della **LEGISLAZIONE SECONDARIA**, le direttive più rilevanti ai fini della lotta al razzismo e alla discriminazione sono:

### **DIRETTIVA SULL'UGUAGLIANZA RAZZIALE**

- Nome completo: Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica
- Le sanzioni possono comprendere il pagamento di un risarcimento alla vittima e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

### **DIRETTIVA SUI DIRITTI DELLE VITTIME**

- Nome completo: Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.
- che stabilisce l'attuazione del quadro giuridico dell'UE contro il razzismo negli Stati europei norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio.





## Valutazione dell'Argomento trattato



Da 1 a 4, come valutereste questo argomento?

1	2	3	4
Non sufficiente	Sufficiente	Buono	Eccellente


Pensate di avere appreso qualcosa di nuovo? /\_ / Si /\_ / No

Quali sono i contenuti più importanti che avete potuto apprendere da questo modulo?  
Scrivete le vostre riflessioni su un foglio di carta che poi leggerete a tutti.

Volete dare qualche suggerimento per migliorare i contenuti? Scrivete le vostre riflessioni su un foglio che poi leggerete a tutti.



## PRESERERE partnership:



**SEGUICI SU**



**preservere-eu-project**



**WP3 - Sviluppo del pacchetto formativo e del kit di formazione online PRESEREVERE****Curriculum per gli operatori in prima linea****Normativa Europea e Protezione dei Diritti Umani**

Slide 1: Copertina

Slide 2: Quadro Generale dell'Argomento

Spiegare il contenuto che verrà affrontato

- ✓ L'effetto del diritto dell'UE nella attività pratica di un lavoratore in prima linea
- ✓ Divisione del diritto dell'UE (trattati, regolamenti, direttive, linee guida, ecc.) e Primato del diritto dell'UE sul diritto interno degli Stati membri
- ✓ Quadro Generale delle principali leggi dell'UE (trattati e legislazione) relative al razzismo e alla protezione delle vittime

Slide 3: obiettivi di apprendimento

Spiegare gli obiettivi da raggiungere

- Comprendere l'importanza della legislazione Europea
- Comprendere il ruolo dell'UE nella protezione dei diritti umani nella pratica dei lavoratori in prima linea.
- Comprendere il contenuto degli atti comunitari pertinenti: direttive, trattati, regolamenti, raccomandazioni e la loro relazione con il diritto nazionale.

Slide 4: Copertina. L'effetto del diritto dell'UE nella pratica degli operatori in prima linea

Slide 5-10: Vengono proposte alcune riflessioni sull'importanza del quadro normativo europeo nella pratica dei lavoratori frontali, con il supporto di 2 esempi.

Slide 5: Riflessione sul ruolo fondamentale degli operatori di prima linea per l'attuazione concreta delle direttive europee: gli operatori di prima linea, in quanto "professionisti ponte" tra le istituzioni e le vittime, sono spesso le prime persone a occuparsi di questioni di discriminazione.

Slide 6: Riflessione sul rapporto tra operatori di prima linea e vittime e sulle due attività più importanti degli operatori di prima linea: informare correttamente le vittime dei loro diritti: ciò significa che gli operatori di prima linea devono identificare chiaramente la situazione osservando gli episodi da un punto di vista esterno, cercando di non essere emotivamente coinvolti ma di instaurare con la vittima un rapporto empatico, fornendo al contempo i consigli corretti. Ciò richiede non solo il riconoscimento delle leggi e delle direttive, ma anche la capacità di trattare con il genere umano. Questa presentazione dovrebbe essere condotta in modo partecipativo, invitando i partecipanti a raccontare le loro esperienze.

Slide 7: contiene un primo esempio di discriminazione nel settore del lavoro, uno dei campi in cui la discriminazione si manifesta più spesso. In questo caso, un ragazzo viene discriminato per le sue origini e non ottiene un impiego.

Slide 8: Nell'esempio della discriminazione sul mercato del lavoro vengono analizzati due scenari:

Nel primo, l'operatore di prima linea, pur essendo empatico con la vittima, non conosce le direttive europee e ha una scarsa consapevolezza dei rischi e degli ostacoli nel caso specifico. L'operatore sostiene quindi la volontà della vittima di intraprendere un'azione legale. Questa soluzione, però, nel caso prospettato, potrebbe non essere la migliore. Infatti, sarebbe meglio capire prima le ragioni del rifiuto del datore di lavoro di assumere un ragazzo rom (le ragioni potrebbero non essere discriminatorie). La soluzione migliore potrebbe essere quella di trovare un dialogo con il datore di lavoro, tentando una mediazione, spiegando le ragioni del dipendente e il rischio di discriminazione.

Nel secondo caso, l'operatore in prima linea conosce le direttive europee, comprende chiaramente l'episodio e, pur essendo empatico con la vittima (che vuole fortemente intraprendere un'azione legale), suggerisce un percorso blando che può rappresentare la soluzione migliore nel caso specifico. Il datore di lavoro può essere una persona corretta e il suo motivo può non essere discriminatorio. La mediazione del lavoratore in prima linea può essere la soluzione migliore per il datore di lavoro e il dipendente.

Slide 9: viene presentato un altro esempio di discriminazione, questa volta nei servizi privati. Si tratta del caso di un ragazzo rom rifiutato da una famosa discoteca a causa delle sue origini e insultato pubblicamente.

Slide 10: nell'esempio della discriminazione nei servizi privati vengono analizzati due scenari:

Nel primo, ancora una volta, il lavoratore in prima linea non conosce bene le direttive europee e non ha sufficiente esperienza. Suggerisce una soluzione di mediazione con il proprietario della discoteca. In questo caso la mediazione potrebbe non essere la soluzione migliore: il proprietario potrebbe non accettare un incontro, inoltre il ragazzo è stato insultato dalla guardia del corpo davanti a tutti: c'è quindi un danno alla personalità e un danno alla reputazione che deve essere considerato. In questo caso è prevista un'azione legale sia nei confronti del bodyguard (che potrebbe essere stato istruito a discriminare) sia nei confronti del proprietario della discoteca.

Nel secondo caso, il lavoratore in prima linea riconosce le direttive europee ed è in grado di individuare la discriminazione perpetrata dal proprietario della discoteca anche attraverso l'istruzione del suo datore di lavoro (guardia del corpo) di discriminare. In questo caso potrebbe essere meglio procedere per vie legali al fine di ottenere un rimborso per il danno reputazionale subito dal ragazzo. Inoltre, essendo la discoteca famosa, l'episodio potrebbe avere un impatto sull'opinione pubblica che potrebbe far nascere una discussione in materia di discriminazione.

Slide 11. Copertina: Divisione del diritto dell'UE (trattati, regolamenti, direttive, linee guida, ecc.) e primato del diritto dell'UE sul diritto interno degli Stati membri.

Slide 12: Introduzione ai due principali filoni di politica e azione sui diritti umani all'interno dell'Unione europea.

Slide 13: Elenco degli obiettivi principali dell'UE.

Slide 14: Introduzione ai trattati come diritto primario: si tratta della legge fondamentale che gli Stati membri dell'Unione Europea hanno volontariamente e democraticamente accettato e approvato tra loro. È la legge che rappresenta il fondamento dell'Unione Europea. Sul diritto primario si basano gli atti di "diritto secondario" (direttive, decisioni, regolamenti, raccomandazioni).

Descrizione dell'effetto dei Trattati: effetto verticale: i Trattati sono efficaci tra gli Stati membri; effetto orizzontale: i Trattati sono efficaci nei confronti degli individui.

È possibile fare riferimento alla slide 21 che introduce i due principali trattati dell'UE.

Slide 15: Descrizione delle direttive e dei regolamenti e differenze. È possibile un riferimento alla slide 22 che introduce una breve tabella sinottica delle due direttive europee pertinenti.

Slide 16: Descrizione delle decisioni e delle raccomandazioni e differenze.

Slide 17: Tabella sinottica del diritto primario (trattati) e del diritto secondario (direttive, regolamenti, decisioni e raccomandazioni).

Slide 18: Introduzione al principio del primato del diritto dell'UE sul diritto interno nazionale.

Slide 19: Ulteriori spiegazioni sul principio del primato del diritto dell'UE.

Chiedere ai partecipanti se conoscono o sono a conoscenza di questo principio e chiedere cosa ne pensano.

Slide 20. Copertina. Panoramica delle principali leggi dell'UE (trattati e legislazione) relative al razzismo e alla protezione delle vittime.

Slide 21. Il diritto europeo prevede una legislazione primaria e una secondaria. Questa Slide mostra la prima

Slide 22. Panoramica della legislazione secondaria - Le due direttive, con una tabella sinottica introduttiva.

Slide 23: Copertina: Valutazione dell'argomento trattato

Slide 24: Valutazione dell'argomento trattato





# PRESERVERE

Preventing Racism and Discrimination -  
Enabling the Effective Implementation of the  
EU Anti-Racist Legal Framework

PROJECT 101049763 - CERV-2021-EQUAL

## Le Disposizioni della Direttiva sull'Uguaglianza Razziale

Parte I - Curriculum per Operatori e Operatrici di prima linea


*Modulo 2*

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Directorate-General for Justice and Consumers of the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.




Co-funded by the  
European Union






Definizioni comuni di razzismo VS definizione di razzismo/discriminazione nella Direttiva sull'uguaglianza razziale. Definizioni di discriminazione. La discriminazione intersezionale



Panoramica dei principali aspetti e termini della Direttiva sull'uguaglianza razziale.



In che modo gli operatori di prima linea possono aiutare gli utenti a beneficiare della Direttiva?



## Obiettivi di apprendimento

- Comprendere il significato di "razzismo" e "discriminazione".
- Comprendere le diverse forme di discriminazione
- Comprendere i contenuti rilevanti della direttiva sull'uguaglianza razziale.
- Essere in grado di utilizzare i contenuti della direttiva nel proprio lavoro.





**Definizione comune di razzismo e discriminazione  
VS  
definizione di razzismo/discriminazione nella direttiva sull'uguaglianza razziale**





## Definizione comune di razzismo e discriminazione VS definizione di razzismo/discriminazione nella direttiva sull'uguaglianza razziale

### Definizione comune di Razzismo:

Pregiudizio, discriminazione o antagonismo da parte di un individuo, di una comunità o di un'istituzione nei confronti di una o più persone sulla base della loro appartenenza a un particolare gruppo razziale o etnico, in genere minoritario o emarginato (<https://languages.oup.com/google-dictionary-en>).

Credenza che gli esseri umani siano suddivisi in gruppi distinti che si differenziano per il comportamento sociale e le capacità innate e che possono essere classificati come superiori o inferiori" (Newman, David M. (2012). *Sociology: Exploring the Architecture of Everyday Life* (9th ed.). Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications. p. 405. [ISBN 978-1-4129-8729-5](https://doi.org/10.1016/B978-1-4129-8729-5))

"Idee o teorie di superiorità di una razza o di un gruppo di persone di un colore o di un'origine etnica" ([https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/european-migration-network-emn/emn-asylum-and-migration-glossary/glossary/racism en](https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/european-migration-network-emn/emn-asylum-and-migration-glossary/glossary/racism_en))





PRESERVERE

## Definizione comune di razzismo e discriminazione VS definizione di razzismo/discriminazione nella direttiva sull'uguaglianza razziale

Dal Dizionario Cambridge: **il razzismo** è rappresentato da politiche, comportamenti, regole, ecc. che si traducono in un continuo vantaggio ingiusto per alcune persone e in un trattamento ingiusto o dannoso per altre sulla base della razza; o anche da cose dannose o ingiuste che le persone dicono, fanno o pensano sulla base della convinzione che la propria razza le renda più intelligenti, buone, morali, ecc. rispetto alle persone di altre razze.

Dall'art. 1(1) della Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale: La **discriminazione razziale** è "qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica che abbia lo scopo o l'effetto di annullare o compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza, [dei diritti umani](#) e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale o in qualsiasi altro campo della vita pubblica".





**PRESERVERE**

## **Definizione comune di razzismo e discriminazione VS definizione di razzismo/discriminazione nella direttiva sull'uguaglianza razziale**

### **Definizione comune di discriminazione**

Trattare una persona o un particolare gruppo di persone in modo diverso, soprattutto in modo peggiore rispetto al modo in cui si trattano altre persone, a causa della loro razza, sesso, sessualità, ecc. [DISCRIMINAZIONE | definizione tratta dal Dizionario inglese - Cambridge -](#)

La discriminazione è una "parola ombrello" che include in qualche modo il razzismo, perché il trattamento negativo o avverso che si verifica in un episodio di razzismo (contro una specifica razza o gruppo etnico) rappresenta una discriminazione. La discriminazione che avviene sulla base della razza è razzismo.



## Definizione comune di razzismo e discriminazione VS definizione di razzismo/discriminazione nella direttiva sull'uguaglianza razziale

Nella Direttiva sull'uguaglianza razziale non viene menzionata la parola razzismo. La direttiva definisce invece i temi della discriminazione (diretta e indiretta), delle molestie, della vittimizzazione e dell'istruzione a discriminare.



Infine, ai sensi della [Convenzione delle Nazioni Unite per l'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale](#), non esiste distinzione tra i concetti di discriminazione “razziale” o “etnica”.







Discriminazione è una grande "parola ombrello" sotto la quale è possibile identificare diverse **forme** di biasimo e vergogna, e diversi **motivi** di discriminazione: sessuale, razziale, religiosa, sociale, economica, ecc.

## Discriminazione: definizione e forme

L'UE riconosce tradizionalmente quattro **forme** di discriminazione: individuale, strutturale e istituzionale.

**INDIVIDUALE:** la discriminazione proviene dai singoli membri di una razza/etnia/gruppo di genere e mostra i suoi effetti dannosi sui membri di un'altra razza/etnia/gruppo di genere.

**ISTITUZIONALE:** la discriminazione è originata dalle istituzioni e dalle leggi. Si concentra sulle azioni, i comportamenti e le decisioni delle persone che occupano posizioni di potere all'interno delle istituzioni.

La discriminazione **STRUTTURALE** nasce dalle gerarchie sociali che si riflettono in tutte le istituzioni della società, come il sistema scolastico, il mercato del lavoro, il sistema sanitario, i media, la politica, ecc.



Inoltre, la discriminazione può avvenire non per un solo motivo (razziale, sessuale, sociale, economico, ecc.) ma per diversi motivi. In questi casi si parla di **discriminazione multipla** che crea uno svantaggio cumulativo. È quindi importante distinguere tra:

Discriminazione multipla sequenziale - una persona subisce una discriminazione per motivi diversi e in occasioni diverse. Ad esempio, una donna disabile subisce una discriminazione una volta a causa del suo sesso e in un'altra occasione a causa della sua disabilità. In questo tipo di discriminazione ogni episodio può essere valutato e giudicato singolarmente.


Discriminazione multipla additiva - una persona subisce una discriminazione per due motivi ma nella stessa occasione. Esempio: una donna gay viene molestata perché è donna e gay. Ciascuno dei motivi può essere identificato in modo indipendente.



## Discriminazione Intersezionale: Definizione e Origini

Intorno al 1989 un nuovo tipo di discriminazione è stato coniato da Kimberlé Crenshaw, sostenitrice dei diritti civili e studiosa di spicco della teoria critica della razza, che ha parlato per la prima volta di intersezionalità e discriminazione intersezionale per spiegare l'oppressione delle donne afroamericane.

La **discriminazione intersezionale** si verifica quando due o più motivi operano in modo simultaneo e interagiscono in modo inscindibile. La discriminazione che deriva da questi comportamenti inseparabili è diversa dalle precedenti forme di discriminazione multipla. Ciò che va preso in considerazione, infatti, non è l'aggiunta di diversi motivi di discriminazione, ma la loro sinergia negativa. L'intera discriminazione non può essere pienamente compresa come l'aggiunta dei diversi comportamenti da soli: è invece la particolare intersezione di tutti questi fattori che rende il suo caso individuale.



## La discriminazione intersezionale nel diritto europeo e nazionale

La discriminazione intersezionale non è stata riconosciuta immediatamente a livello nazionale e comunitario. Ancora oggi i quadri giuridici e politici si basano tradizionalmente sull'affrontare la discriminazione attraverso un unico asse, mentre mancano standard espliciti per i casi di discriminazione intersezionale. Questo approccio limitato riflette il fatto che gli organi legali europei sono attualmente poco attrezzati per affrontare i casi di discriminazione intersezionale.



## **Cerchiamo di spiegare meglio la discriminazione intersezionale attraverso un significativo CASO STUDIO:**

Una giovane donna rom viene discriminata nel mercato del lavoro perché è rom ed è considerata "pericolosa", perché è donna e quindi considerata meno capace di un uomo e perché è giovane e quindi inesperta. Considerata inesperta, la donna condivide alcune esperienze di discriminazione con i giovani; ritenuta adatta a un ruolo tradizionale, condivide esperienze con altre donne; e percepita come pericolosa, condivide esperienze con tutti i rom, compresi gli uomini. Tuttavia, tutti e tre i motivi di discriminazione sono interconnessi e rendono il caso unico.




## Attività 1: *Guardiamo il video e discutiamo*

<https://www.youtube.com/watch?v=JRci2V8PxW4>

<https://www.youtube.com/watch?v=O1isIM0ytkE>

<https://www.youtube.com/watch?v=w6dnj2lyYjE>

<https://www.youtube.com/watch?v=vtkYiyITG14> (in Italiano)



## Attività 2

Tipo di attività: Circle Time

Domande:

Come agisce la discriminazione?

In che modo il contesto sociale influenza la nostra percezione di razza, classe e genere?

In che modo l'intersezionalità contribuisce alla disuguaglianza?





## **Gli aspetti e le caratteristiche principali della Direttiva sull'Uguaglianza Razziale**





## Gli aspetti e le caratteristiche principali della Direttiva sull'Uguaglianza Razziale

### DIRETTIVA SULL'UGUAGLIANZA RAZZIALE

- Nome completo: Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
- Le sanzioni possono comprendere il pagamento di un risarcimento alla vittima e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.



## Gli aspetti e le caratteristiche principali della Direttiva sull'Uguaglianza Razziale

Le persone possono far valere la direttiva sull'uguaglianza razziale dinanzi ai tribunali, alle autorità amministrative o agli organismi di mediazione o riconciliazione per la risoluzione alternativa delle controversie ("ADR").

Gli Stati membri hanno quindi l'obbligo di mettere a disposizione delle vittime di discriminazione procedure giudiziarie e/o amministrative a livello nazionale.

I procedimenti giudiziari in ogni Stato membro possono seguire diverse vie legali: civile, penale, lavorativa o amministrativa.



## Gli aspetti e le caratteristiche principali della Direttiva sull'Uguaglianza Razziale

L'Unione Europea ha da tempo stabilito il principio generale di non discriminazione come una delle conditio *sine qua non* per l'adesione degli Stati all'Unione stessa.

Ricordiamo i già citati TFUE e TFEU da considerare come fonti primarie nella legislazione antidiscriminatoria.

Prima del 2000, la legislazione dell'UE proibiva la discriminazione solo in base al sesso (Direttiva UE 76/207/CEE) e nei settori dell'occupazione e della sicurezza sociale (Direttiva UE sulla parità di trattamento). La direttiva sull'uguaglianza razziale, adottata nel 2000, copre un argomento più ampio che comprende l'assistenza sociale, la sicurezza e l'accesso alla fornitura di beni e servizi. Si riferisce alla discriminazione diretta e indiretta, nonché alle molestie e alle istruzioni a discriminare.



Art. 1: Lo scopo della direttiva è "stabilire un quadro per la lotta alla discriminazione sulla base della razza o dell'origine etnica, al fine di attuare negli Stati membri il principio della parità di trattamento". 1: La direttiva ha lo scopo di "stabilire un quadro per la lotta contro la discriminazione basata sulla razza o l'origine etnica, al fine di attuare negli Stati membri il principio della parità di trattamento".

Art. 3: La direttiva **si applica** a "tutte le persone, sia nel settore pubblico che in quello privato, compresi gli enti pubblici".

Art. 4: La direttiva sull'uguaglianza razziale (direttiva 2000/43/CE) vieta la discriminazione basata sulla razza e sull'origine etnica. La direttiva non copre le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e sull'apolidia e non si occupa di questioni relative alla legge sull'immigrazione.

In base a questa direttiva, gli Stati membri devono :

- 1) prevedere un livello più elevato di protezione contro la discriminazione nella legislazione nazionale;
- 2) disporre o creare un organismo specializzato per la promozione della parità di trattamento in base alla razza e all'origine etnica.



## Gli aspetti e le caratteristiche principali della Direttiva sull'Uguaglianza Razziale

La direttiva copre diversi settori, in particolare:

- occupazione e lavoro
- formazione professionale
- l'appartenenza alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
- protezione sociale, compresa la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria
- l'istruzione
- accesso a beni e servizi disponibili per il pubblico, compreso l'alloggio



La Direttiva copre **cinque aree fondamentali**:

- Discriminazione Diretta
- Discriminazione Indiretta
- Molestie
- Vittimizzazione
- Istruzioni a discriminare.



## Gli aspetti e le caratteristiche principali della Direttiva sull'Uguaglianza Razziale

Si ha **discriminazione diretta** quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga a causa delle sue motivazioni protette (art. 2(2) a).

Un esempio di discriminazione diretta è rappresentato da un'azienda che rifiuta di assumere persone rom o musulmane negando il loro curriculum, o le assume con uno stipendio estremamente basso rispetto a quello di altri dipendenti con la stessa posizione.

Gli **scenari tipici** di discriminazione diretta possono includere:

- Negato accesso all'occupazione
- Annunci di lavoro discriminatori
- Difficoltà di iscrizione a scuola
- Bar, ristoranti o negozi che negano l'ingresso
- Agenzie immobiliari o proprietari che non affittano a inquilini appartenenti a minoranze razziali o etniche
- Alloggi sociali e istruzione segregati razzialmente
- Differenze retributive: in alcuni Stati membri le statistiche indicano che gli uomini delle minoranze guadagnano meno degli uomini della maggioranza.
- Accesso negato al lavoro

Come si può notare la discriminazione diretta è abbastanza semplice da individuare.



## Gli aspetti e le caratteristiche principali della Direttiva sull'Uguaglianza Razziale

La **discriminazione indiretta** si verifica quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri mettono le persone di una determinata razza o origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone (art. 2(2)b). Un esempio di discriminazione indiretta: una fabbrica alimentare che non assume lavoratori maschi con la barba. Questa regola è discriminatoria nei confronti degli uomini Sikh. La ragione dell'azienda alimentare può essere legittima - evitare che i capelli finiscano nel cibo - ma la domanda che ci si deve porre è: questo obiettivo può essere raggiunto in modo non discriminatorio? Sì, gli uomini con la barba devono essere assunti chiedendo loro di indossare un tipo di rete per capelli se o quando lavorano con gli alimenti.

Gli **scenari tipici** di discriminazione indiretta possono includere

- Requisiti linguistici che non sono in realtà necessari.
- Requisiti inappropriatamente elevati per le qualifiche professionali o accademiche.
- Divieto generale di svolgere una professione o un'attività caratteristica di un certo gruppo razziale o etnico (stile di vita itinerante, cartomanzia, raccolta di rottami metallici, commercio ambulante).
- Codici di abbigliamento

Come possiamo vedere, la discriminazione indiretta è più sottile di quella diretta e spesso difficile da individuare.





## Gli aspetti e le caratteristiche principali della Direttiva sull'Uguaglianza Razziale

La **molestia** è rappresentata da un comportamento indesiderato con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Anche se lo scopo non è quello di molestare, un comportamento in grado di creare un ambiente ostile che violi la dignità di una persona è sufficiente per concludere che si tratta di molestie. Un esempio di molestia: un lavoratore rom assunto in un'azienda di moda è il bersaglio dei suoi colleghi che gli rivolgono battute razziste sul posto di lavoro, o discorsi di odio, o comportamenti di contenuto simile in generale.

**Scenari tipici:** battute o storielle razziste sul posto di lavoro.



La **vittimizzazione** è rappresentata da qualsiasi misura avversa (trattamento o conseguenza) come reazione a un reclamo o a un procedimento in cui viene violato il principio della parità di trattamento. Un esempio di vittimizzazione è il caso in cui un dipendente lamenti una disparità di trattamento dovuta a discriminazione razziale e il datore di lavoro, di conseguenza, lo licenzi o non lo promuova.

Scenari tipici: quando un dipendente si lamenta di una disparità di trattamento e il datore di lavoro (individuo o organizzazione) risponde licenziando o non promuovendo il dipendente.

L'istruzione a discriminare avviene quando qualcuno dà un ordine (istruisce) a qualcuno che è in qualche modo dipendente, di discriminare un'altra persona. Un esempio di istruzione a discriminare: quando al direttore del personale viene detto di non assumere persone di origine rom.

Scenari tipici: quando i datori di lavoro impongono ai propri dipendenti di non fare riferimento a un determinato gruppo etnico.



## Gli aspetti e le caratteristiche principali della Direttiva sull'Uguaglianza Razziale

La direttiva spiega anche come provare la discriminazione, prevedendo l'inversione dell'onere della prova. Ciò significa che quando le vittime portano davanti a un tribunale o a un'altra autorità competente fatti che rappresentano episodi di discriminazione, è il convenuto a dover dimostrare che non c'è stata alcuna violazione del principio di parità di trattamento.





**In che modo gli operatori di prima linea possono aiutare gli utenti a beneficiare della Direttiva?**



## In che modo gli operatori di prima linea possono aiutare gli utenti a beneficiare della Direttiva?

### *Come posso aiutare i miei beneficiari a servirsi della Direttiva?*

Gli operatori in prima linea formati con la Direttiva sull'uguaglianza razziale che ricevono una segnalazione di reato o un episodio di violenza o ingiustizia, saranno in grado di:

- 1) capire chiaramente se il fatto perpetrato può essere un episodio di discriminazione (diretta o indiretta, o discriminazione intersezionale, vittimizzazione, molestia o istruzione alla discriminazione);
- 2) intervenire come intermediari per risolvere le situazioni tra datore di lavoro e dipendenti evitando l'intervento del giudice;
- 3) informare le vittime dei loro diritti;
- 4) compilare una denuncia o una querela o rivolgersi a un professionista legale in grado di gestire la situazione;
- 5) informare le vittime delle conseguenze delle loro azioni;



## In che modo gli operatori di prima linea possono aiutare gli utenti a beneficiare della Direttiva?

### *Come posso aiutare i miei beneficiari a servirsi della Direttiva?*

- 6) informarli sui costi o sui tempi della giustizia, aiutandoli a scegliere la strada più adatta alla loro situazione;
- 7) creare un ambiente positivo che porti le persone razzializzate a fidarsi delle forze dell'ordine invece di temere un'incomprensione o un danno maggiore; non criminalizzare i migranti, i senzatetto e i poveri, aiutandoli invece a dare voce alle loro denunce;
- 8) aiutare l'eliminazione della discriminazione istituzionale, che è la forma di discriminazione esistente solo tra le persone in posizione di potere;
- 9) capire se l'episodio di discriminazione richiede l'applicazione della Direttiva Razza o di altre leggi o rimedi interni, anche se spesso ci possono essere casi di sovrapposizione di normative a causa dell'incertezza delle situazioni.




## Attività 3

*Guardiamo questi video e discutiamo*

<https://www.youtube.com/watch?v=HjGR-9o4EMg>



<https://www.youtube.com/watch?v=5N4BUYQJV2Y>



Agenzia dell'Unione europea per i diritti  
fondamentali (FRA)  
Relazione sulla direttiva sull'uguaglianza razziale

***A che punto ci troviamo ora?***





**Valutazione dell'argomento trattato**






Con un punteggio da 1 a 4 come valutate l'argomento trattato?

1	2	3	4
Non sufficiente	Sufficiente	Buono	Ottimo

Pensate di avere appreso qualcosa di nuovo? /\_ / Si /\_ / No

Quali sono i contenuti più importanti che avete appreso da questo modulo? Scrivete le vostre riflessioni su un foglio e condividetele con gli altri.

Vorreste dare qualche suggerimento per migliorare il contenuto del modulo? Per favore annotate i vostri suggerimenti e condivideteli con gli altri.



PRESERERE partnership:



SEGUICI SU



preservere-eu-project



## WP3 - Sviluppo del pacchetto di formazione e del kit di formazione online PRESERVERE

### Curriculum per operatori di prima linea

#### Le disposizioni della Direttiva sull'Eguaglianza Razziale

Slide 1: Copertina

Slide 2: Panoramica dell'Argomento

Spiegazione degli argomenti che verranno trattati:

- ✓ Definizioni comuni di razzismo VS definizione di razzismo/discriminazione nella Direttiva sull'uguaglianza razziale. Definizioni di discriminazione. La discriminazione intersezionale
- ✓ Panoramica dei principali aspetti e termini della Direttiva sull'uguaglianza razziale
- ✓ Come gli operatori in prima linea possono utilizzare la direttiva: *come aiutare i miei beneficiari a beneficiare della direttiva?*

Slide 3: Obiettivi di apprendimento

Spiegazione degli obiettivi di apprendimento che si intende raggiungere

- ✓ Comprendere il significato di "razzismo" e "discriminazione".
- ✓ Comprendere le diverse forme di discriminazione
- ✓ Comprendere il contenuto della direttiva sull'uguaglianza razziale
- ✓ Essere in grado di utilizzare i contenuti della direttiva nel proprio lavoro

Slide 4: Copertina. Definizione comune di razzismo VS definizione di razzismo/discriminazione nella Direttiva sull'uguaglianza razziale

Prima di mostrare le diapositive successive, chiedete ai partecipanti di fornire la loro definizione di razzismo.

Le risposte possono essere scritte alla lavagna

Slide 5 e 6. Alcune definizioni di razzismo

Chiedere ai partecipanti di confrontare le diverse definizioni e di esprimere la propria opinione.

Slide 7: Definizione di discriminazione

Slide 8: Discriminazione/razzismo nella direttiva

La direttiva non parla di razzismo. La Direttiva si occupa solo della Discriminazione (che ovviamente include il razzismo, essendo quest'ultimo una forma di discriminazione basata sulla razza). La Direttiva definisce però solo la Discriminazione diretta, la Discriminazione indiretta, le Molestie, la Vittimizzazione e l'Istruzione a discriminare.

**Slide 9: Discriminazione: definizione e forme**

**Discriminazione individuale** La discriminazione individuale è la forma più semplice di discriminazione. È il caso di una persona o di un gruppo di persone che insulta un'altra persona o un altro gruppo di persone a causa delle loro origini.

Le discriminazioni istituzionali si verificano quando l'atto o il discorso discriminatorio proviene da persone in posizione di potere all'interno delle istituzioni: il preside di una scuola, il leader di un'azienda, ecc. Naturalmente, questa forma di discriminazione è più dannosa perché implica un dibattito con persone potenti. L'azione (o la reazione) alla discriminazione, tuttavia, deve essere un'azione collettiva o coinvolgere l'opinione pubblica.

Comprendete le differenze tra le diverse forme di discriminazione?

Quale forma di discriminazione è secondo voi la più frequente nel vostro Paese? E perché?

Alcuni gruppi etnici sono più colpiti da una o da tutte queste forme di discriminazione?

Quale forma di discriminazione è, secondo voi, la più pericolosa? E perché?

**Slide 10: Discriminazione: i motivi****Slide 11: Discriminazione intersezionale: definizione e origine.**

La discriminazione intersezionale è spesso spiegata con un incrocio con quattro strade provenienti da nord, sud, est e ovest. Le persone discriminate si trovano al centro dell'incrocio, in quanto ricevono la discriminazione da tutti i lati contemporaneamente.

La discriminazione intersezionale è considerata peggiore della discriminazione additiva (che avviene nel caso in cui gli episodi di discriminazione avvengono uno dopo l'altro).

Chiedete ai partecipanti se hanno familiarità con questo tipo di discriminazione.

Perché pensate che la discriminazione intersezionale crei un danno maggiore rispetto alla discriminazione additiva?

Questa discriminazione è comune nel vostro Paese? È riconosciuta sul piano giuridico?

**Slide 12. La discriminazione intersezionale nelle leggi nazionali e dell'UE**

Perché ritenete che la discriminazione intersezionale non sia stata riconosciuta a livello nazionale e comunitario?

**Slide 13. Discriminazione intersezionale: Un caso di studio**

Il caso individua un esempio di discriminazione intersezionale in cui il pregiudizio arriva alla vittima da tre lati: per essere musulmano, per essere donna e per essere giovane. Le tre forme di discriminazione agiscono contemporaneamente. Il danno che ne deriva non è solo la somma delle tre forme di discriminazione, perché ogni aspetto ha un impatto sull'altro e rende il danno più grande.

**Slide 14. Attività 1 – Guardiamo il video\* e discutiamo**

[\*Video Kimberlé Crenshaw at TED Animation: <https://www.youtube.com/watch?v=JRci2V8PxW4>]

<https://www.youtube.com/watch?v=O1isIM0ytKE>

<https://www.youtube.com/watch?v=w6dnj2IyYjE>

<https://www.youtube.com/watch?v=vtkYiyITG14> (in Italiano)


(ogni partner potrà scegliere un video nella propria lingua, se necessario)

Altri video sull'intersezionalità:

[https://www.youtube.com/watch?v=tJcPnC\\_Jcg4](https://www.youtube.com/watch?v=tJcPnC_Jcg4)

<https://www.youtube.com/watch?v=-885E7gqVB4>

[https://www.youtube.com/watch?v=cNEDS5BP\\_C8](https://www.youtube.com/watch?v=cNEDS5BP_C8)



### Diapositiva 15: Attività 2 - Circle Time

Il Circle Time è una forma strutturata di supporto ai colleghi per mobilitare il pensiero degli adulti su un problema e arrivare a strategie concordate. I partecipanti possono essere stimolati con alcune domande mirate. Ad esempio:

Come funziona la discriminazione? Come il contesto sociale influenza la nostra percezione di razza, classe e genere? In che modo l'intersezionalità contribuisce alla disuguaglianza?

**Per approfondire l'argomento**, si consiglia la visione del seguente video "Stereotipi vs. pregiudizi vs. discriminazione".

[https://www.youtube.com/watch?v=6Hr2XpBc\\_B4](https://www.youtube.com/watch?v=6Hr2XpBc_B4)

Può fornire al formatore un'importante traccia per lo svolgimento della lezione.

Potrebbe anche essere utile per un'attività con i partecipanti, ai quali potrebbe essere chiesto di fornire le definizioni prima di guardare il video.

In questo video distingueremo tra stereotipi, pregiudizi e discriminazioni e discuteremo alcuni importanti concetti psicologici sociali e le ipotesi relative a ciascuno di essi, compreso ciò che ne provoca l'insorgenza.

*Stereotipo: Una convinzione, positiva o negativa, sulle caratteristiche dei membri di un gruppo che viene applicata in generale alla maggior parte dei membri del gruppo; può portare al pregiudizio.*

*Pregiudizio: Trarre conclusioni negative su una persona, un gruppo di persone o una situazione prima di valutare le prove; può portare alla discriminazione.*

*Discriminazione: Comportamento negativo nei confronti dei membri di un gruppo esterno. In-gruppo: Un gruppo con cui ci identifichiamo o a cui ci vediamo appartenere.*

*Fuori gruppo: Un gruppo a cui non apparteniamo e/o che consideriamo fundamentalmente diverso da noi.*

*Stereotipi e pregiudizi impliciti: Stereotipi e pregiudizi di cui non siamo consapevoli.*

*Stereotipi e pregiudizi espliciti: Stereotipi e pregiudizi di cui siamo consapevoli. Bias di conferma: la tendenza a cercare prove che supportino le nostre convinzioni e a negare, respingere o distorcere le prove che le contraddicono.*

*Povertà cognitiva: Termine usato per descrivere il modo in cui, come esseri umani, cerchiamo di utilizzare solo risorse cognitive minime per spiegare il mondo che ci circonda.*

*Bias di gruppo: tendenza a favorire gli individui del nostro gruppo rispetto a quelli esterni.*

*Errore di attribuzione finale: L'ipotesi che i comportamenti dei singoli membri di un gruppo siano dovuti alle loro disposizioni interne.*

*Omogeneità con l'esterno del gruppo: la tendenza a considerare tutti gli individui al di fuori del nostro gruppo come altamente simili.*

*Capro espiatorio: L'atto di incolpare un gruppo esterno quando il gruppo interno è frustrato o bloccato nell'ottenere un obiettivo.*

Slide 16. Copertina: Panoramica dei principali aspetti e termini della direttiva sull'uguaglianza razziale

Slide 17: Breve tabella della direttiva sull'uguaglianza razziale: nome completo e sanzioni

Slide 18: Panoramica della direttiva sull'uguaglianza razziale

Slide 19 Panoramica della situazione ante (prima) della direttiva.

Slide 20: Scopo, applicazione, motivazioni della direttiva - Obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva

Slide 21: I Settori coperti dalla direttiva

Slide 22: Cinque aree principali della direttiva, spiegate in modo specifico nelle successive slide 23, 24, 25, 26 e 27.

Slide 23: Definizione di discriminazione diretta e scenari tipici

Slide 24: Definizione di discriminazione indiretta e scenari tipici

Slide 25: Definizione di molestia e scenari tipici

Slide 26: Discriminazione e istruzione a discriminare definizione e scenari tipici

Slide 27: L'inversione dell'onere della prova. La ragione dell'inversione dell'onere della prova è ovviamente dovuta al fatto che l'onere della prova può essere troppo difficile, se non impossibile, per le vittime. La disposizione intende però rendere più semplice l'avvio di azioni legali contro l'autore di una discriminazione.

**Per maggiori informazioni sulle disposizioni della direttiva:**

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Il testo completo - e le versioni nelle

diverse lingue - sono disponibili al link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32000L0043>

La Direttiva **2000/43/CE** - o Direttiva sull'uguaglianza razziale - vieta la discriminazione per motivi di razza e origine etnica. Copre i settori di:

- occupazione e lavoro
- formazione professionale
- appartenenza a organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori
- protezione sociale, compresa la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria
- istruzione
- accesso a beni e servizi disponibili al pubblico, compresi gli alloggi.

In base a questa direttiva, tutti gli Stati membri devono avere o creare un organismo specializzato per la promozione della parità di trattamento in base alla razza e all'origine etnica.

La legislazione stabilisce i **requisiti minimi**. Gli Stati membri possono quindi prevedere un livello più elevato di protezione contro la discriminazione nella legislazione nazionale.

[[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO\\_07\\_257](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_07_257)]

Slide 28. Copertina: Come gli operatori in prima linea possono utilizzare la direttiva: come aiutare i miei beneficiari a beneficiare della direttiva?

Slide 29: Motivi per cui il riconoscimento della direttiva è utile ai beneficiari.

Il riconoscimento della direttiva non rappresenta solo una questione di cultura personale, ma consente ai beneficiari di affrontare efficacemente le questioni legate alla discriminazione. La valutazione, la discussione e il dibattito sui temi della direttiva renderanno i beneficiari più consapevoli, esperti e capaci di affrontare i diversi casi di discriminazione in modo corretto, scegliendo tra diverse strade e guardando gli episodi con un punto di vista imparziale.

Slide 30: Altre ragioni dell'utilità della Direttiva per i beneficiari.

Gli operatori di prima linea non formati alla Direttiva sull'uguaglianza razziale che ricevono una segnalazione di un crimine o di un episodio di violenza o ingiustizia, potrebbero:

- 1) non rendersi conto se un episodio può essere considerato una discriminazione, questo anche a causa della riluttanza delle forze dell'ordine ad ammettere i pregiudizi se non sono consapevoli dell'importanza del loro ruolo;
- 2) non essere in grado di informare le vittime del percorso o dei passi da intraprendere e preferiranno evitare di affrontare la discriminazione stessa;
- 3) non essere consapevoli delle conseguenze delle azioni delle vittime e non essere in grado di aiutarle a compilare una denuncia o di indirizzarle a un professionista legale per una causa;
- 4) creare un ambiente negativo che eviti alle persone razzializzate di rivolgersi alle autorità di polizia, temendo di essere fraintese e di non ricevere alcun aiuto;
- 5) criminalizzare i migranti, i senzatetto o i poveri che non sono in grado di riconoscere i loro bisogni o l'episodio di razzismo nei loro confronti;
- 6) creare ancora più discriminazioni istituzionali contro i gruppi già razzializzati o deboli.

Slide 31. Attività 3

Guardiamo il video e discutiamo

2 Video tratti da [European Union Agency for Fundamental Rights \(FRA\)](https://www.youtube.com/watch?v=HjGR-9o4EMg) – Relazione sulla Direttiva sull'Eguaglianza Razziale: <https://www.youtube.com/watch?v=HjGR-9o4EMg>

e <https://www.youtube.com/watch?v=5N4BUYQJV2Y>

Slide 32: Copertina: Valutazione dell'Argomento trattato

Slide 33: Valutazione dell'Argomento trattato





# PRESERVERE

Preventing Racism and Discrimination -  
Enabling the Effective Implementation of the  
EU Anti-Racist Legal Framework

PROJECT 101049763 - CERV-2021-EQUAL

## Le Disposizioni della Direttiva a protezione dei diritti delle Vittime

Parte I - Curriculum per Operatori e Operatrici di prima linea


*Modulo 3*

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Directorate-General for Justice and Consumers of the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.




Co-funded by the  
European Union






Definizioni comuni di "vittima " VS la definizione nella Direttiva sui diritti delle vittime



Gli aspetti e le caratteristiche principali della Direttiva sui Diritti delle vittime.  
L'evoluzione della Direttiva: Nuova strategia per il diritto delle vittime 2020-2025



In che modo gli operatori di prima linea possono aiutare gli utenti a beneficiare della Direttiva?



## Obiettivi di apprendimento

- Comprendere il significato di vittima
- Comprendere i principali contenuti della Direttiva UE sulla protezione delle vittime.
- Essere in grado di utilizzare i contenuti della direttiva nel proprio lavoro.





## **Definizioni comuni di vittima VS la definizione nella Direttiva sui diritti delle vittime**





### La definizione comune di vittima nella legge:

*Per "vittime" si intendono le persone che, individualmente o collettivamente, hanno subito un danno, tra cui lesioni fisiche o mentali, sofferenze emotive, perdite economiche o una sostanziale compromissione dei loro diritti fondamentali, a causa di atti o omissioni che violano le leggi penali in vigore negli Stati membri, comprese le leggi che vietano l'abuso di potere.*

Dichiarazione dei principi fondamentali di giustizia per le vittime di reati e abusi di potere | OHCHR



La direttiva sul diritto delle vittime fornisce una definizione chiara e ampia di vittima. Essa comprende i seguenti concetti:

- a) Ogni persona che ha subito un danno da un reato è una vittima (quindi non solo le vittime dirette del reato, ma anche i familiari delle vittime che muoiono a causa del reato).
- b) La sofferenza può essere oggettivamente misurabile (perdita economica o danno fisico, ma anche danno mentale o emotivo).
- c) Il danno deve essere direttamente causato da un reato.
- d) I reati sono definiti nel diritto penale nazionale.





**Gli aspetti e le caratteristiche principali della Direttiva sui Diritti delle vittime. L'evoluzione della Direttiva: Nuova strategia per il diritto delle vittime 2020-2025**



## DIRETTIVA A PROTEZIONE DEI DIRITTI DELLE VITTIME

- Nome completo: Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.
- Stabilisce l'attuazione del quadro giuridico dell'UE contro il razzismo negli Stati europei norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio.





## La Direttiva a protezione dei Diritti delle Vittime: panoramica generale

La direttiva sul diritto delle vittime rappresenta uno degli strumenti fondamentali dell'UE per la tutela dei diritti delle vittime.

È stata **adottata nel 2012**. Nel 2013, la Commissione europea ha pubblicato un documento di orientamento per assistere i Paesi dell'UE in questo processo.

I Paesi dell'UE dovevano attuarla entro il 16 novembre 2015.

L'obiettivo della direttiva è garantire a tutte le vittime di un reato di ricevere sostegno e protezione insieme a informazioni adeguate che le rendano in grado di partecipare al procedimento penale.

Le vittime devono essere riconosciute e trattate in modo rispettoso e sensibile da tutti gli attori/operatori che entrano in contatto con loro.



## La Direttiva a protezione dei Diritti delle Vittime: panoramica generale

Le **vittime con esigenze specifiche** devono essere trattate con ancora maggiore attenzione per proteggerle da vittimizzazioni secondarie e intimidazioni. Tali vittime possono anche accedere a servizi di supporto specializzati. Inoltre, sono previste disposizioni speciali quando la vittima è un minore. In particolare, sono previste norme specifiche per i seguenti gruppi di vittime:

- vittime della tratta di esseri umani,
- minori vittime di sfruttamento sessuale,
- vittime del terrorismo.



## La Direttiva a protezione dei Diritti delle Vittime: panoramica generale

La direttiva non è stata immediatamente recepita o ben recepita negli ordinamenti giuridici dei Paesi. Questo ha causato uno scarso effetto sulla protezione del diritto della vittima.

L'11 maggio 2020, la Commissione europea ha adottato una **Relazione sull'attuazione della Direttiva sul diritto delle vittime**, che ha evidenziato l'incompleto recepimento e/o la non corretta attuazione delle norme UE negli ordinamenti giuridici nazionali.

L'UE ha istituito una **Rete europea sui diritti delle vittime** per assistere le autorità nazionali nell'attuazione della direttiva. La Rete costituisce un forum di esperti nazionali che si scambiano le migliori pratiche e discutono della corretta applicazione della legge recepita.



## La Direttiva a protezione dei Diritti delle Vittime: panoramica generale

Il 28 giugno 2022, la Commissione europea ha adottato un **piano di valutazione** della Direttiva sul diritto delle vittime.

Il piano di valutazione ha dimostrato che i **grandi miglioramenti** apportati dalla Direttiva sui diritti delle vittime hanno migliorato notevolmente le condizioni delle vittime in termini di sicurezza. La direttiva ha anche contribuito a ridurre il rischio di effetti negativi derivanti dalla partecipazione al procedimento penale e dai contatti con l'autore del reato.

D'altra parte, il piano di valutazione evidenzia anche **situazioni di debolezza** in cui le vittime non possono fare pieno affidamento sui loro diritti a causa di una mancanza di chiarezza e precisione nella stesura di alcuni dei diritti previsti dalla direttiva. In particolare, le vittime dovrebbero essere in grado di assumere un ruolo più attivo nel procedimento penale e avere un accesso più facile al risarcimento.



## Aspetti Principali e terminologia della Direttiva

Lo **scopo** della direttiva è quello di offrire sostegno e protezione alle vittime di reato, garantendo un livello minimo di diritti e assicurando loro un trattamento rispettoso, una protezione adeguata e l'accesso alla giustizia.

**Si applica** alle vittime di reato e ai loro familiari. Sono previste disposizioni speciali per le vittime con esigenze particolari o per i minori.

**Aree principali** della direttiva: La direttiva garantisce alle vittime il **diritto all'informazione**, il diritto a **capire e a essere capite**, il diritto di **accesso al procedimento penale**. Fornisce **sostegno e protezione** in base alle esigenze individuali delle vittime.



Image: [https://commission.europa.eu/system/files/2021-12/eu\\_victims\\_rights\\_directive\\_factsheet\\_february\\_2017\\_en.pdf](https://commission.europa.eu/system/files/2021-12/eu_victims_rights_directive_factsheet_february_2017_en.pdf)



- ***Diritto di capire e di essere capiti***

La comunicazione con le vittime deve essere semplice e accessibile. Ciò significa che deve essere adattata alle esigenze specifiche della vittima (capacità linguistica, età, lingua, disabilità, ecc.).

- ***Diritto di essere informati sui propri diritti***

*Le vittime devono essere informate dalle autorità sui loro diritti (il tipo di protezione di supporto, la consulenza legale o il risarcimento che possono ottenere, la procedura per presentare una denuncia, ecc.) Tutte le informazioni devono essere fornite fin dal primo contatto con l'autorità competente.*



- ***Diritto di essere informata sul proprio caso / di partecipare al procedimento penale***

In caso di procedimento penale, la vittima deve essere informata sul suo caso: ora e luogo del processo, fasi del procedimento, sentenza finale. Hanno inoltre il diritto di essere ascoltate durante il procedimento. Se lo desiderano, le vittime devono essere informate anche del rilascio o dell'evasione dell'autore del reato. Devono inoltre essere informate se l'autore del reato non sarà perseguito e avranno il diritto di ottenere una revisione della decisione se non la condividono.

- ***Diritto all'interpretazione e alla traduzione***

*Le vittime che non capiscono o non parlano la lingua del procedimento penale devono ricevere gratuitamente l'interpretazione e la traduzione se ne fanno richiesta.*



- ***Diritto al sostegno***

Le vittime devono avere accesso a servizi di sostegno gratuiti, come rifugi, supporto per i traumi e consulenze adatte alle diverse tipologie di vittime.

***Diritto alle garanzie nel contesto della giustizia riparativa***

Se nel sistema nazionale si ricorre a procedimenti di giustizia riparativa, questi sono utilizzati nell'interesse della vittima, che deve essere protetta dal rischio di ulteriori sofferenze legate ai contatti con l'autore del reato

- ***Diritto alla protezione***

Le vittime devono essere protette dall'autore del reato durante tutto il procedimento penale.





- ***Diritto alla privacy***

Le vittime hanno diritto alla loro privacy durante il procedimento penale. I dati personali devono essere utilizzati in conformità alle norme nazionali sulla protezione dei dati. In particolare, deve essere evitata la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che possa portare all'identificazione di un minore.

- ***Diritto alla valutazione individuale dei bisogni di protezione delle vittime***

Le vittime hanno diritto a una valutazione individuale delle loro esigenze di protezione. Le autorità competenti (polizia, pubblico ministero) e/o il personale appositamente formato valutano le esigenze individuali di ogni vittima e identificano le vittime più vulnerabili. Tali vittime saranno protette con misure specifiche.



- ***Diritti dei bambini***

I minori, in quanto vittime vulnerabili, dovrebbero sempre beneficiare di una protezione specifica. La direttiva stabilisce un principio generale secondo il quale l'interesse superiore del minore deve sempre prevalere nell'applicazione della direttiva.



# L'evoluzione della direttiva sui diritti delle vittime: Nuova strategia per il diritto delle vittime 2020-2025

La nuova Strategia sui diritti delle vittime è la prima strategia in assoluto sui diritti delle vittime.

I due obiettivi sono: **1) dare potere alle vittime di reato** e **2) lavorare insieme per i diritti delle vittime.**

Nei prossimi cinque anni dovranno essere intraprese azioni concrete a livello europeo da parte della Commissione europea, a livello nazionale da parte degli Stati membri e a livello di società civile da parte degli stakeholder nazionali.

Il documento ha cinque priorità fondamentali: 1) comunicare efficacemente con le vittime e creare un ambiente sicuro in cui le vittime possano denunciare i reati; 2) migliorare il sostegno e la protezione delle vittime più vulnerabili; 3) facilitare l'accesso delle vittime al risarcimento; 4) rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra tutti gli attori interessati; 5) rafforzare la dimensione internazionale dei diritti delle vittime.

L'attuazione di questa strategia sarà monitorata regolarmente, attraverso incontri periodici della Piattaforma dei diritti delle vittime per aggiornare le azioni sotto la responsabilità dei diversi attori.





**In che modo gli operatori di prima linea possono aiutare gli utenti a beneficiare della Direttiva?**



## In che modo gli operatori di prima linea possono aiutare gli utenti a beneficiare della Direttiva?

### *Come posso aiutare i miei beneficiari a giovare della Direttiva?*

Se è stato perpetrato un caso di discriminazione e la vittima sta affrontando una causa (mediazione o qualsiasi altro procedimento), un operatore di prima linea formato con la Direttiva sui diritti delle vittime può aiutare la vittima di fronte al tribunale garantendo:

- ❖ Una corretta informazione alla vittima sui suoi diritti (compreso il diritto all'assistenza psicologica);
- ❖ Il riconoscimento delle condizioni della vittima;
- ❖ Protezione o aiuto dalle intimidazioni;
- ❖ Che la vittima sia consapevole di ciò che sta accadendo nel procedimento legale, comprendendolo e potendo partecipare attivamente;
- ❖ Che la vittima comprenda l'ammontare chiaro dei danni economici dovuti dallo Stato o dall'autore del reato attraverso la pronuncia legale, la mediazione o altre forme di giustizia riparativa.



## In che modo gli operatori di prima linea possono aiutare gli utenti a beneficiare della Direttiva?

### *Come posso aiutare i miei beneficiari a giovare della Direttiva?*


Se è stato perpetrato un caso di discriminazione e la vittima sta affrontando una causa (mediazione o qualsiasi altro procedimento), un operatore di prima linea non formato con la Direttiva sui diritti delle vittime potrebbe non essere in grado di:

- 1) garantire un trattamento rispettoso della vittima perché potrebbe non essere in grado di comprendere correttamente le condizioni della vittima (sotto l'aspetto psicologico, umano ma anche legale);
- 2) proteggere la vittima dalle intimidazioni provenienti dall'autore o dall'istituzione; l'operatore di prima linea potrebbe non essere consapevole del fatto che le vittime sono spesso spaventate non solo dall'autore della discriminazione, ma anche dalle istituzioni e da un ambiente ostile;
- 3) sostenere la vittima con un'assistenza psicologica; rendere la vittima consapevole di ciò che sta accadendo nel procedimento legale, comprendendolo e mettendola in grado di partecipare attivamente;
- 4) assicurarsi che la vittima comprenda l'ammontare chiaro dei danni economici dovuti dallo Stato o dall'autore del reato attraverso la pronuncia legale, la mediazione o altre forme di giustizia riparativa.



## Attività

*Guardiamo il video e discutiamo*



<https://www.youtube.com/watch?v=PhLKuRBKLG0>

***Che ne pensate?***






Valutazione dell'argomento trattato





Con un punteggio da 1 a 4 come valutate l'argomento trattato?

1	2	3	4
Non sufficiente	Sufficiente	Buono	Ottimo



Pensate di avere appreso qualcosa di nuovo? /\_ / Si /\_ / No

Quali sono i contenuti più importanti che avete appreso da questo modulo? Scrivete le vostre riflessioni su un foglio e condividetele con gli altri.

Vorreste dare qualche suggerimento per migliorare il contenuto del modulo? Per favore annotate i vostri suggerimenti e condivideteli con gli altri.



## PRESERERE partnership:



**SEGUICI SU**



**preservere-eu-project**



## WP3 - Sviluppo del pacchetto di formazione e del kit di formazione online PRESERVERE

### Curriculum per operatori di prima linea

#### Le disposizioni della Direttiva a protezione delle Vittime

Slide 1: Copertina

Slide 2: Panoramica generale dei contenuti

Spiegazione degli argomenti che verranno affrontati:

- Definizioni comuni di vittima VS definizione di vittima nella direttiva sui diritti della vittima
- Panoramica dei principali aspetti e termini della direttiva. L'evoluzione della direttiva sui diritti delle vittime: Nuova strategia sui diritti delle vittime 2020-2025
- Come gli operatori di prima linea possono utilizzare la direttiva: come posso aiutare i miei beneficiari a usufruire della direttiva?

Slide 3: Obiettivi di apprendimento

Spiegazione degli obiettivi da raggiungere

- Comprendere il significato di vittima
- Comprendere i principali contenuti della Direttiva UE sulla protezione delle vittime
- Essere in grado di utilizzare i contenuti della direttiva nel proprio lavoro.

Slide 4: Copertina. Definizioni comuni di vittima VS definizione di vittima nella Direttiva

Slide 5: Definizione comune di vittima

Chiedere ai partecipanti di fornire la loro definizione di vittima

Slide 6: La definizione di vittima nella Direttiva

Chiedere ai partecipanti di confrontare le diverse definizioni e di esprimere la propria opinione.

Slide 7: Copertina. Panoramica dei principali aspetti e termini della direttiva sui diritti delle vittime.

L'evoluzione della direttiva sui diritti delle vittime: Nuova strategia per il diritto delle vittime 2020-2025

La [Direttiva sui diritti delle vittime](#) stabilisce norme minime sui diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato e garantisce che le persone vittime di reato siano riconosciute e trattate con rispetto. Devono inoltre ricevere un'adeguata protezione, sostegno e accesso alla giustizia. La direttiva rafforza notevolmente i diritti delle vittime e dei loro familiari all'informazione, al sostegno e alla protezione. Inoltre, rafforza i diritti processuali delle vittime nei procedimenti penali. La direttiva richiede inoltre che i Paesi dell'UE garantiscano una formazione adeguata sulle esigenze delle vittime per i funzionari che possono entrare in contatto con le vittime.

I formatori potranno trovare informazioni utili al seguente link [https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/victims-rights-eu\\_en](https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights/victims-rights-eu_en)

Slide 8: Breve quadro sinottico della direttiva sui diritti delle vittime

Slide 9: Panoramica generale della direttiva sui diritti delle vittime e obiettivi

Slide 10: Gruppi specifici da proteggere nella direttiva

Slide 11: L'attuazione della direttiva: Relazione sull'attuazione della Direttiva sui diritti delle vittime e della Rete europea sui diritti delle vittime

Slide 12: Piano di valutazione della direttiva

Slide 13: Aspetti specifici della direttiva: finalità, applicazione, ambiti.

Slide 14: elenco dei diritti tutelati dalla direttiva

Slide 15: elenco dei diritti tutelati dalla direttiva

Slide 16: elenco dei diritti tutelati dalla direttiva

Slide 17: elenco dei diritti tutelati dalla direttiva

Slide 18: elenco dei diritti tutelati dalla direttiva - in particolare i diritti dei minori

Slide 19: L'evoluzione della direttiva sui diritti delle vittime: Nuova strategia sui diritti delle vittime 2020-2025: scopi, azioni e priorità chiave

Slide 20: Copertina. Come gli operatori in prima linea possono utilizzare la direttiva: Come aiutare i miei beneficiari a beneficiare della direttiva?

Slide 21: La conoscenza della Direttiva sui diritti delle vittime non è solo una questione di cultura personale, ma è fondamentale per conoscere e comprendere tutti i diritti delle vittime. Spesso questi diritti sono così "ovvi" che è difficile capire quanto facilmente possano essere calpestati. L'elenco dei diritti specifici della direttiva consente ai beneficiari di comprendere meglio e di agire efficacemente in caso di violazione dei diritti delle vittime.

Se è stato perpetrato un caso di discriminazione e la vittima deve affrontare una causa (mediazione o qualsiasi altro procedimento), un operatore di prima linea non formato con la Direttiva sui diritti delle vittime potrebbe non essere in grado di:

- garantire un trattamento rispettoso della vittima perché potrebbe non essere in grado di comprendere correttamente le condizioni della vittima (sotto l'aspetto psicologico, umano ma anche legale);
- proteggere la vittima dalle intimidazioni provenienti dall'autore o dall'istituzione; l'operatore di prima linea potrebbe non essere consapevole del fatto che le vittime sono spesso spaventate non solo dall'autore della discriminazione, ma anche dalle istituzioni e da un ambiente ostile;
- sostenere la vittima con un'assistenza psicologica;
- rendere la vittima consapevole di ciò che sta accadendo nel procedimento legale, comprendendolo e mettendola in grado di partecipare attivamente;
- assicurarsi che la vittima comprenda l'ammontare chiaro dei danni economici dovuti dallo Stato o dall'autore del reato attraverso la pronuncia legale, la mediazione o altre forme di giustizia riparativa.

Slide 23. Attività: guardiamo il video e discutiamo.

<https://www.youtube.com/watch?v=PhLKuRBKLG0>

L'11 maggio 2020, la Commissione europea ha adottato una [Relazione sull'attuazione della direttiva sui diritti delle vittime](#). La relazione valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alle sue disposizioni.

Video (<https://www.youtube.com/watch?v=PhLKuRBKLG0>): "Visione per una revisione della direttiva sui diritti delle vittime". Il 16 novembre, Victim Support Europe e Saskia Bricmont hanno organizzato congiuntamente l'evento "Vision for a revised Victims' Rights Directive" (Visione per la revisione della direttiva sui diritti delle vittime) per lanciare ufficialmente il nuovo documento politico "National Framework for Comprehensive Victim Support" (Quadro nazionale per il sostegno globale alle vittime); una testimonianza di come il processo decisionale basato sulla pratica e sull'evidenza stia apportando miglioramenti al sistema di sostegno alle vittime in Europa.

Poiché la Commissione europea ha annunciato una possibile proposta di revisione della Direttiva sui diritti delle vittime entro marzo 2023, riteniamo che sia fondamentale cogliere l'occasione per sensibilizzare e discutere su questo tema. Questa revisione è infatti essenziale perché ha il potere di rafforzare i diritti esistenti, stabilire obblighi più chiari per gli Stati membri e nuovi diritti per le vittime.

L'evento mira a scambiare informazioni sulla strada da seguire per la proposta della Commissione europea sulla direttiva sui diritti delle vittime e su come il Parlamento europeo possa rafforzare il testo nel suo processo legislativo. L'obiettivo è anche quello di discutere le sfide e le opportunità per avere una direttiva sui diritti delle vittime completa ed efficace.

In vista di questa azione dell'UE, Victim Support Europe (VSE) chiede un cambio di passo nel modo in cui affrontiamo i diritti delle vittime. Abbiamo bisogno di un approccio a lungo termine, strategico e sistemico a tutti i diritti delle vittime. Ciò significa, in particolare, che per affrontare il bisogno di assistenza delle vittime non è sufficiente pensare al funzionamento di singole e diverse organizzazioni di assistenza. Piuttosto, ogni Paese deve affrontare la questione dalla prospettiva di un quadro di sostegno nazionale.

Per rafforzare queste ambizioni, Victim Support Europe (VSE) presenterà il suo nuovo documento politico "National framework for Comprehensive Victim Support", che mira a cambiare il modo in cui percepiamo l'impegno e le azioni a favore delle vittime, passando da un approccio a silo, in cui ogni organizzazione opera in una singola sfera e in una singola prospettiva, a uno in cui ogni entità che entra in contatto con le vittime lo fa da una prospettiva incentrata sulla vittima e sui diritti umani. Questa ricerca non vuole essere una critica a ciò che è in atto, ma mostrare quali opportunità esistono per migliorare ulteriormente il sistema di supporto dell'UE.

Leggete qui il documento programmatico National Framework for Comprehensive Victim Support: <https://victim-support.eu/publication...> Sito Europeo per il supporto alle Vittime: <https://victim-support.eu/>  
Il sito Greens/EFA: <https://www.greens-efa.eu/en/>

Slide 24: Copertina: Valutazione dell'Argomento trattato

Slide 25: Valutazione dell'Argomento trattato



# PRESERVERE

Preventing Racism and Discrimination -  
Enabling the Effective Implementation of the  
EU Anti-Racist Legal Framework

PROJECT 101049763 - CERV-2021-EQUAL

## Scenari pratici

Parte I - Curriculum per Operatori e Operatrici di prima linea

*Modulo 4*

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Directorate-General for Justice and Consumers of the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



Co-funded by the  
European Union



## Scenari Pratici

Stiamo per presentarvi tre scenari che raffigurano situazioni di discriminazione che i vostri beneficiari possono sperimentare.

Vi chiediamo di collaborare per cercare di risolvere queste situazioni alla luce dei regolamenti che abbiamo analizzato.



## Scenario numero 1

Il signor G, ghanese, si era candidato per una posizione di ingegnere nei servizi informatici. Il suo esame scritto aveva impressionato il datore di lavoro perché aveva risposto alle domande a scelta multipla raggiungendo il punteggio più alto e aveva dato risposte creative e innovative alle domande aperte. Di conseguenza, il signor G era stato invitato al colloquio orale. Quando il datore di lavoro lo vide e si rese conto che aveva la pelle nera, disse al signor G che il posto era stato assegnato. Al posto del signor G venne assunto un dipendente francese con competenze inferiori. Il datore di lavoro, il signor Y (o il personale addetto alla selezione del personale), non era contento di questa decisione, ma non voleva discutere con il direttore e quindi rinunciò a lamentarsi.





## Scenario numero 1 – domanda 1

Secondo voi ci troviamo di fronte ad un caso di discriminazione diretta o indiretta?  
Perché?



## Scenario numero 1 – Domanda 2

Secondo voi, cosa avrebbe dovuto fare il signor G., in base alla legislazione e alla giurisprudenza sull'azione specifica che avete appreso nei moduli 2 e 3?



## Scenario numero 1 – Domanda 3

Cosa avreste fatto voi in quanto professionisti se Mr. G avesse chiesto un vostro intervento?



## Scenario numero 2

La signora A è una persona di etnia rom che non sa leggere né scrivere l'inglese, ma sa leggere e scrivere l'italiano e parla correntemente sia l'italiano che l'inglese. Si è candidata per un posto di personal trainer in una palestra in Italia. Durante il colloquio, il datore di lavoro, sapendo che la signora A è di etnia rom, le ha chiesto di sostenere un test scritto in inglese, che non ha superato. Non ha quindi ottenuto il lavoro. La signora A ha parlato dell'accaduto a un'amica, che le ha suggerito di rivolgersi a un avvocato o a un sindacato di cittadini rom.



## Scenario numero 2 – Domanda 1

Secondo voi ci troviamo di fronte ad un caso di discriminazione diretta o indiretta?  
Perché?



## Scenario numero 2 – Domanda 2

Secondo voi, cosa avrebbe dovuto fare la signora A., in base alla legislazione e alla giurisprudenza sull'azione specifica che avete appreso nei moduli 2 e 3?



## Scenario numero 2 – Domanda 3

Cosa avreste fatto voi in quanto consulenti di sindacato se la signora A si fosse rivolta a voi lamentandosi per l'accaduto?



## Scenario numero 3

Un'azienda offre ai propri dipendenti la possibilità di candidarsi per un posto di lavoro interno. Solo i dipendenti con titoli di studio conseguiti presso università del Regno Unito possono candidarsi. Questo esclude le persone che hanno conseguito la laurea in un altro Paese dal candidarsi al ruolo. Il signor J è un dipendente molto qualificato che ha conseguito la laurea in un'università greca; pertanto non può candidarsi per l'auspicato posto di lavoro interno. Il sindacato dei lavoratori interni ha avvertito il datore di lavoro del rischio di discriminazione indiretta.





## Scenario numero 3 – Domanda 1

Secondo voi ci troviamo di fronte ad un caso di discriminazione? Si tratta di discriminazione diretta o indiretta?  
Perché?



## Scenario numero 3 – Domanda 2

Come vi sareste comportati se foste stati membri di un sindacato interno di lavoratori?



## Scenario numero 3 – Domanda 3

Come vi sareste comportati nei panni dell'impiegato?




Tipo di attività: Debriefing e Riflessione

Domande: Riflettete nuovamente sui casi discussi.

Cosa avete appreso dalle esperienze vissute con persone vittime di discriminazione?



## PRESERERE partnership:



**SEGUICI SU**



**preservere-eu-project**



## WP3 - Sviluppo del pacchetto formativo e del kit di formazione online PRESERVERE Curriculum per operatori di prima linea

### Scenari concreti

#### Implementazione:

*Gli scenari proposti in queste diapositive sono un'aggiunta agli scenari già presentati negli argomenti precedenti. Possono tuttavia essere utili per condurre una riflessione di gruppo con i partecipanti.*

Spiegate il significato degli scenari concreti. Dovrebbero servire come sintesi delle conoscenze acquisite negli argomenti precedenti, in modo pratico e basato su esercizi.

Nel nostro caso, i tre scenari saranno utili per verificare se i partecipanti sono in grado di capire quando una determinata situazione è caratterizzata o meno da discriminazione e, in tal caso, se è diretta o indiretta.

Per ogni scenario, ai partecipanti vengono poste tre domande - le risposte suggerite sono riportate nelle note delle slide

Slide 1: Copertina

#### Slide 2: **Presentazione del 1° scenario**

Il signor G, ghanese, si è candidato per una posizione di ingegnere nei servizi informatici. Il suo esame scritto ha impressionato il datore di lavoro perché ha risposto alle domande a scelta multipla raggiungendo il punteggio più alto e ha dato risposte creative e innovative alle domande aperte. Di conseguenza, il signor G è stato invitato al colloquio orale. Quando il datore di lavoro lo vide e si rese conto che aveva la pelle nera, disse al signor G che il posto era stato assegnato. Al posto del signor G è stato assunto un dipendente francese con competenze inferiori. Il collega Y (o il personale addetto alla selezione del personale) non era contento di questa decisione, ma non voleva discutere con il direttore e quindi non si è lamentato.

Slide 3: **Domanda 1:** Secondo voi, si tratta di un episodio di discriminazione diretta o indiretta? Perché?

**Risposta suggerita:** Si tratta di un caso di discriminazione diretta, perché il signor G è stato trattato meno favorevolmente di un altro dipendente a causa della sua nazionalità o etnia.

Slide 4: **Domanda 2:** Cosa pensate che avrebbe dovuto fare il signor G, in base alla legislazione e alla giurisprudenza sull'azione specifica che avete appreso nei moduli 1, 2 e 3?

**Risposta suggerita:** Il signor G dovrebbe presentare un reclamo al datore di lavoro segnalando la discriminazione subita ed eventualmente rivolgersi a un avvocato o a un sindacato.

Il signor G potrebbe anche cercare una linea di assistenza in materia di discriminazione per ottenere un buon consiglio.

Slide 5: **Domanda 3:** Cosa avreste potuto fare nel vostro ruolo di professionisti se il signor G. vi avesse chiesto aiuto?

**Risposta suggerita:** Avrei approfondito il caso con il signor G e, una volta stabilito che era stato discriminato, gli avrei suggerito di contattare il sindacato per una mediazione o di rivolgersi a un avvocato per intraprendere un'azione legale.

#### Slide 6: **Presentazione del 2° scenario**

La signora A è una donna rom che non sa leggere né scrivere l'inglese, ma sa leggere e scrivere l'italiano e parla correntemente sia l'italiano che l'inglese. Si è candidata per un posto di personal trainer in una palestra in Italia. Durante il colloquio, il datore di lavoro, sapendo che la signora A è di etnia rom, le ha chiesto di sostenere un test scritto in inglese che non ha superato. Non ha quindi ottenuto il lavoro. La signora A ha parlato dell'accaduto con un'amica che le ha suggerito di rivolgersi a un avvocato o a un sindacato di cittadini rom.

Slide 7: **Domanda 1:** Secondo voi, si tratta di un episodio di discriminazione diretta o indiretta? Perché?

**Risposta suggerita:** Questo caso potrebbe nascondere un esempio di discriminazione indiretta perché il datore di lavoro ha richiesto una competenza che, per la posizione richiesta, non è strettamente necessaria, a meno che non sia in grado di dimostrare che la conoscenza della lettura e della scrittura dell'inglese è un "requisito professionale effettivo" per la posizione offerta. E che la signora A non avrebbe potuto svolgere efficacemente le sue mansioni senza tale competenza.

Slide 8: **Domanda 2:** Cosa pensate che avrebbe dovuto fare la signora A, in base alla legislazione e alla giurisprudenza sull'azione specifica che avete appreso nei moduli 1, 2 e 3?

**Risposta suggerita:** La signora A avrebbe dovuto presentare un reclamo per la prova scritta, sostenendo che non era necessaria in considerazione del lavoro per cui si era candidata (istruttore di palestra per italiani).

In una seconda fase, avrebbe dovuto rivolgersi a un avvocato o a un sindacato.

Slide 9: **Domanda 3:** Se foste un consulente sindacale, cosa fareste se la signora A si rivolgesse a voi per presentare un reclamo?

**Risposta suggerita:** Cercherei di contattare il datore di lavoro e di far capire che il comportamento dell'azienda discrimina la signora A e cercherei di capire le ragioni della restrizione.

Cercherei di trovare un dialogo con il datore di lavoro per chiarire le ragioni della restrizione e chiarire che il comportamento può costituire una discriminazione indiretta.

Nel peggiore dei casi, scriverei una lettera formale al datore di lavoro esponendo i fatti e avvertendolo delle conseguenze della discriminazione.

#### Slide 10: **Presentazione del 3° Scenario**

Un'azienda offre ai propri dipendenti la possibilità di candidarsi per un posto di lavoro interno. Solo i dipendenti con titoli di studio conseguiti presso università del Regno Unito possono candidarsi. Questo esclude le persone che hanno conseguito la laurea in un altro Paese dal candidarsi per il ruolo. Il signor J è un dipendente molto qualificato che ha conseguito la laurea in un'università greca; pertanto non può candidarsi per l'auspicato posto di lavoro interno. Il sindacato dei lavoratori interni ha avvertito il datore di lavoro del rischio di discriminazione indiretta.

Slide 11: **Domanda 1:** Secondo voi, si tratta davvero di un caso di discriminazione? Se sì, è diretta o indiretta? Perché?

**Risposta suggerita:** Potrebbe trattarsi di un caso di discriminazione indiretta, anche se in questo caso il datore di lavoro potrebbe avere ragioni giustificabili per adottare questa politica. Ad esempio, potrebbe essere difficile o poco pratico per l'azienda verificare la qualità e la pertinenza delle qualifiche non britanniche.

Slide 12: **Domanda 2:** Cosa fareste se foste componenti del sindacato dei lavoratori interni?

**Risposta suggerita:** Sugerirei all'azienda di adottare un approccio proattivo specificando le ragioni della restrizione per ridurre il rischio di discriminazione illegale.

Slide 13: **Domanda 3:** Cosa vi comportereste nei panni di Mr J?

**Risposta suggerita:** Parlerei con il mio principale chiedendogli le ragioni della restrizione e se non ritengo che la questione sia stata affrontata, potrei presentare un reclamo al tribunale per discriminazione illegale.

Slide 14: Debriefing

Domande: Riflettete nuovamente sui casi discussi. Quali insegnamenti abbiamo tratto dalle nostre esperienze nel trattare con persone soggette a discriminazione?

Ovviamente, è molto importante valorizzare anche le risposte che non rispondono direttamente alle domande proposte, ma che aprono ad altri scenari, purché siano in relazione con gli argomenti trattati.





# PRESERVERE

Preventing Racism and Discrimination -  
Enabling the Effective Implementation of the  
EU Anti-Racist Legal Framework

PROJECT 101049763 - CERV-2021-EQUAL

## Riferimento al diritto dell'UE nei tribunali nazionali, nelle istituzioni e nella pratica quotidiana

Parte I - Curriculum per Professionista legali  
*Modulo 1*

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Directorate-General for Justice and Consumers of the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



Co-funded by the  
European Union



# Contenuti del modulo



Il principio di supremazia del diritto comunitario: teoria e pratica



Il Quadro legislativo europeo sull'anti-discriminazione



Caso di studio pratico



# Il principio di supremazia del diritto comunitario



Cosa prevede il  
**principio di  
supremazia** del  
diritto dell'UE?



# Il principio di supremazia del diritto comunitario

- Non si tratta di supremazia "gerarchica" : la validità del diritto nazionale non dipende dalla sua conformità al diritto dell'UE.

≠

- Obbligo di **astenersi dall'adozione** di leggi in contrasto con il diritto dell'UE
- **Dovere di modificare** leggi incoerenti col diritto UE
- **Annullamento** delle disposizioni nazionali contrastanti ►  
inapplicabili



# Il principio di supremazia del diritto comunitario

## ***Costa contro ENEL***

- L'avvocato Costa, ritenendosi leso dalla nazionalizzazione dei mezzi di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica in Italia, si rifiutò di pagare un'esigua bolletta alla nuova impresa (ENEL) sostenendo che la legge di nazionalizzazione era contraria ad alcune disposizioni del Trattato di Roma.
- La nazionalizzazione del fornitore di energia era compatibile con il diritto dell'UE?
- Legislazione italiana approvata dopo l'adesione dell'Italia alla CEE
- **Priorità del diritto dell'UE o del diritto nazionale?**
- **Guida alla Corte costituzionale italiana**



# Sentenza Costa contro ENEL: Motivazione

- “A differenza dei trattati internazionali ordinari, il Trattato CEE ha creato un proprio ordinamento giuridico che[...] è divenuto parte integrante degli ordinamenti giuridici degli Stati membri e che i loro tribunali sono tenuti ad applicare. [...] gli Stati membri hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani, e creato quindi un complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi”.
- L'integrazione nel diritto di ciascuno Stato membro di norme che promanano da fonti comunitarie, e più in generale lo spirito e i termini del Trattato, hanno per corollario l' **impossibilità per gli Stati di far prevalere, contro un ordinamento giuridico da essi accettato a condizione di reciprocità, un provvedimento unilaterale ulteriore**”.



# Sentenza Costa contro ENEL: Motivazione

- “[...] Il diritto nato dal trattato non potrebbe, in ragione appunto della **sua specifica natura**, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa comunità”.



# Il principio di supremazia del diritto comunitario

→ **Coerenza, unità, efficacia del diritto dell'UE**

- **Garantisce l'uniformità di applicazione del diritto dell'UE – ruolo della Corte di giustizia**
- **Impedisce agli Stati membri di perseguire una legislazione di interesse personale**
  - **Garantisce i diritti del trattato della libera circolazione a disposizione di tutti i cittadini dell'UE**

→ **Trasformare l'UE da "internazionale" a "costituzionale"**





# La supremazia nei Trattati

## Articolo 4 (3) TUE

Gli Stati membri **adottano ogni misura di carattere generale o particolare** atta ad assicurare l'esecuzione degli **obblighi derivanti dai trattati** o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.

Gli Stati membri **facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti** e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

## Dichiarazione 17 del trattato di Lisbona sul primato

La conferenza ricorda che, **per giurisprudenza costante** della Corte di giustizia dell'Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei trattati **prevalgono** sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza.



# UE anti-discriminazione: **Diritto Primario**

## TFUE

Articolo 10 TFUE: disposizione che impone a tutte le istituzioni dell'UE di adoperarsi per eliminare la discriminazione.

Articolo 19 TFUE: potere alle istituzioni UE nel “prendere le opportune iniziative per combattere le discriminazioni basate su sesso, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale”.

Articolo 67, paragrafo 3: prevenzione e lotta alla criminalità, al razzismo e alla xenofobia

## TUE

Articolo 2 TUE: “rispetto per la dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, lo stato di diritto e rispetto dei diritti umani, inclusi i diritti delle persone appartenenti a minoranze”

Articolo 3 TUE: lotta all'esclusione sociale e alla discriminazione

## Carta UE

Articolo 21: diritto autonomo alla non discriminazione nell'attuazione del diritto dell'UE

di portata più ampia rispetto ai motivi per i quali l'UE può legiferare contro la discriminazione ai sensi dell'articolo 19 del TFUE

non richiede l'esercizio di un altro diritto affinché la disposizione abbia effetto

# Antidiscriminazione dell'UE: **Diritto Secondario**

Direttiva del Consiglio  
2000/43/CE  
**"Direttiva  
sull'uguaglianza  
razziale"**


Direttiva 2012/29/UE  
**"Direttiva sui diritti delle  
vittime"**

Direttiva del Consiglio  
2000/78/CE  
**"Direttiva sulla parità  
occupazionale"**

Decisione quadro  
2008/913/GAI del  
Consiglio  
**"Decisione quadro sulla  
lotta al razzismo e alla  
xenofobia"**



# Rapporti tra diritto primario e diritto derivato

- Alle istituzioni dell'UE sono esplicitamente concessi poteri dai trattati dell'UE → azioni per combattere la discriminazione + azioni legislative per garantire un elevato livello comune di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri
- 
- Tutta la legislazione e le politiche dell'UE adottate devono rispettare le disposizioni della Carta, ad es. le Direttive
  - **Causa C-236/09 Test-Achats e altre**: la validità della disposizione della direttiva deve essere valutata alla luce delle pertinenti disposizioni della Carta, poiché i considerando di tale direttiva facevano espresso riferimento alla Carta



# Il quadro giuridico UE contro la discriminazione

## Attuazione ed Efficacia

Perché Direttive e non Regolamenti?

Quale differenza per gli Stati membri?



# Il quadro giuridico UE contro la discriminazione

## Attuazione ed Efficacia

- Cosa succede se gli Stati membri non recepiscono una direttiva? O se recepiscono erroneamente una direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale?



**Il principio dell'effetto diretto come opzione per l'individuo?**



# Il quadro giuridico UE contro la discriminazione

## Attuazione ed Efficacia

- Capacità di far sorgere diritti per gli individui che possono far valere nei loro tribunali nazionali (*Van Gend en Loos*)
- Efficacia diretta per le Direttive?
  - Van Duyn v Home Office, ha confermato che le direttive possono avere effetto diretto
  - Le direttive con efficacia diretta devono essere **sufficientemente chiare, precise, incondizionate e il termine per l'attuazione è scaduto.**
  - Le direttive possono essere invocate solo **verticalmente contro lo stato o un'autorità pubblica** (*Marshall v Southampton Area Health Authority*)
  - **Cosa succede se un individuo vuole far valere i propri diritti inclusi in una Direttiva nei confronti di una parte privata, ad es. un datore di lavoro privato?**



# Il quadro giuridico UE contro la discriminazione

## Principio dell'effetto diretto

**Caso di studio: valutare se le seguenti disposizioni (1) possono avere effetto diretto e (2) il destinatario del reclamo, (3) perché un privato dovrebbe cercare di far rispettare queste disposizioni utilizzando l'effetto diretto?**

- Articolo 6 Direttiva 76/207/CEE del Consiglio  
"Gli Stati membri introducono nei loro ordinamenti giuridici nazionali le misure necessarie per consentire a tutte le persone che si ritengono lese per la mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 di far valere le proprie pretese per via giudiziaria processo previo eventuale ricorso ad altre autorità competenti".
- Art 255 CE:  
"Ogni cittadino dell'Unione ha diritto di accesso... fatti salvi i principi e le condizioni da definire"






# Il quadro giuridico UE contro la discriminazione

## Principio dell'effetto diretto

### Punti da considerare per la risposta:

Criteri di efficacia diretta delle direttive dinanzi ai giudici nazionali:

- Precisione e chiarezza
- Incondizionate
- Il termine per l'attuazione è scaduto
- Le direttive possono avere **efficacia diretta solo verticalmente** (Stato e autorità pubbliche)




Effetto diretto verticale = 

Effetto diretto orizzontale = 



## PRESERERE partnership:



SEGUICI SU



preservere-eu-project



PARTE I Tema 1 - Affidamento al diritto dell'UE nei tribunali nazionali, nelle istituzioni e  
nella pratica quotidiana

TESTO

→ **Slide n. 1: Contenuti del modulo**

Illustrare i contenuti del modulo ai professionisti del settore legale come mostrato nelle slide:

- Il principio di supremazia del diritto comunitario: Teoria e Pratica
- Il Quadro legislativo europeo sull'anti-discriminazione, con un focus sulle politiche anti-discriminatorie
- Caso di studio pratico

→ **Slide n. 3: Il principio di supremazia del diritto comunitario**

Domanda al gruppo: Cosa prevede il principio di supremazia del diritto comunitario? Cosa conoscete?

Risposte possibili:

- **La normativa EU prevale in un possibile conflitto tra diritto comunitario e diritto nazionale**
- È un diritto più alto
- Obbliga tutti gli stati membri a seguire il diritto comunitario
- Supremazia significa che gli stati membri conferiscono il loro potere legislativo all'UE

Domanda seguente: Chi ha la responsabilità di dare effetto alla supremazia della normativa EU a livello nazionale?

Risposte possibili:

- Aziende
- Individui
- Il governo

- I tribunali: 1. Interpretando la normativa nazionale in accordo con la normativa EU e 2. Quando non possibile, disapplicando la normativa nazionale in contrasto con la normativa EU.
- Il ramo legislativo del governo, il Parlamento quando redige una nuova legislazione e/o modifica la legislazione esistente

Domanda seguente: quali tipi di strumenti giuridici dell'UE dovrebbero seguire gli Stati membri?

Trattati, Regolamenti, Direttive (spiegare le differenze)

#### → Slide n. 4: Il principio di supremazia del diritto comunitario

Facendo riferimento alle risposte fornite nelle slide precedenti, spiegare quanto segue nella slide 4:

- non necessariamente da considerare come una supremazia "gerarchica", nel senso che la validità del diritto nazionale dipenderebbe dalla sua conformità al diritto dell'UE.
- Ad esempio, mentre il principio di supremazia impone al legislatore nazionale l'obbligo di astenersi dall'adottare leggi incompatibili con il diritto dell'Unione e il dovere di modificare le leggi incoerenti, esso non rende automaticamente invalide o inesistenti tali misure nazionali contrastanti.
- la supremazia impone a tutte le autorità nazionali l'obbligo di «mettere da parte le misure nazionali contrastanti» e renderle inapplicabili
- Il principio di supremazia dell'UE incide solo sull'applicabilità della disposizione nazionale in conflitto, non sulla sua validità, sulla quale l'UE non ha direttamente voce in capitolo.
- QUINDI > sebbene gli Stati siano liberi di decidere come dare attuazione agli obblighi derivanti dai trattati internazionali nel loro ordinamento giuridico interno e se concedere o meno la priorità, il Trattato UE non lascia, secondo la Corte, agli Stati membri tale libertà.

#### → Slide n. 5: Il principio di supremazia del diritto comunitario

Ponete la domanda: Come è stata creata la supremazia del diritto dell'UE? È espressamente dichiarato nei trattati dell'UE?

Risposta: Si tratta di un **principio giurisprudenziale**, non espressamente affermato da nessuna parte nei Trattati.

Spiegare i fatti della causa *Costa contro ENEL* che ha sancito il principio.

→ **Slides n. 6 e 7: Sentenza *Costa contro ENEL***

ESERCIZIO: Leggi i paragrafi della sentenza e discuti quale pensi sia la logica alla base del principio di supremazia secondo la Corte di giustizia dell'UE

[Puoi scrivere i punti importanti della discussione su una lavagna a fogli mobili, ad es. caratteristiche uniche dell'UE, adesione volontaria, pietra angolare del diritto dell'UE, funzionalità ecc.]

→ **Slide n. 8: Il principio di supremazia del diritto comunitario**

Questa slide riassume la logica alla base dell'esistenza del principio di supremazia discusso in precedenza.

Potete spiegare quanto segue:

- Le ragioni per cui il diritto dell'UE dovrebbe avere la precedenza: la coerenza, l'unità e l'efficacia del diritto dell'UE.

-Sebbene la Corte non sembri avere una visione teorica complessiva del primato, ciò che conta di più è che il diritto dell'UE sia effettivamente applicato, che gli Stati membri non possano farla franca in caso di inosservanza e che i singoli non siano colpiti in modo diseguale da tale inosservanza (come dal principio di non discriminazione di cui all'articolo 18 TFUE).

→ **Slide n. 9: Supremazia nei Trattati?**

Il principio è espressamente menzionato nei Trattati? No, ma la Corte di giustizia ha più volte ritenuto che il primato del diritto dell'Unione fosse implicito nell'obbligo imposto agli Stati membri dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Inoltre: Post-Lisbona: la supremazia del diritto dell'Unione sul diritto nazionale è affermata in una Dichiarazione (n. 17) allegata al Trattato di Lisbona. Ciò ribadisce la dottrina come affermato dalla Corte e come mostrato.

**→ Slide n. 10: UE contro la discriminazione: diritto primario****Spiegare quanto segue per il TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UE (TFUE)**

Il quadro giuridico contro la discriminazione nell'UE deriva da molteplici fonti, tra cui la legislazione primaria e secondaria, nonché i principi generali del diritto dell'UE in materia di non discriminazione e uguaglianza e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE.

I principi di uguaglianza e non discriminazione sulla base dell'origine etnica e razziale sono ampiamente disciplinati dalle disposizioni del trattato del diritto primario dell'UE.

- L'articolo 10 del TFUE ha introdotto una nuova disposizione significativa che impone a tutte le istituzioni dell'UE di adoperarsi per eliminare la discriminazione.

L'articolo 19 del TFUE conferisce specificamente alle istituzioni dell'UE il potere di "prendere le misure appropriate per combattere la discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale".

Anche la parte del trattato dedicata allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia fa un importante riferimento alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia come uno degli obiettivi dell'Unione, particolarmente rilevante per le misure adottate in materia penale e di sicurezza.

**Spiegare quanto segue per il TRATTATO SULL'UE (TUE):**

il TUE fa inoltre esplicito riferimento alla tutela degli individui contro varie forme di discriminazione e al diritto all'uguaglianza

L'articolo 2 TUE stabilisce i valori fondanti dell'UE

L'articolo 3 TUE definisce gli obiettivi dell'Unione, compresa la lotta all'esclusione sociale e alla discriminazione

**Spiegare quanto segue per la CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI dell'UE:**

la Carta dei diritti fondamentali ha lo stesso valore giuridico del resto dei Trattati

L'articolo 21 prevede un diritto autonomo alla non discriminazione nell'attuazione del diritto dell'UE

→ questo è di portata più ampia rispetto ai motivi per i quali l'UE può legiferare contro la

discriminazione ai sensi dell'articolo 19 del TFUE e, a differenza dell'articolo 14 della CEDU, non richiedono l'esercizio di un altro diritto affinché la disposizione abbia effetto.

→ **Slide n. 11: UE contro la discriminazione: diritto primario**

**Passare alla legislazione secondaria. Illustrare brevemente i seguenti strumenti di diritto secondario.**

Direttiva sull'uguaglianza razziale: la direttiva sull'uguaglianza razziale stabilisce il quadro per combattere la discriminazione specificamente fondata sulla razza o sull'origine etnica derivante da comportamenti direttamente o indirettamente discriminatori, compresi atti e omissioni. La direttiva sull'uguaglianza razziale fornisce protezione contro tale discriminazione in un'ampia gamma di settori, compreso quello del lavoro e dell'occupazione.

Direttiva sui diritti delle vittime: la direttiva sui diritti delle vittime mira a garantire che le vittime di reato ricevano informazioni, sostegno e protezione adeguati e possano partecipare a procedimenti penali ovunque nell'UE si sia verificato il danno. Questa direttiva è considerata un importante passo avanti, poiché le vittime hanno costituito per anni la "parte dimenticata" del sistema di giustizia penale.

Direttiva sulla parità in materia di occupazione: la direttiva sulla parità in materia di occupazione attua la parità di trattamento in materia di occupazione e impiego, escludendo dalla sua tutela i motivi di genere e di razza. Pertanto, contrariamente alla direttiva sull'uguaglianza razziale, l'ambito di applicazione materiale della direttiva sull'uguaglianza in materia di occupazione è limitato al lavoro e all'occupazione, pur mirando a migliorare le opportunità di lavoro per una più ampia gamma di gruppi di persone, comprese le persone con disabilità.

Decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia: lo scopo della decisione quadro è garantire che talune gravi manifestazioni di razzismo e xenofobia (compresa l'istigazione, il favoreggiamento o il favoreggiamento nella commissione di tali reati) costituiscano un reato in tutti i paesi dell'UE e siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

**→ Slide n. 12: Rapporti tra diritto primario e diritto derivato****Spiegare quanto segue sulla relazione tra diritto primario e secondario**

- Alle istituzioni dell'UE sono esplicitamente concessi poteri dai trattati dell'UE (diritto primario) per intraprendere le azioni appropriate per combattere la discriminazione e/o adottare leggi per garantire un elevato livello comune di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri (diritto secondario).

- tutta la legislazione e le politiche dell'UE adottate devono essere conformi alle disposizioni della Carta, comprese le direttive

**Esempio:** causa C-236/09 *Test-Achats e Altri*, la validità della disposizione in questione (articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/113) deve essere valutata alla luce delle pertinenti disposizioni della Carta, poiché i considerando di tale Direttiva si richiamano espressamente alla Carta.

**→ Slide n. 13: Quadro giuridico dell'UE contro la discriminazione. Attuazione ed efficacia?****Perché Direttive e non Regolamenti?****Farebbe qualche differenza per gli Stati membri?**

**Regolamento:** di applicazione generale, vincolante in ogni sua parte e direttamente applicabile. Devono essere rispettati integralmente da coloro ai quali si applicano (persone private, Stati membri, istituzioni dell'Unione). I regolamenti sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri non appena entrano in vigore e non devono essere recepiti nel diritto nazionale.

**Direttive:** Le direttive sono vincolanti, quanto al risultato da raggiungere, per gli Stati membri ai quali sono rivolte, ma lasciano alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi. I legislatori nazionali devono adottare un atto di recepimento o una "misura nazionale di attuazione" per recepire le direttive e allineare il diritto nazionale ai loro obiettivi.



**→ Slide n. 14: Quadro giuridico dell'UE contro la discriminazione. Attuazione ed efficacia**

**Cosa succede se gli Stati membri non recepiscono una direttiva? O se recepiscono erroneamente una direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale?**

- Possibili risposte: responsabilità dello Stato (individui vs Stato membro a livello nazionale), procedura di infrazione (Commissione vs Stati membri a livello UE).

**Il principio dell'effetto diretto come opzione per l'individuo?**

**→ Slide n. 15: Effetto Diretto**

**→ Capacità di far sorgere diritti per i singoli che possono far valere nei loro tribunali nazionali (in primo luogo, con sede in Van Gend en Loos)**

**Nota importante per il formatore:**

La dottrina dell'effetto diretto integra la dottrina della supremazia del diritto dell'UE. **Spiegare l'importanza del principio dell'effetto diretto.**

- Sebbene la Corte di giustizia europea sia la corte suprema in tale sistema, anche i tribunali di grado inferiore – i tribunali nazionali – devono essere in grado di applicare il diritto dell'UE. In particolare, laddove il diritto nazionale conferisca diritti inferiori rispetto al diritto dell'UE, è fondamentale che un richiedente possa far valere i propri diritti dell'Unione dinanzi ai tribunali nazionali. L'uniformità nella tutela dei diritti richiede che i cittadini di diversi Stati membri possano cercare di realizzare i propri diritti. Il miglior organismo per aiutare i singoli cittadini sono i loro tribunali nazionali.

→ Effetto diretto per le direttive?

**Nota importante per il formatore:**

L'efficacia diretta non dovrebbe costituire un problema, in quanto dovrebbe essere possibile invocare la misura nazionale di attuazione dinanzi a un giudice nazionale. **Ma la misura di attuazione può essere viziata o inesistente. La Corte di giustizia ha quindi riconosciuto che in determinate**

**circostanze una direttiva può avere effetto diretto.** In origine si riteneva che le direttive non potessero avere efficacia diretta in quanto «una direttiva è vincolante quanto al risultato da raggiungere, ma lascia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi». Ma **il caso Van Duyn ha confermato che le direttive possono avere efficacia diretta.**

Contesto del caso *Van Duyn contro Home Office*: il governo del Regno Unito stava tentando di escludere van Duyn, una cittadina olandese, dall'UE a causa della sua appartenenza a un'organizzazione "indesiderabile". La questione era se la Van Duyn potesse chiedere di applicare direttamente la direttiva 64/221.

→ Van Duyn ha contestato la decisione del Regno Unito di rifiutare il suo ingresso, cercando di basarsi su una direttiva che stabiliva che qualsiasi restrizione alla libera circolazione per motivi di ordine pubblico doveva basarsi esclusivamente sulla condotta personale dell'individuo.

La corte di giustizia ha ritenuto che essa potesse invocare la direttiva dinanzi al giudice nazionale, stabilendo così il principio dell'efficacia diretta delle direttive. Le direttive con efficacia diretta devono essere **sufficientemente chiare, precise, incondizionate e deve essere scaduto il termine per l'attuazione.**

→ **Le direttive possono essere invocate solo verticalmente contro lo stato o un'autorità pubblica** (Marshall contro Southampton Area Health Authority). "Ne consegue che una direttiva non può di per sé imporre obblighi a un privato e che una disposizione di una direttiva non può essere fatta valere nei confronti di tale persona".

### **Nota importante per il formatore:**

Il diritto relativo all'efficacia diretta delle direttive traccia una netta distinzione tra i casi in cui il richiedente cerca di far rispettare una direttiva nei confronti di uno Stato membro e quelli in cui l'esecuzione è richiesta nei confronti di un privato. In quest'ultima situazione una direttiva non può avere effetto diretto, mentre un articolo del trattato, un regolamento o una decisione sì.

Cosa succede se un individuo vuole far valere i propri diritti nei confronti di una parte privata, ad es. un datore di lavoro privato? L'effetto diretto non può essere utilizzato. Possono essere disponibili altri metodi, ad es. la procedura di responsabilità dello Stato.

**→ Slide n. 16: Principio dell'effetto diretto**

**Caso di studio: valutare se le seguenti disposizioni (1) possono avere effetto diretto e (2) il destinatario del reclamo, (3) perché un privato deve cercare di far rispettare queste disposizioni utilizzando l'effetto diretto?**

**Articolo 6 Direttiva 76/207/CEE** del Consiglio, del 9 febbraio 1976, concernente l'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro → **Gli Stati membri introducono nei loro ordinamenti giuridici nazionali le misure necessarie per consentire a tutte le persone che si ritengono lese per la mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 di far valere le loro pretese per via giudiziaria dopo l'eventuale ricorso ad altre autorità competenti.**

**Istruzioni per il formatore:** Questa disposizione è stata discussa nel caso di: *Marshall contro Southampton Area Health Authority*

Il provvedimento era chiaro, preciso, incondizionato ed era scaduto il termine per l'attuazione: poteva essere fatto valere nei confronti di un ente pubblico quale l'Azienda Sanitaria. Tuttavia, l'effetto orizzontale di una direttiva è stato negato.

**Art 255 CE: «ogni cittadino dell'Unione ha diritto di accesso (...) fatti salvi i principi e le condizioni da definire»**

**Istruzioni per il formatore:** Questa disposizione è stata discussa nella causa: *Petrie contro Commissione*

Il provvedimento era chiaro, preciso, **NON** incondizionato. NON potrebbe avere effetto diretto. Tuttavia, se fosse disponibile l'effetto diretto, sarebbe possibile invocarlo sia contro un soggetto privato che pubblico (effetto diretto verticale e orizzontale).

**→ Slide n. 17: Punti da considerare per la risposta**

**Chiaro e preciso:** il testo (e il diritto che veicola) deve essere chiaro e univoco

**Incondizionato:** non richiede alcun intervento giudiziario: le disposizioni che sono condizionate - nel senso che conferiscono un potere discrezionale a un terzo (Stato membro o Commissione) - sarebbero escluse dall'aver efficacia diretta, poiché il giudice nazionale non può usurpare tale potere discrezionale.

### **Il termine per l'attuazione è scaduto**

**Le direttive possono avere efficacia diretta solo verticalmente (Stato e autorità pubbliche):** ad es. enti incaricati dallo Stato di fornire un pubblico servizio; prestare quel servizio sotto il controllo dello Stato; disporre di poteri speciali per fornire tale servizio, oltre a quelli normalmente applicabili nei rapporti tra privati.



# PRESERVERE

Preventing Racism and Discrimination -  
Enabling the Effective Implementation of the  
EU Anti-Racist Legal Framework

PROJECT 101049763 - CERV-2021-EQUAL

## Le disposizioni della Direttiva sull'uguaglianza razziale

Parte I - Curriculum per Professionista legali

*Modulo 2*

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Directorate-General for Justice and Consumers of the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



Co-funded by the  
European Union



# Obiettivi del modulo



Fornire una panoramica dei termini e delle disposizioni principali della Direttiva sull'uguaglianza razziale



Identificare alcuni dei più importanti casi giurisprudenziali in relazione alla Direttiva



Applicare le conoscenze acquisite a scenari pratici, al fine di osservare come la legge si applicherebbe nella pratica



# Direttiva sull'uguaglianza razziale

**Direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.**

- Procedure d'infrazione per mancata attuazione?
- Attuazione del **principio della parità di trattamento**



**Quali sono alcuni esempi di discriminazione per motivi di razza e/o etnia?**



## Direttiva sull'uguaglianza razziale: chi è protetto?

- «[...] il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica» (articolo 2, paragrafo 1)
  - Tutte le **persone fisiche** e tutte le **persone giuridiche**, compresi i cittadini di paesi terzi
  - "**origine razziale o etnica**" non definita nella direttiva
    - 'razza' → le caratteristiche esteriori di una persona, come il colore della pelle
    - 'etnia' → lingua, religione, cultura, costumi sociali, tradizioni
- **Certezza giuridica?**
  - **Definizioni inclusive e applicazione estesa della direttiva?** (*Causa C-83/14, CHEZ Razpredelenie Bulgaria*)
  - **L'approccio della Commissione?**







## Direttiva sull'uguaglianza razziale: **chi non è protetto?**

«La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e alla residenza di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.» Articolo 3, paragrafo 2

- **Causa C-668/15, *Jyske Finans***
  - Rifiuto di attribuire alcun significato alle sovrapposizioni tra origine etnica e nazionalità
- **Causa C-54/07, *Feryn***
  - Non è necessario che esista una vittima identificabile perché un caso venga portato in tribunale
  - “Il fatto che un datore di lavoro dichiari pubblicamente che non assumerà dipendenti di una certa origine etnica o razziale, cosa che è chiaramente suscettibile di dissuadere fortemente alcuni candidati dal presentare la loro candidatura e [...] ostacolare il loro accesso al mercato del lavoro, costituisce diretta discriminazione”



## Direttiva sull'uguaglianza razziale: **chi non è protetto?**

→ Un rifugiato o un richiedente asilo potrebbe invocare questa direttiva per denunciare di essere stato discriminato?

### **Nazionalità ≠ Correlazione tra un rifugiato/richiedente asilo e la sua etnia?**

- *The Equality Ombudsman contro Skarets Fastigheter Aktiebolag* (caso della Corte d'appello svedese)
  - stretta correlazione tra una persona che è un rifugiato/richiedente asilo e la sua etnia



# Direttiva sull'uguaglianza razziale: **Aree coperte?**

Condizioni per l'accesso al lavoro subordinato e autonomo (assunzione e promozione della potenziale vittima).

Accesso a tutti i tipi e tutti i livelli di orientamento e formazione professionale, compresa l'esperienza pratica di lavoro.

Impiego e condizioni di lavoro, inclusi licenziamenti e retribuzione.

Appartenenza e coinvolgimento in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro.

Protezione sociale, compresa la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria.

Istruzione.

Accesso e fornitura di beni e servizi a disposizione del pubblico, compresi gli alloggi.

# Direttiva sull'uguaglianza razziale: **divieti**



*Discriminazione diretta*

*Discriminazione indiretta*

*Molestie*



# Direttiva sull'uguaglianza razziale: **divieti** **Discriminazione diretta**

*«Sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga» (articolo 2, paragrafo 2, lettera a))*



→ Perpetrata sia dalla persona che effettivamente assume il comportamento discriminatorio che dalla persona che istruisce un altro a intraprendere il comportamento discriminatorio.

**Riuscite a pensare ad esempi di discriminazione diretta che sarebbero vietati dalla direttiva?**



# Direttiva sull'uguaglianza razziale: **divieti** **Discriminazione indiretta**

*«Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari» (articolo 2, paragrafo 2, lettera b))*



- Apparente neutralità del criterio o della prassi
- Perpetrata dalla persona che ha effettivamente posto in essere la condotta discriminatoria e da una persona che ha incaricato un'altra persona di porre in essere la condotta discriminatoria



# Direttiva sull'uguaglianza razziale: **divieti** **Discriminazione indiretta**

- Causa C-83/14, *CHEZ Razpredelenie Bulgaria*
  - Perché un provvedimento possa costituire una discriminazione indiretta ai sensi della direttiva è sufficiente che «pur utilizzando criteri neutri non basati sulla caratteristica tutelata, abbia l'effetto di svantaggiare in particolare le persone che possiedono tale caratteristica»

**Riuscite a pensare ad esempi di discriminazione indiretta che sarebbero vietati dalla direttiva?**



# Direttiva sull'uguaglianza razziale: **divieti di molestie**

*«Le molestie sono da considerarsi, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per motivi di razza o di origine etnica e avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo» (articolo 2, paragrafo 3)*

→ l'instaurazione di un ambiente ostile che abbia l'effetto di violare la dignità della persona è sufficiente per accertare la molestia

→ diretto a specifici gruppi o individui di minoranze razziali o etniche

Riuscite a pensare ad esempi di molestie che sarebbero vietate dalla direttiva?





# Direttiva sull'uguaglianza razziale: **vittimizzazione**

*«Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento» (articolo 9)*




→ La **vittimizzazione** è qualsiasi misura negativa adottata da un'organizzazione (compresi i datori di lavoro e le autorità pubbliche) o da un individuo come ritorsione per gli sforzi per far rispettare il diritto alla parità di trattamento.



# Direttiva sull'uguaglianza razziale: **difese?**

Articolo 5:«Allo scopo di assicurare **l'effettiva e completa parità**, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica»

→ organizzazioni di persone di una particolare razza o origine etnica il cui oggetto principale è la promozione dei bisogni speciali di tali persone.



# Direttiva sull'uguaglianza razziale: **difese?**

*Articolo 4: «gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata alla razza o all'origine etnica non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato».*

→ **Come viene valutato il requisito di proporzionalità?**

→ Questa difesa può essere utilizzata «**in casi strettamente limitati**»  
(considerando 18 del Preambolo)



# Quando si porta il caso in tribunale

Se esiste un caso di discriminazione prima facie, l'onere della prova ricade sul convenuto (articolo 8, paragrafo 1) → è l'autore che deve dimostrare di non aver discriminato, e non la vittima a dover dimostrare che l'ha fatto (non nei procedimenti penali).

Si può fare affidamento sulle statistiche per dimostrare l'esistenza di una discriminazione indiretta (considerando 15 del Preambolo) → Gli organismi per la parità hanno la responsabilità di condurre indagini nazionali indipendenti in materia di discriminazione (articolo 13, paragrafo 2).

Gli organismi per la parità hanno la responsabilità ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2 della Direttiva di [fornire] assistenza indipendente alle vittime di discriminazione nel portare avanti le loro denunce.



## Quando si porta il caso in tribunale II

Articolo 7, paragrafo 2 → associazioni, organizzazioni o altri soggetti giuridici che hanno un legittimo interesse a garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva, possono intervenire nei procedimenti giudiziari o amministrativi per conto o a sostegno della vittima.

La direttiva stabilisce **requisiti minimi**, non massimi (articolo 6, paragrafo 1).



# Direttiva sull'uguaglianza razziale: **rimedi?**

- pagamento di un indennizzo → «effettivo, proporzionato e dissuasivo»
- procedimento penale → pagamento di una sanzione pecuniaria o reclusione
- le sanzioni possono assumere la forma di ingiunzioni interdittive secondo le norme del diritto nazionale
- *Causa C-81/12, Asociația Accept v Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării*
  - La direttiva osta al diritto nazionale in base al quale le sanzioni sono puramente simboliche e che, a determinate condizioni, violerebbe la direttiva se solo fosse possibile dare un avvertimento in caso di discriminazione.



# Direttiva sull'uguaglianza razziale: Caso di studio

Jean, cittadino camerunese, è entrato irregolarmente a Rubinia, uno Stato membro dell'UE, e ha presentato domanda di asilo. In attesa che la sua domanda di asilo venga esaminata, gli viene detto che i richiedenti asilo non sono autorizzati a lavorare in nessun settore e quindi ricevono uno stipendio mensile. Lo stipendio copre il suo alloggio, ma non gli lascia abbastanza soldi per mangiare tutto il mese; è, per legge, il 60% del salario minimo garantito ai rubiniani. Due mesi dopo, la sua domanda di asilo viene accolta e gli viene riconosciuto lo status di rifugiato. In quanto rifugiato, gli è consentito lavorare solo nei settori dell'agricoltura e dell'allevamento. Gli viene detto che questa è una politica governativa necessaria per garantire che il sistema di domanda di asilo non venga abusato e sopraffatto dai migranti economici. Quando ottiene un lavoro, si rende conto che sta guadagnando meno della metà dello stipendio che guadagnano altri dipendenti che sono cittadini rubiniani. Quando si lamenta di questo, gli viene detto beffardamente dal capo: "Cosa hai intenzione di fare?" Lavori come consulente informatico?" Jean si lamenta con le autorità e viene immediatamente licenziato dal suo lavoro per "aver creato problemi inutili con altri dipendenti". A causa della carenza di personale e dei tagli di bilancio, le autorità finiscono per indagare sulla denuncia tre anni dopo, momento in cui tutti i testimoni affermano di aver dimenticato lo scambio tra Jean e il suo capo.

Kuda è un buon amico di Jean. È un cittadino di Rubinia e sebbene non sia una persona di origine africana, ha una carnagione più scura. Il capo pensa erroneamente che anche lui sia un rifugiato e gli paga riceve uno stipendio ridotto. Kuda ha intenzione di sporgere denuncia alle autorità. Per sicurezza, il capo licenzia anche lui.

Infine, la moglie di Jean, Ayshe, è musulmana e indossa il burqa. Vuole trovare lavoro come receptionist, ma le viene detto che deve avere una laurea e un'ottima padronanza della lingua rubiniana. Questo requisito non veniva specificato nell'annuncio di lavoro che aveva visto quando aveva fatto domanda ed è stato menzionato per la prima volta durante il colloquio. Quando tenta di andare all'università e di iscriversi ai corsi di lingua, le viene detto che non vengono accettate studentesse che indossano il burqa. Di conseguenza, non può frequentare l'università. Quando lascia l'ufficio amministrativo dell'Università, vede un manifesto che dice "Questa Università sostiene "I radicali fuori da Rubinia"". Il poster mostra in modo ben visibile l'immagine di una donna che indossa un burqa.

Consigliare le parti su se e come possono fare affidamento sulla direttiva sull'uguaglianza razziale.



PRESERERE partnership:



SEGUICI SU



preservere-eu-project





Curriculum per professionisti nel campo del diritto –Le disposizioni della direttiva sull'uguaglianza razziale**Slide 1**

Slide copertina

**Slide 2**

Obiettivi del modulo:

- a) Fornire una panoramica dei termini e delle disposizioni principali della Direttiva sull'uguaglianza razziale
- b) Identificare alcuni importanti casi giuridici in relazione alla Direttiva
- c) Applicare questa conoscenza a scenari pratici, al fine di vedere come la legge si svilupperebbe nella pratica

**Slide 3**

- Fornire una breve introduzione alla Direttiva:
  - Il nome completo della direttiva sull'uguaglianza razziale è la direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
  - Attualmente **non sono in corso procedure d'infrazione** per mancata attuazione della direttiva sull'uguaglianza razziale. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno recepito con successo la direttiva nella legislazione nazionale
  - Lo scopo della direttiva è quello di attuare il principio della parità di trattamento.
- "Potresti fornire esempi di discriminazione per motivi di razza o etnia?"
  - Utilizzare questa sessione di **brainstorming** per spiegare il fatto che alcuni tipi di discriminazione razziale/etnica potrebbero sfociare in procedimenti penali, mentre altri potrebbero sfociare in procedimenti civili.
  - Utilizzare questa sessione di brainstorming anche per spiegare che esistono diversi tipi di comportamento discriminatorio: **discriminazione diretta, discriminazione indiretta e molestie**, tutti vietati dalla direttiva.

**Slide 4**

- Chi viene protetto dalla Direttiva?
  - Tutte le persone fisiche e tutte le persone giuridiche, se del caso. (considerando 16 nel Preambolo)

- Il divieto di discriminazione si applica anche ai cittadini di paesi terzi. Questo è un elemento importante della direttiva, che sottolinea il fatto che il divieto di discriminazione protegge tutti nell'Unione europea e non solo i cittadini dell'UE.
- I termini della direttiva non sono definiti. La direttiva stabilisce che **"non può esservi discriminazione diretta o indiretta basata sulla razza o sull'origine etnica" (articolo 2, paragrafo 1)**. Tuttavia, non esiste una definizione di cosa si intenda per "origine razziale o etnica". Alcuni Stati membri dell'UE hanno evitato di utilizzare completamente la parola "razza" nell'attuazione della legislazione e si sono basati esclusivamente sul concetto di "origine etnica".
- In generale, la **"razza"** è definita prendendo in considerazione le caratteristiche esteriori di una persona, come il colore della pelle. L'"**etnia**" di solito include caratteristiche come lingua, religione, cultura, costumi sociali, tradizioni ecc.
- Da un lato, ciò crea problemi in termini di certezza del diritto. Dall'altro, consente alla Corte di giustizia dell'UE e ai tribunali nazionali di adottare definizioni più inclusive e ampliare l'applicazione della direttiva. Cfr., ad esempio, sentenza della Corte del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C-83/14, ECLI:EU:C:2015:480.<sup>1</sup>
- **Si noti inoltre che la direttiva è stata intesa in senso esteso anche dalla Commissione:** la Commissione ritiene che la direttiva vieti una situazione in cui una persona sia direttamente discriminata sulla base di un'errata percezione o presunzione di caratteristiche protette. Ad esempio, se un candidato per un posto di lavoro non viene selezionato perché il datore di lavoro ritiene erroneamente che appartenga a una specifica origine etnica, ciò equivarrebbe a discriminazione.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Informazioni di base sul caso per coloro che hanno presentato l'argomento: la denunciante era una donna di origine non rom che gestiva un negozio nel quartiere con un gran numero di persone rom. Lamentava che la pratica di installare contatori elettrici sui tralicci in cemento ad un'altezza compresa tra i sei e i sette metri, mentre negli altri quartieri sono posti ad un'altezza di 1,70 metri, fosse attribuita al fatto che la maggior parte degli abitanti del quartiere erano di origine rom. Questa pratica, ha affermato, l'ha portata a subire una discriminazione diretta in quanto non era in grado di controllare il suo contatore elettrico allo scopo di monitorare il suo consumo. La CGUE ha affermato che il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica si estende alle persone che, pur non appartenendo esse stesse al gruppo razziale o etnico in questione, subiscono nondimeno una discriminazione diretta o indiretta, a causa di un trattamento meno favorevole o di particolari svantaggi rispettivamente

<sup>2</sup> RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio recante attuazione del principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica ("direttiva sull'uguaglianza razziale") e della direttiva 2000/2000/CE del Consiglio 78/CE che istituisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro ("la direttiva sulla parità in materia di occupazione"), (Bruxelles, 19.3.2021) COM(2021) 139 final, pag. 10.

**Slide 5**

Chi non protegge la Direttiva (I)?

- Articolo 3, paragrafo 2: "La presente direttiva non disciplina la differenza di trattamento basata sulla nazionalità e lascia impregiudicate le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, nonché ogni trattamento che derivi dallo stato giuridico dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi interessati».
- La Corte di giustizia dell'Unione europea ha interpretato questa disposizione in due casi importanti:
  1. Sentenza del 6 aprile 2017, *Jyske Finans*, C-668/15, ECLI:EU:C:2017:278: La Corte ha adottato un **approccio restrittivo** nei confronti delle situazioni che sarebbero coperte dalla direttiva, in quanto **ha rifiutato di attribuire alcun significato alle sovrapposizioni tra origine etnica e nazionalità**.
  2. Sentenza del 10 luglio 2008, *Feryn*, C-54/07, ECLI:EU:C:2008:397, par. 25: La Corte ha adottato **un'interpretazione estensiva** delle situazioni che rientrerebbero nell'ambito di applicazione della direttiva, in quanto **non è necessario che esista una vittima identificabile affinché un caso sia portato in tribunale**: "Il fatto che un datore di lavoro dichiari pubblicamente che non intende assumere dipendenti di una determinata origine etnica o razziale - cosa che chiaramente può dissuadere fortemente alcuni candidati dal presentare la propria candidatura e, di conseguenza, ostacolare il loro accesso al mercato del lavoro -, costituisce una discriminazione diretta in materia di assunzione ai sensi della direttiva 2000/43. L'esistenza di tale discriminazione diretta non dipende dall'identificazione di un denunciante che sostiene di essere stato la vittima".

**Slide 6**

Chi non protegge la Direttiva (II)?

**Un rifugiato o un richiedente asilo potrebbe fare affidamento su questa direttiva per denunciare di essere stato discriminato?**

- Da un lato, "no" perché è la loro nazionalità (piuttosto che razza ed etnia) e le condizioni esistenti nel loro paese d'origine che li rendono ammissibili all'asilo. D'altra parte, c'è una correlazione molto stretta tra una persona che è un rifugiato/richiedente asilo e la sua etnia (questo è qualcosa che può essere dimostrato attraverso l'uso delle statistiche).
- Questo è il ragionamento utilizzato dalla Corte d'appello svedese quando ha interpretato in senso lato la legge e ha stabilito che l'appartenenza alla categoria dei rifugiati è indirettamente correlata all'appartenenza etnica di una persona (causa della Corte d'appello di Göta n. T 1666-09 *The Equality Ombudsman contro Skarets Fastigheter Aktieföretag*, sentenza del 25 febbraio 2010).

- Fornire esempi di situazioni che non rientrerebbero nella direttiva:
  - a) Il fatto che i lavoratori domestici stranieri a Cipro entrano con un visto speciale e non sono autorizzati a svolgere nessun'altra professione.
  - b) Il fatto che i richiedenti asilo in molti paesi non sono autorizzati a svolgere tutte le professioni che desiderano.
  - c) Il fatto che gli studenti cittadini di paesi terzi non sono autorizzati a lavorare mentre si trovano nel paese con un visto per studio.

## Slide 7

- A quali aree si applica la direttiva?
  - **La direttiva si applica sia agli atti che alle omissioni.**
  - **Crea obblighi per tutti i soggetti del settore pubblico e privato** (articolo 3, paragrafo 1): "Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutti i soggetti, sia nel settore pubblico che in quello privato, compresi gli enti pubblici
  - La direttiva crea obblighi nei seguenti ambiti, elencati all'articolo 3, paragrafo 1:
    - (a) Condizioni di accesso al lavoro subordinato e autonomo. Ciò include sia il reclutamento che la promozione della potenziale vittima.
    - (b) Accesso a tutti i tipi e a tutti i livelli di orientamento e formazione professionale, compresa l'esperienza pratica di lavoro.
    - (c) Impiego e condizioni di lavoro, inclusi licenziamenti e retribuzione.
    - (d) Appartenenza e coinvolgimento in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro.
    - (e) Protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria.
    - (f) Istruzione.
    - (g) Accesso e fornitura di beni e servizi che sono a disposizione del pubblico, compresi gli alloggi.
  - Una nota sulla protezione sociale per coloro che conducono l'incontro: I vantaggi sociali sono interpretati in senso lato per includere sia i benefici di natura economica o culturale, inclusi i trasporti pubblici agevolati, i prezzi ridotti per l'accesso agli eventi o i pasti sovvenzionati nelle scuole per i bambini provenienti da famiglie a basso reddito. (Parere di AG Sharpston dell'11 settembre 2018, Maniero, C-457-17, ECLI:EU:C:2018:697, punto 47)
  - Una nota sulla formazione chi conduce l'incontro: questo non è definito, ma si può presumere che includa tutto, dalla scuola materna all'istruzione superiore.
  - **Concludere che il campo di applicazione della direttiva è estremamente ampio.**

**Slide 8**

- La direttiva vieta tre cose: la discriminazione diretta; discriminazione indiretta; e molestie. **Quali sono le differenze tra i tre termini?**
- In generale, parità di trattamento significa che i simili dovrebbero essere trattati allo stesso modo (ad esempio, un bambino appartenente a una minoranza etnica dovrebbe avere pari accesso all'istruzione) e gli estranei dovrebbero essere trattati in modo diverso (ad esempio, i parlanti di una minoranza etnica dovrebbero ricevere un'assistenza speciale a scuola).

**Slide 9**

- Discriminazione diretta (definita all'articolo 2(2)(a)):
  - "si ha discriminazione diretta quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto un'altra sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga a causa della razza o dell'origine etnica"
  - Si ha discriminazione diretta quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto un'altra è, è stata o sarebbe trattata in una situazione analoga a causa della sua razza o etnia.
  - La discriminazione diretta può essere perpetrata dalla persona che effettivamente assume la condotta discriminatoria e da una persona che ordina a un'altra di assumere la condotta discriminatoria. (Art. 4 della Direttiva)

Discussione in classe: **Riesci a pensare ad esempi di discriminazione diretta che sarebbero proibiti dalla Direttiva?**

Le persone che presentano l'argomento potrebbero suggerire i seguenti esempi:

1. negare l'accesso al lavoro sulla base della propria origine etnica o razziale
2. difficoltà di iscrizione scolastica sulla base della propria origine etnica o razziale
3. annunci di lavoro discriminatori
4. mancato/ritardo della polizia o di altri organi statali nell'indagare sulle accuse di cattive condizioni di lavoro sulla base della propria origine etnica o razziale.
5. Bar, ristoranti e negozi che vietano l'ingresso
6. Agenzie o proprietari immobiliari che non affittano a inquilini appartenenti a minoranze razziali o etniche
7. Alloggi sociali e istruzione segregati dal punto di vista razziale
8. differenze retributive: in alcuni Stati membri le statistiche indicano che gli uomini appartenenti a minoranze guadagnano meno degli uomini appartenenti alla maggioranza e delle donne appartenenti alle minoranze.

**Slide 10**

- Discriminazione indiretta (definita all'articolo 2(2)(b)):
  - "si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una pratica apparentemente neutri pongono le persone di origine razziale o etnica in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o pratica non sia oggettivamente giustificata da uno scopo legittimo e i mezzi per raggiungere tale scopo sono appropriati e necessari»
  - La chiave per comprendere la discriminazione indiretta è **l'apparente neutralità** del criterio o della pratica. Ad esempio, il colore della pelle è solitamente considerato un criterio direttamente razzista, mentre la lingua e la discendenza possono apparire più neutre.
  - Di conseguenza, la discriminazione indiretta è più difficile da individuare in quanto riguarda comportamenti che possono "nascondere" la discriminazione o mancano di collegamenti apparenti con l'origine razziale o etnica
  - Analogamente alla discriminazione diretta, la discriminazione indiretta può essere perpetrata dalla persona che effettivamente assume il comportamento discriminatorio e da una persona che ordina a un altro di adottare il comportamento discriminatorio. (Art. 4 della Direttiva)

**Slide 11**

→ Sentenza della Corte del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C-83/14, ECLI:EU:C:2015:480, par. 96: Secondo la CGUE, affinché una misura possa costituire una discriminazione indiretta ai sensi della direttiva, è sufficiente che **“pur utilizzando criteri neutri non basati sulla caratteristica tutelata, essa abbia l'effetto di porre in particolare le persone che possiedono tale caratteristica a un livello svantaggio”**.

Discussione di classe: **Riuscite a pensare ad esempi di discriminazione indiretta che sarebbero vietati dalla direttiva?**

Il formatore o chi guida l'incontro potrebbe suggerire i seguenti esempi:

Requisiti linguistici che di fatto non sono necessari

1. Requisiti inappropriatamente elevati di qualifiche professionali o accademiche
2. Divieto generale di una professione o di un'attività caratteristica di un determinato gruppo razziale o etnico (ad esempio cartomanzia, raccolta di rottami metallici).
3. Codici di abbigliamento (si consideri ad esempio se la proibizione del burqa sia una discriminazione indiretta). A questo proposito, la giurisprudenza CEDU è rilevante e utile:

- Si veda *Leyla Sahin c. Turchia* (ricorso n. 44774/98, decisione della Grande Camera del 10 novembre 2005) in cui la Corte non ha riscontrato una violazione dell'articolo 9 (libertà di religione) quando a uno studente di medicina in Turchia è stato vietato di frequentare l'università indossando il suo velo. La Corte non ha nemmeno riscontrato una violazione dell'articolo 14 (libertà dalla discriminazione) perché le norme sul velo islamico non erano dirette contro l'appartenenza religiosa del ricorrente, ma perseguivano lo scopo legittimo di proteggere l'ordine e i diritti e le libertà altrui ed erano manifestamente inteso a preservare la laicità delle istituzioni educative.
- *Dogru c. Francia* (ricorso n. 27058/05, 4 dicembre 2008): la ricorrente, una studentessa di scuola secondaria, è stata espulsa dalla scuola per essersi rifiutata di togliersi il velo durante le lezioni di ginnastica. La Corte non ha rilevato alcuna violazione dell'articolo 9, ammettendo che l'uso di un velo, come il velo islamico, fosse incompatibile con le lezioni sportive per motivi di salute o sicurezza.
- *SAS c. Francia* (ricorso n. 43835/11, decisione della Grande Camera del 26 giugno 2014): a una cittadina francese e musulmana praticante non era più consentito indossare il velo integrale in pubblico a seguito di una legge che vietava l'occultamento del proprio affrontare nei luoghi pubblici. La Corte ha ritenuto che non vi fosse stata violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata), né violazione dell'articolo 9 (diritto al rispetto della libertà di religione) della Convenzione. Ha sottolineato in particolare che il rispetto delle condizioni di "convivenza" costituiva una finalità legittima del provvedimento in questione, soprattutto alla luce dell'ampio margine di discrezionalità dello Stato. La Corte ha inoltre ritenuto che non vi fosse stata violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione): il divieto ha certamente avuto specifici effetti negativi sulla situazione delle donne musulmane che, per motivi religiosi, desideravano indossare il velo integrale in pubblico, tuttavia, tale misura aveva una giustificazione obiettiva e ragionevole.

## Slide 12

- Molestie (definite nell'articolo 2(3)):
  - “Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per motivi di razza o di origine etnica e avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo”.
  - Anche se lo scopo non è quello di molestare, la creazione di un ambiente ostile che abbia l'effetto di violare la dignità di una persona è sufficiente per accertare la molestia.
  - Non è necessario effettuare un confronto tra gruppi simili perché le molestie sono dirette a specifici gruppi o individui di minoranze razziali o etniche.

Discussione di classe: **Riuscite a pensare ad esempi di molestie che sarebbero vietate dalla direttiva?**

Chi conduce l'incontro potrebbe suggerire i seguenti esempi:

1. Barzellette o storie razziste sul posto di lavoro
2. Condotta umiliante nei confronti di colleghi appartenenti a minoranze razziali o etniche
3. Incitamento all'odio (attraverso discorsi reali, manifesti, e-mail, messaggi ecc.)

### Slide 13

- L'articolo 9 è intitolato "Vittimizzazione"; prevede che gli individui debbano essere protetti da questa pratica. Cos'è la vittimizzazione? **La vittimizzazione è qualsiasi misura avversa adottata da un'organizzazione (compresi i datori di lavoro e le autorità pubbliche) o da un individuo come rappresaglia per gli sforzi per far rispettare il diritto alla parità di trattamento.**
- L'esempio più comune è quello in cui un dipendente lamenta una disparità di trattamento e il datore di lavoro risponde licenziandolo o non promuovendolo.

### Slide 14

- In generale, la discriminazione razziale o etnica sono i tipi di discriminazione più difficili da giustificare.
- Ci sono due possibili difese che si possono utilizzare se è stato dimostrato prima facie che si è agito in modo discriminatorio (direttamente o indirettamente). **Non ci sono possibili difese se la molestia riguarda un'altra persona sulla base della sua razza o etnia.**
- Le difese contro comportamenti discriminatori prima facie sono elencate negli articoli 4 e 5 della direttiva.
- Articolo 5:
  - “Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica”.
  - Esempi: uno si trova nel preambolo della direttiva (considerando 17 del preambolo): **organizzazioni di persone di una particolare razza o origine etnica il cui oggetto principale è la promozione dei bisogni speciali di tali persone.** Un altro esempio potrebbe essere avere lingue aggiuntive per le persone di uno specifico gruppo etnico, o in aree del paese che hanno grandi popolazioni di quel gruppo.



Pertanto, una misura che non equivale a un'autentica azione positiva non sarebbe protetta dall'eccezione (ad esempio ponendo un limite massimo al numero di dipendenti appartenenti a minoranze etniche).

## Slide 15

- Articolo 4:  
“Gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata alla razza o all'origine etnica non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato”.

Breve discussione del test di proporzionalità:

1. Perché era necessaria una determinata disposizione/criterio/prassi? Qual era il suo scopo?
2. La risposta che soddisfaceva questo bisogno era necessaria e opportuna? O l'obiettivo potrebbe essere raggiunto in altro modo?

**Quando si applica il test di proporzionalità, tenere presente quanto segue (questa è una guida aggiuntiva per le persone conducono l'incontro):**

1. Considerazioni puramente di bilancio (finanziarie) non possono mai servire come giustificazioni oggettive.
2. Lo scopo della pratica deve essere estraneo alla discriminazione e le mere generalizzazioni non sono sufficienti.
3. La proporzionalità richiede che la misura concreta adottata per raggiungere lo scopo legittimo sia idonea a raggiungere tale scopo.
4. La proporzionalità richiede che il convenuto dimostri che un'altra misura con effetti pregiudizievoli minori o nulli non sarebbe efficace.

Il preambolo della direttiva rileva che si tratta **di una difesa che può essere utilizzata "in casi strettamente limitati" (considerando 18 nel preambolo)**

- Fornire esempi di questa difesa utilizzata:
  1. Attore nero assunto per interpretare Otello.
  2. Requisito che un assistente sociale impiegato da una ONG che riceve denunce da immigrati dall'Africa orientale, sia lui stesso dell'Africa orientale, in modo che i denunciati si sentano più a loro agio nel condividere le loro storie.

**Slide 16 e 17****Consigli pratici per portare una causa in tribunale:**

- 1. In caso di discriminazione prima facie, l'onere della prova ricade sul convenuto.** Ciò è previsto **dall'articolo 8, paragrafo 1**, della direttiva, il quale stabilisce che «Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento».  
In altre parole, **l'autore del reato deve dimostrare di non aver discriminato, piuttosto che richiedere che la vittima dimostri pienamente che l'ha fatto.** Ciò è particolarmente utile nei casi di discriminazione in cui la prova spesso appartiene all'autore del reato (ad esempio documenti interni del datore di lavoro relativi alle pratiche di assunzione o statistiche sulla retribuzione in caso di discriminazione sul lavoro)  
**Si noti, tuttavia, che l'inversione dell'onere della prova non si applica alle procedure penali (ad es. molestie) – si applica solo alle cause civili: l'art. 8(3) della Direttiva.**
- 2. È possibile fare affidamento sulle statistiche per dimostrare l'esistenza di una discriminazione indiretta.** Ciò è espressamente previsto nel **considerando 15 del preambolo**, il quale osserva che "Tali norme possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi mezzo, compresa l'evidenza statistica". Si noti, a questo proposito, che gli organismi per la parità hanno la responsabilità di condurre indagini nazionali indipendenti sulla discriminazione ai sensi dell'art. 13(2) della Direttiva. Queste indagini potrebbero fornire preziose prove statistiche.  
**Le statistiche aiutano a spostare l'attenzione dalla singola vittima alle disuguaglianze strutturali sottostanti. Questo è utile se una vittima sa che ci sono molti altri che condividono il suo destino, ma non sono disposti a intentare un'azione contro il discriminatore.**
- 3. Quando si avvia un caso di discriminazione, tenere presente che gli organismi per la parità hanno una responsabilità ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, della direttiva a «[fornire] un'assistenza indipendente alle vittime di discriminazione nel portare avanti le loro denunce».** In alcuni paesi, ciò potrebbe significare che gli organismi per la parità possono intervenire come terzi interessati o addirittura rappresentare le vittime stesse; in altri paesi, questo potrebbe non essere possibile. In entrambi i casi, tuttavia, l'organismo per la parità dovrebbe rimanere a disposizione per fornire indicazioni sulla legge.
- 4. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva, le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici che hanno un legittimo interesse a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva possono intervenire nei procedimenti giudiziari o**

**amministrativi per conto o a sostegno del vittima.** Sembra una disposizione ampia e utile, ma bisogna stare attenti a capire come viene definito il "legittimo interesse" in ogni paese.

5. **La direttiva stabilisce requisiti minimi, non massimi (articolo 6, paragrafo 1).** È quindi probabile che le leggi nazionali prevedano tutele maggiori rispetto a quanto discusso in questa sede.

### Slide 18 – Rimedi

- Il rimedio più probabile è costituito da **sanzioni** che prevedono **pagamento di un indennizzo**, che ai sensi dell'art. 15 della direttiva, «**devono essere effettive, proporzionate e dissuasive**». È anche possibile che i tribunali del lavoro ordinino la reintegrazione di un dipendente.
- In un procedimento penale, le sanzioni sarebbero il **pagamento di una sanzione pecuniaria o la reclusione**.
- Secondo la CGUE, oltre a sanzioni pecuniarie e risarcimenti, **le sanzioni possono assumere la forma di ingiunzioni interdittive secondo le norme del diritto nazionale**, che ordinano al datore di lavoro di **cessare la pratica discriminatoria, se del caso una sanzione pecuniaria, o in combinazione con un livello adeguato di pubblicità come scuse il cui costo è a carico dell'imputato.** (Sentenza del 10 luglio 2008, Feryn, C-54/07, ECLI:EU:C:2008:397, punti 35-40)
- **Causa C-81/12 Asociația Accept contro Consiliul National pentru Combaterea Discriminării**, sentenza del 25 marzo 2013: la CGUE ha sottolineato che **la direttiva 2000/43/CE osta al diritto nazionale in base al quale le sanzioni sono puramente simboliche e che a determinate condizioni sarebbe in violazione della direttiva se è possibile dare un avvertimento solo in caso di discriminazione.**

### Slide 19 – Caso di studio

Jean, cittadino camerunese, è entrato irregolarmente a Rubinia, uno Stato membro dell'UE, e ha presentato domanda di asilo. In attesa che la sua domanda di asilo venga esaminata, gli viene detto che i richiedenti asilo non sono autorizzati a lavorare in nessun settore e quindi ricevono un indennizzo mensile. Lo stipendio copre il suo alloggio, ma non gli lascia abbastanza soldi per mangiare tutto il mese; è, per legge, il 60% del salario minimo garantito ai rubiniani. Due mesi dopo, la sua domanda di asilo viene accolta e gli viene riconosciuto lo status di rifugiato. In quanto rifugiato, gli è consentito lavorare solo nei settori dell'agricoltura e dell'allevamento. Gli viene detto che questa è una politica governativa necessaria per garantire che il sistema di domanda di asilo non venga abusato e sopraffatto dai migranti economici. Quando ottiene un lavoro, si rende conto che sta guadagnando meno della metà dello stipendio che guadagnano altri dipendenti che sono cittadini rubiniani. Quando si lamenta di questo, gli viene detto beffardamente dal capo: "Cosa hai intenzione

di fare?" Lavori come consulente informatico?" Jean si lamenta con le autorità e viene immediatamente licenziato dal suo lavoro per "aver creato problemi inutili con altri dipendenti". A causa della carenza di personale e dei tagli di bilancio, le autorità finiscono per indagare sulla denuncia tre anni dopo, momento in cui tutti i testimoni affermano di aver dimenticato lo scambio tra Jean e il suo capo.

Kuda è un buon amico di Jean. È un cittadino di Rubinia e sebbene non sia una persona di origine africana, ha una carnagione più scura. Il capo pensa erroneamente che anche lui sia un rifugiato e gli paga riceve uno stipendio ridotto. Kuda ha intenzione di sporgere denuncia alle autorità. Per sicurezza, il capo licenzia anche lui.

Infine, la moglie di Jean, Ayshe, è musulmana e indossa il burqa. Vuole trovare lavoro come receptionist, ma le viene detto che deve avere una laurea e un'ottima padronanza della lingua rubiniana. Questo requisito non veniva specificato nell'annuncio di lavoro che aveva visto quando aveva fatto domanda ed è stato menzionato per la prima volta durante il colloquio. Quando tenta di andare all'università e di iscriversi ai corsi di lingua, le viene detto che non vengono accettate studentesse che indossano il burqa. Di conseguenza, non può frequentare l'università. Quando lascia l'ufficio amministrativo dell'Università, vede un manifesto che dice "Questa Università sostiene "I radicali fuori da Rubinia"". Il poster mostra in modo ben visibile l'immagine di una donna che indossa un burqa.

Consigliare le parti su se e come possono fare affidamento sulla direttiva sull'uguaglianza razziale.

**Note per le persone che conducono la discussione: Stampa lo scenario e consegna la copia stampata a ciascuno dei partecipanti alla classe.**

I seguenti punti dello scenario vanno presi in considerazione:

1. Il fatto che ai richiedenti asilo non è permesso lavorare, ma ricevono invece un indennizzo mensile. Collegato a questo è il fatto che l'indennizzo mensile del richiedente asilo non è sufficiente per vivere.
  - L'indennizzo mensile è necessario in termini di protezione sociale, poiché ai richiedenti asilo non è consentito lavorare; quindi, è probabile che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva.
  - La domanda principale è se Jean sarebbe in grado di sostenere che la legge che impedisce ai richiedenti asilo di lavorare è discriminatoria. È improbabile che abbia successo perché (a) la Corte nella causa Jyske Finans ha chiarito che le differenze di trattamento sulla base della nazionalità non rientrerebbero nella direttiva; b) L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva stabilisce che essa lascia «fatte salve le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, nonché qualsiasi trattamento derivante da lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi interessati». D'altro canto, alcuni tribunali nazionali hanno adottato un approccio più espansivo a causa della

stretta correlazione statistica tra lo status di richiedente asilo e la razza/etnia di una persona.

2. Il fatto che, in quanto rifugiato riconosciuto, Jean non è autorizzato a lavorare in nessun settore che desideri.
  - Jean è ora un rifugiato riconosciuto e dovrebbe essere trattato come qualsiasi altro cittadino di Rubin, quindi ci sono prove di discriminazione diretta.
  - Secondo CHEZ Razpredelenie Bulgaria l'effetto della misura è importante: l'effetto di questa misura è di rendere i rifugiati (la maggior parte dei quali rientra in uno dei gruppi protetti) più vulnerabili e suscettibili di essere sfruttati durante la ricerca di un lavoro.
  - La giustificazione fornita è proporzionata? No, per diversi motivi: (a) è improbabile che i migranti economici possano abusare del sistema, poiché per essere riconosciuto come rifugiato qualcuno deve dimostrare di essere a rischio di persecuzione nel proprio paese – il semplice fatto di trovarsi in una situazione economica precaria nel paese di origine non è sufficiente per ottenere lo status di rifugiato; b) considerazioni meramente economiche non sono sufficienti a giustificare pratiche discriminatorie prima facie.
3. Il fatto che, in quanto rifugiato riconosciuto, Jean viene pagato molto meno dei cittadini di Rubinia.
  - Chiara evidenza di discriminazione diretta per due motivi: (a) confronto tra lo stipendio di Jean e quello di un cittadino rubiniano – in questo caso l'uso delle statistiche sarebbe utile, al fine di dimostrare che si tratta di una pratica generale, non che interessa solo Jean; (b) i commenti beffardi del manager forniscono la prova che si trattava di una strategia consapevole adottata per sfruttare la situazione vulnerabile dei rifugiati.
4. Il fatto che Jean venga licenziato dal suo lavoro quando tenta di sporgere denuncia per pratiche di pagamento discriminatorie.
  - Si tratta di una prova di vittimizzazione vietata dall'articolo 10 della direttiva.
5. Il fatto che le autorità abbiano ritardato notevolmente le indagini sulla denuncia per pratiche di pagamento discriminatorie.
  - Si tratta di una mancata prevenzione della vittimizzazione, anch'essa vietata dall'articolo 10 della direttiva. Se si tratta anche di un fallimento dello Stato nel rispondere alle accuse di discriminazione diretta in modo tempestivo ed efficace.
  - I vincoli di bilancio in cui opera il governo di Rubinia non possono essere utilizzati per giustificare questi fallimenti.

6. Il fatto che Kuda, un cittadino rubiniano e non facente parte di un gruppo protetto, sia stato licenziato per l'errata convinzione di essere un membro di un gruppo protetto.
  - Anche questa è una prova di vittimizzazione, anche se in questo caso il datore di lavoro ha creduto erroneamente di prendere di mira un membro di un gruppo protetto. La cosa importante è che credevano che Kuda fosse in realtà un membro di un gruppo protetto.
  
7. Il fatto che ad Ayshe venga detto, dopo essere stata vista, che doveva avere competenze aggiuntive rispetto a quelle inizialmente richieste per ottenere un lavoro.
  - Si tratta di un caso di discriminazione indiretta: una situazione in cui requisiti apparentemente ragionevoli e neutri vengono utilizzati per emarginare una persona di un gruppo protetto. Se il datore di lavoro avesse avuto bisogno di un potenziale dipendente con un ottimo uso della lingua e un diploma universitario, lo avrebbe richiesto nell'annuncio. L'unico motivo per cui hanno aggiunto questi requisiti in un secondo momento è perché volevano rendere Ayshe non ammissibile per la posizione.
  
8. Il fatto che ad Ayshe venga negato l'accesso all'Università perché indossa il burqa.
  - È improbabile che ciò comporti una violazione basata sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: *Leyla Sahin c. Turchia*, *Dogru c. Francia e SAS c. Francia*.
  
9. Il fatto che l'Università equipara il burqa ai radicali.
  - Prove di incitamento all'odio e molestie.



# PRESERVERE

Preventing Racism and Discrimination -  
Enabling the Effective Implementation of the  
EU Anti-Racist Legal Framework

PROJECT 101049763 - CERV-2021-EQUAL

## Le disposizioni della Direttiva sui diritti delle vittime

Parte I - Curriculum per Professionista legali

*Modulo 3*

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Directorate-General for Justice and Consumers of the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



Co-funded by the  
European Union



# Contenuti del modulo



Principali aspetti e termini della Direttiva 2012/29/UE



L' applicazione della Direttiva 2012/29/UE in tutta l'UE  
(armonizzazione e recente giurisprudenza nazionale)



Caso di studio: in assenza di armonizzazione/direttiva sui  
diritti delle vittime





# I Bisogni delle vittime

## I diritti delle vittime nell'UE

Ogni anno, circa il 15% degli europei o 75 milioni di persone nell'Unione europea sono vittime di reati. Sempre più persone viaggiano, vivono o studiano all'estero in un altro paese dell'UE e possono diventare potenziali vittime di reato.

### Soddisfare i bisogni delle vittime:

- ⚖️ Rispetto e riconoscimento
- ⚖️ Protezione
- ⚖️ Supporto
- ⚖️ Accesso alla giustizia
- ⚖️ Risarcimento e ripristino




# La Direttiva sui diritti delle vittime 2019/29/UE




La direttiva sui diritti delle vittime stabilisce norme minime sui diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato e garantisce che le persone vittime di reato siano riconosciute e trattate con rispetto.




# Direttiva sui diritti delle vittime - Risultati



Garantire diritti minimi a tutte le vittime di tutti i crimini



Riconoscere i bisogni speciali delle vittime vulnerabili



Garantire obblighi chiari, concreti e applicabili



# Direttiva sui diritti delle vittime - Ambito di applicazione

- ⚖ **Informazione**
- ⚖ **Interpretazione e traduzione**
- ⚖ **Supporto**
- ⚖ **Protezione**
- ⚖ **Partecipazione a procedimenti penali**
- ⚖ **Formazione dei praticanti**
- ⚖ **Coordinamento**



# Introduzione

- ☞ L'Unione Europea ha l'obiettivo di mantenere e sviluppare **uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia**.
- ☞ Il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 sulla posizione delle vittime nei procedimenti penali.
- ☞ Nell'ambito del programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo nel 2009, la Commissione e gli Stati membri sono stati invitati a esaminare come migliorare la legislazione e le misure di sostegno pratico per la protezione delle vittime.
- ☞ Nel 2011 il Consiglio ha affermato che occorre agire a livello dell'Unione per rafforzare i diritti, il sostegno e la protezione delle vittime di reato. [Risoluzione 2011 su una tabella di marcia per rafforzare i diritti e la protezione delle vittime, in particolare nei procedimenti penali ('**la tabella di marcia di Budapest**')].
- ☞ **Base giuridica:** l'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'istituzione di norme minime applicabili negli Stati membri per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale dimensione transfrontaliera, in particolare per quanto riguarda i diritti delle vittime di reato.



## **Articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**

1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione si basa sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e comprende il ravvicinamento delle legislazioni [...]
2. Nella misura necessaria per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione giudiziaria e di polizia nelle materie penali aventi dimensione transfrontaliera, il Parlamento europeo e il Consiglio possono, mediante direttive adottate secondo la procedura legislativa ordinaria, stabilire regole minime. Tali norme tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti degli Stati membri.

Tali regole riguarderanno:

[...]

(c) I diritti di vittime di crimine; [...]

L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.



# Direttiva sui diritti delle vittime – Articolo 1

## Articolo 1 - Obiettivi

- ☐ Garantire che le vittime di reati ricevano informazioni, sostegno e protezione adeguati e possano partecipare ai procedimenti penali.
- ☐ Garantire che le vittime siano riconosciute.
- ☐ Garantire che le vittime siano trattate in modo rispettoso, sensibile, personalizzato, professionale e non discriminatorio, in tutti i contatti con servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale indipendentemente dalla nazionalità o dallo status legale.
- ☐ Assicurare che l'interesse superiore del minore costituisca una considerazione preminente e venga valutato su base individuale. Si privilegia un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni. Il minore e il titolare della potestà genitoriale o altro eventuale rappresentante legale sono informati in merito a eventuali misure o diritti specificamente vertenti sui minori.



## Direttiva sui diritti delle vittime – Articolo 2

### Articolo 2 - Definizioni

- Si intende per **“vittima”**
  - ⚖ una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato;
  - ⚖ un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;
- Sono considerati **“familiari”**
  - ⚖ il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima;
- E' definito **“minore”**
  - ⚖ qualsiasi persona di età inferiore a 18 anni;
- Si considera **“giustizia riparativa”**
  - ⚖ qualsiasi processo mediante il quale la vittima e l'autore del reato sono abilitati, se vi acconsentono liberamente, a partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato attraverso l'aiuto di un terzo imparziale.





## **Direttiva sui diritti delle vittime – Articoli 3-7**

### **Articolo 3 - Diritto di comprendere e di essere compresi**

- ☐ Gli Stati membri adottano le misure adeguate per assistere la vittima, fin dal primo contatto e in ogni ulteriore necessaria interazione con un'autorità competente nell'ambito di un procedimento penale, incluso quando riceve informazioni da questa, a comprendere e a essere compresa. [art. 3 (1)]
- ☐ Gli Stati membri provvedono a che le comunicazioni fornite alla vittima siano offerte oralmente o per iscritto in un linguaggio semplice e accessibile. [art. 3 (2)]
- ☐ Gli Stati membri consentono alla vittima di essere accompagnata da una persona di sua scelta nel primo contatto con un'autorità competente, laddove, in conseguenza degli effetti del reato, la vittima necessita di assistenza per comprendere o essere compresa

Le garanzie di comunicazione si applicano ai seguenti diritti delle vittime:

**Articolo 4 –** Diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente

**Articolo 5 -** Diritto di ottenere un avviso di ricevimento scritto della denuncia formale anche tradotta e a presentare la denuncia in una lingua comprensibile

**Articolo 6 -** Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso

**Articolo 7 -** Diritto all'interpretazione e alla traduzione



## Direttiva sui diritti delle vittime – Articolo 4

### Articolo 4 - Diritto di ricevere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente

Tutte le vittime di reato hanno diritto di ricevere fin dal primo contatto con l'autorità competente, senza inutili ritardi, le seguenti informazioni:

- a) il tipo di assistenza che possono ottenere e da chi → Collegamento con l'art. 8 - Accesso ai servizi di assistenza alle vittime
- b) le procedure per la presentazione di una denuncia relativa ad un reato e il loro ruolo in tali procedure → in linea con il Considerando 20
- c) come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione, comprese le misure di protezione → Collegamento con l'Ordine di Protezione Europeo e riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.
- d) come e a quali condizioni è possibile avere accesso all'assistenza di un legale, al patrocinio a spese dello Stato e a qualsiasi altra forma di assistenza;
- e) come e a quali condizioni è possibile l'accesso a un risarcimento;
- f) come e a quali condizioni ha diritto all'interpretazione e alla traduzione;
- g) misure, le procedure o i meccanismi speciali a cui può ricorrere per tutelare i propri interessi nello Stato membro in cui ha luogo il primo contatto con l'autorità competente;
- h) procedure disponibili per denunciare casi di mancato rispetto dei propri diritti da parte dell'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale;
- j) servizi di giustizia riparativa disponibili;
- k) Possibilità di ricevere il rimborso delle spese della loro partecipazione al procedimento penale.



## Ulteriori diritti di informazione e sostegno alle vittime

- ⚖️ Presentare denuncia beneficiando se necessario di **assistenza linguistica** e riceverne riscontro scritto [art. 5]
- ⚖️ Ricevere informazioni sullo **stato di avanzamento** della causa [art. 6] → Collegamento all'articolo 11 - Diritti in caso di decisione di non procedere
- ⚖️ Diritto all'**interpretazione e alla traduzione** [art. 7]:
  - Per le vittime con un ruolo formale nei procedimenti
  - Su richiesta della vittima e previa decisione dell'autorità

L'accesso al servizio di traduzione è **gratuito** e per un'ampia gamma di azioni procedurali: durante le audizioni o gli interrogatori della vittima nel corso del procedimento penale dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, così come per la sua partecipazione attiva alle udienze, comprese le necessarie udienze preliminari. [Considerando 34]

- ⚖️ Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime [art. 8] → Collegamento all'articolo 9 - Sostegno da parte dei servizi di assistenza alle vittime. “Gli Stati membri assicurano che l’accesso a qualsiasi servizio di assistenza alle vittime non sia subordinato alla presentazione da parte della vittima di formale denuncia relativa a un reato all'autorità competente”[art. 8 (5)]



## Partecipazione delle vittime ai procedimenti penali

- ⚖️ **Diritto di essere sentiti** [art. 10] → Collegamento all'articolo 25, **formazione** per professionisti, giudici e pubblici ministeri che si occupano dell'interrogatorio delle vittime
- ⚖️ Diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. [art. 11 (5)]
- ⚖️ Protezione dalla **vittimizzazione** secondaria e ripetuta, dall'**intimidazione** e dalle **ritorsioni**, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa. [art. 12].
- ⚖️ Diritto al **patrocinio a spese dello Stato** [art. 13].
- ⚖️ Diritto al **rimborso delle spese** [art. 14]
- ⚖️ Diritto alla **restituzione dei beni** [art. 15]
- ⚖️ Diritto di ottenere una decisione in merito al **risarcimento da parte dell'autore del reato** nell'ambito del procedimento penale [art. 16]



## Causa C-38/18 Procedura penale contro Massimo Gambino e Shpetim Hyka

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari

In questo caso, la **composizione del collegio giudicante è stata modificata durante il processo** e la vittima è stata invitata a **testimoniare nuovamente**.

### Art. 16 (Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale)

La **Corte di Giustizia Europea** ha stabilito che un nuovo esame della vittima in caso di modifica della composizione del collegio giudicante davanti al quale aveva originariamente testimoniato non significa, di per sé, che non possa essere adottata una decisione sul risarcimento per tale vittima entro un tempo ragionevole. (§ 48)



## Articolo 17 - Diritti delle vittime residenti in un altro Stato membro

Gli Stati membri provvedono affinché :

- ⚖ le proprie autorità competenti siano in grado di raccogliere la deposizione della vittima immediatamente dopo l'avvenuta denuncia;
- ⚖ le proprie autorità competenti facciano ricorso alle disposizioni relative alla videoconferenza e alla teleconferenza di cui alla convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea per l'audizione delle vittime che risiedono all'estero;
- ⚖ la vittima di un reato perpetrato in uno Stato diverso possa sporgere denuncia nel proprio Stato di residenza:
  - a) qualora non sia stata in grado di farlo nello Stato in cui è stato commesso il reato (ad esempio a causa di vincoli amministrativi, legali o personali)
  - b) qualora abbia scelto di non farlo nello Stato in cui è stato commesso il reato (in caso di reati gravi)
- ⚖ le proprie autorità competenti trasmettano senza indugio la denuncia dallo Stato di residenza allo Stato in cui è avvenuto il reato (a meno che le competenti autorità dello Stato di residenza non abbiano già esercitato la competenza nazionale a procedere).



## Direttiva sui diritti delle vittime – Articoli 18-19

### Protezione delle vittime

#### **Diritto alla protezione [art. 18]**

Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. Se necessario, tali misure includono anche procedure istituite ai sensi del diritto nazionale ai fini della protezione fisica della vittima e dei suoi familiari.

#### **Diritto all'assenza di contatti fra la vittima e l'autore del reato [art. 19]**

1. Gli Stati membri instaurano le condizioni necessarie affinché si evitino contatti fra la vittima e i suoi familiari, se necessario, e l'autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale, a meno che non lo imponga il procedimento penale.
2. Gli Stati membri provvedono a munire i nuovi locali giudiziari di zone di attesa riservate alle vittime.



## **Causa C-38/18 Procedura penale contro Massimo Gambino e Shpetim Hyka**

### **Articolo 18 (Diritto alla protezione)**


Nella sua sentenza, la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto che:

“dal tenore letterale dell’articolo” 18 della direttiva 2012/29 “non risulta che il legislatore dell’Unione abbia previsto, tra le misure destinate a tutelare la vittima di un reato, la limitazione a una sola audizione di quest’ultima nel corso del procedimento giudiziario” (§ 51).

“Di conseguenza, occorre rilevare che l’articolo 18 della direttiva 2012/29 non osta, in linea di principio, a che, in caso di mutamento nella composizione del collegio giudicante, la vittima di un reato sia nuovamente sentita da tale collegio su richiesta di una delle parti processuali” (§ 54).

“Tuttavia,[...] dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che, per stabilire se sia possibile utilizzare come prova il verbale della testimonianza di una vittima, gli Stati membri devono esaminare se l’audizione della medesima possa essere determinante ai fini del giudizio sull’imputato e accertarsi, con garanzie procedurali sufficienti, che la produzione delle prove nel contesto del procedimento penale non pregiudichi l’equità di tale procedimento, ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, né i diritti della difesa, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, della stessa.” (§ 55)

“Spetta pertanto al giudice del rinvio esaminare se, nel procedimento principale, condizioni particolari come quelle menzionate al punto precedente possano condurre a non sentire nuovamente la vittima del reato di cui trattasi” (§ 56).





## Direttiva sui diritti delle vittime – Articoli 20-21

### **Diritto di protezione durante la fase investigativa [art. 20]**

Fatti salvi i diritti della difesa e conformemente alle norme sulla discrezionalità giudiziaria, gli Stati membri provvedono affinché durante le indagini penali:

- a) le audizioni delle vittime sono condotte senza ingiustificato ritardo dopo che la denuncia di un reato è stata presentata all'autorità competente
- b) il numero di audizioni delle vittime è ridotto al minimo e le audizioni sono effettuate solo ove strettamente necessario ai fini dell'indagine penale
- c) le vittime possono essere accompagnate dal loro rappresentante legale e da una persona di loro scelta, salvo motivata decisione contraria
- d) le visite mediche sono ridotte al minimo e sono effettuate solo ove strettamente necessario ai fini del procedimento penale.

### **Diritto alla tutela della privacy [art. 21]**

Possono essere adottate misure per proteggere la privacy, comprese le caratteristiche personali della vittima e le immagini delle vittime e dei loro familiari.

Nel caso di una vittima minorenni, dovrebbero essere prese tutte le misure legali per impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che possa portare all'identificazione del minore.

Al fine di proteggere la vita privata, l'integrità personale e i dati personali delle vittime, gli Stati membri, nel rispetto della libertà di espressione e di informazione e della libertà e del pluralismo dei media, incoraggiano i media ad adottare misure di autoregolamentazione. → comportamento etico nei confronti delle vittime



## Articolo 22 - Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione

Gli stati membri provvedono affinché

- ☐ venga effettuata una valutazione tempestiva e individuale, per identificare le specifiche esigenze di protezione della vittima
- ☐ si stabilisca se e in che misura la vittima debba beneficiare di misure speciali (previste agli articoli 23 e 24), a causa della sua particolare vulnerabilità alla vittimizzazione secondaria e ripetuta, all'intimidazione e alla ritorsione e a causa: a) delle caratteristiche personali della vittima b) il tipo o la natura del reato c) le circostanze del reato.
- ☐ particolare attenzione venga dedicata alla valutazione delle vittime di → terrorismo → criminalità organizzata → tratta di esseri umani → violenza di genere → violenza in una relazione stretta → violenza sessuale → sfruttamento o reati di odio → e alle vittime con disabilità

Si presume che i **minori vittime** abbiano esigenze di protezione specifiche a causa della loro vulnerabilità alla vittimizzazione secondaria e ripetuta, all'intimidazione e alla ritorsione.

Le valutazioni individuali sono effettuate con lo stretto coinvolgimento della vittima e tengono conto dei suoi desideri, anche quando non desiderano beneficiare di misure speciali. Se gli elementi che costituiscono la base della valutazione individuale sono cambiati in modo significativo, gli Stati membri provvedono affinché essa sia aggiornata durante tutto il procedimento penale.



## Causa C-38/18 Procedimento penale contro Massimo Gambino e Shpetim Hyka

### Articolo 22 (Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione)

“È necessario aggiungere che, nel caso in cui venga disposta un’audizione della vittima da parte del collegio giudicante nella sua nuova composizione, le autorità nazionali competenti devono procedere, conformemente all’articolo 22 della direttiva 2012/29, a una valutazione individuale di tale vittima per individuare le sue specifiche esigenze di protezione e, se del caso, farla beneficiare delle misure di protezione previste dagli articoli 23 e 24 di tale direttiva” (§ 57).

“È compito del giudice del rinvio verificare che la vittima di cui trattasi nel procedimento principale non presenti esigenze specifiche in materia di protezione nel contesto del procedimento penale” (§ 58).



## Articolo 23 – Diritto alla protezione delle vittime con specifiche esigenze di protezione nel corso del procedimento penale

A. Durante le indagini penali devono essere disponibili le seguenti misure:

- ☒ i colloqui con la vittima si svolgono in locali progettati o adattati a tale scopo;
- ☒ I colloqui con la vittima sono svolti da o tramite professionisti formati a tal fine;
- ☒ Tutte le audizioni con la vittima sono condotti dalle stesse persone a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia;
- ☒ tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette, salvo il caso in cui siano svolte da un pubblico ministero o da un giudice, sono svolte da una persona dello stesso sesso della vittima, qualora la vittima lo desideri, a condizione che non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento penale

B. Durante il procedimento giudiziario sono disponibili le seguenti misure:

- ☒ misure per evitare il contatto visivo tra la vittima e l'autore del reato, anche durante la deposizione, con mezzi adeguati, compreso l'uso della tecnologia della comunicazione;
- ☒ misure per garantire che la vittima possa essere ascoltata in aula senza essere presente, in particolare mediante l'uso di adeguate tecnologie di comunicazione;
- ☒ misure per evitare inutili interrogatori riguardanti la vita privata della vittima non attinente al reato;
- ☒ misure che consentono lo svolgimento di un'udienza a porte chiuse.



## Articolo 24 - Diritto alla protezione dei minori vittime durante il procedimento penale

1. Se la vittima è un minore, oltre alle misure previste dall'articolo 23, gli Stati membri provvedono affinché:
  - a) nelle indagini penali, tutte le audizioni del minore vittima possono essere registrate audiovisivamente e tali audizioni registrate possono essere utilizzate come prova nei procedimenti penali;
  - b) nelle indagini e nei procedimenti penali, conformemente al ruolo delle vittime nel pertinente sistema di giustizia penale, le autorità competenti nominino un rappresentante speciale per i minori vittime laddove, secondo la legislazione nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non possono rappresentare il minore vittima a seguito di un conflitto di interessi tra loro e il minore vittima, o qualora il minore vittima sia non accompagnato o sia separato dalla famiglia;
  - c) qualora il minore vittima abbia diritto a un avvocato, goda del diritto alla consulenza e rappresentanza legale, in nome proprio, nell'ambito di procedimenti in cui sussiste, o potrebbe sussistere, un conflitto di interessi tra il minore vittima di reato e i titolari della potestà genitoriale.

Le norme procedurali per le registrazioni audiovisive di cui al primo comma, lettera a), e il loro utilizzo sono determinate dal diritto nazionale.

2. Qualora l'età di una vittima sia incerta e vi siano motivi per ritenere che la vittima sia un minore, si presume che la vittima sia un minore.



## **Problemi di accesso per le vittime di reato al supporto professionisti qualificati**

- Mancanza di traduttori e interpreti professionisti (articolo 5).
- Difficoltà pratiche di accesso ai servizi di interpretazione e traduzione (articolo 7) per le vittime che risiedono in un altro Stato membro (articolo 17)
- Impatto delle questioni economiche sull'accesso a servizi di sostegno adeguati (articolo 8) e sul diritto all'assistenza legale (articolo 13).
- Necessità di formazione degli operatori che lavorano con le vittime di reato per l'attuazione degli articoli 6 (ricezione di informazioni su un caso), 10 (diritto di essere ascoltato) e 22 (valutazione individuale) e l'identificazione e la protezione delle vittime con particolari esigenze.



## Principali sfide nella protezione delle vittime nell'UE



- ❑ Nel caso di **vittime di violenza domestica**; la fornitura di un'assistenza efficace è limitata da molti ostacoli pratici e giuridici. La **situazione pandemica** ha rappresentato un fattore di peggioramento per le vittime con bisogni speciali.
- ❑ Il **Terrorismo** rimane una delle principali preoccupazioni in molti Stati dell'UE.
- ❑ Le persone **migranti e richiedenti asilo** risultano vulnerabili alla criminalità e incontrano ostacoli pratici e giuridici nell'accesso alla giustizia e ai servizi di sostegno, trovandosi spesso in una situazione di vulnerabilità. Parallelamente, c'è un aumento dei crimini d'odio e xenofobia.
- ❑ La **Guerra di aggressione russa contro l'Ucraina** ha distrutto la vita delle persone, lasciando dietro di sé morte e vittime. La legislazione dell'UE sui diritti delle vittime garantirà il soddisfacimento delle esigenze specifiche delle vittime in fuga dalla guerra, come il diritto all'assistenza, al sostegno e alla protezione.

## La Direttiva copre le persone giuridiche?

- ☛ Il concetto di vittima ai fini della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio **non comprende le persone giuridiche** che hanno subito un danno diretto a causa di violazioni del diritto penale in uno Stato membro (C-467/05, Dell'Orto, C- 205/09, Eredics).
- ☛ In relazione alla Direttiva, la CGUE ha stabilito che essa **non si applica** alle persone giuridiche o allo Stato, anche se la legge nazionale conferisce loro la qualità di parte lesa in un procedimento penale. (C-603/19 Procedimento penale contro TG e UF § 46).
- ☛ Tuttavia, **gli Stati membri possono scegliere di applicare le norme stabilite nella direttiva alle persone giuridiche.**

## La giustizia riparativa è obbligatoria?

- ☛ La CGUE, interpretando l'articolo 10 della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio sulla mediazione, ha confermato che gli Stati membri **non sono obbligati** a ricorrere alla mediazione/giustizia riparativa per tutti i reati (sentenze della CGUE nelle cause C-205/09 Eredics e nelle cause riunite C 483 /09 e C 1/10 Gueye/Sanchez).





### Altri atti dell'UE nel campo dei diritti delle vittime

- ☞ Direttiva sulla compensazione; Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al risarcimento delle vittime di reato.
- ☞ Regolamento (UE) 606/2013 relativo al reciproco riconoscimento delle misure di protezione in materia civile.
- ☞ Direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo.

### Altri atti del diritto dell'UE per le vittime di particolari tipologie di reato

- ☞ Vittime del terrorismo; Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta al terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio
- ☞ Vittime della tratta di esseri umani; Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio
- ☞ Minori vittime di sfruttamento sessuale; Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio
- ☞ Vittime di frodi nei pagamenti diversi dai contanti; Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro la frode e la contraffazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, PE/89/2018/REV/ 3



### Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)


Nel 2020 la Commissione ha pubblicato per la prima volta la strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025); L'obiettivo principale della strategia è garantire che tutte le vittime di tutti i reati, indipendentemente da dove si trovino nell'UE o in quali circostanze si verifichi il reato, possano far valere pienamente i propri diritti.

Le priorità principali includono: (i) una comunicazione efficace con le vittime e un ambiente sicuro in cui le vittime possano denunciare il reato; (ii) migliorare il sostegno e la protezione delle vittime più vulnerabili; (iii) facilitare l'accesso delle vittime al risarcimento. Le priorità chiave volte a lavorare insieme sui diritti delle vittime sono: (i) rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra tutti i soggetti interessati; e (ii) rafforzare la dimensione internazionale dei diritti delle vittime.

**Altre strategie dell'UE correlate:** Strategia per la parità di genere 2020-2025; Strategia sui diritti del minore; Strategia sulla formazione giudiziaria europea; Strategia per la parità LGBTI+; Piano d'azione contro il razzismo dell'UE 2020-2025; Quadro aggiornato dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom ; Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030; Strategia dell'Unione della sicurezza; L'approccio strategico verso l'eradicazione della tratta di esseri umani; La strategia per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori.

**Nuova iniziativa legislativa dell'UE:** L'8 marzo 2022 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulla lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, COM/2022/105 finale





**SEGUICI SU**



**preservere-eu-project**



**Testo esplicativo per i formatori****SLIDE 1**

**Titolo:** Le disposizioni della direttiva sui diritti delle vittime

**Trainer:** viene presentato il titolo e lo scopo del seminario.

Dovrebbero essere fatti riferimenti;

- 1) Progetto PRESERVE: Prevenzione del razzismo e della discriminazione – Consentire l'effettiva attuazione del quadro giuridico antirazzista dell'UE
- 2) Ad uno degli obiettivi principali della Direttiva; I funzionari e i professionisti coinvolti in procedimenti penali che potrebbero entrare in contatto personale con le vittime dovrebbero poter accedere e ricevere un'adeguata formazione iniziale e continua, a un livello adeguato al loro contatto con le vittime, in modo da essere in grado di identificare le vittime e i loro bisogni e affrontarli in modo rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio (Racc. 61, Art. 25)

---

**1****SLIDE 2**

**Titolo:** Panoramica del modulo

**Formatore:** Viene introdotta la panoramica del modulo.

La direttiva sui diritti delle vittime è un atto legislativo che stabilisce standard minimi per i diritti, il sostegno e la protezione delle vittime di reati nell'Unione europea.

Il modulo di formazione coprirà una serie di argomenti relativi alla direttiva, tra cui:

- 1) Panoramica dei principali aspetti e termini della Direttiva 2012/29/UE: cos'è la direttiva e quali sono le sue disposizioni principali?
- 2) Applicazione della direttiva 2012/29/UE in tutta l'UE (armonizzazione e giurisprudenza nazionale recente): l'attuazione della direttiva ha portato a cambiamenti significativi nella legislazione e nella prassi nazionali in tutta l'UE. Ad esempio, molti Stati membri hanno introdotto nuove leggi o modificato quelle esistenti per garantire che le vittime siano

informate sui loro diritti e sullo stato di avanzamento del loro caso e per fornire loro un maggiore accesso ai servizi di supporto come la consulenza e l'assistenza legale. Oltre all'armonizzazione, ci sono stati recenti sviluppi nella giurisprudenza nazionale che hanno influenzato l'applicazione della direttiva in tutta l'UE. Ad esempio, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha emesso una serie di sentenze relative all'interpretazione e all'attuazione della direttiva, che sono state vincolanti per tutti gli Stati membri.

- 3) Studio di caso: In assenza di armonizzazione/Direttiva sui diritti delle vittime: lo studio di caso illustra la necessità di armonizzazione a livello dell'UE per garantire che tutte le vittime ricevano un livello minimo di protezione, sostegno e diritti, indipendentemente da dove si trovino nell'UE.

### SLIDE 3

#### **Titolo:** Bisogni delle vittime

Le vittime di reati hanno una serie di bisogni che devono essere affrontati per sostenere la loro guarigione e aiutarli a far fronte agli effetti del reato. Queste esigenze possono essere raggruppate in diverse grandi categorie:

- **Rispetto e riconoscimento:** le vittime di reati hanno il diritto di essere trattate con dignità e rispetto durante l'intero processo penale.
- **Protezione:** le vittime di reati possono temere ulteriori danni e richiedere protezione e misure di sicurezza per garantire la loro sicurezza.
- **Supporto:** le vittime di reati possono richiedere supporto emotivo, consulenza e terapia per aiutarle a far fronte agli effetti emotivi del reato.
- **Accesso alla giustizia:** le vittime di reati hanno il diritto di partecipare al processo penale e di far sentire la propria voce.
- **Compensazione e risarcimento:** le vittime di reati possono subire perdite finanziarie o altri danni a causa del reato.

### SLIDE 4

#### **Titolo:** La Direttiva sui diritti delle vittime 2019/29/UE

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio.

La direttiva fa parte del quadro giuridico dell'UE per i diritti delle vittime. Rafforza le misure nazionali esistenti con norme minime a livello di UE sui diritti, il sostegno e la protezione delle vittime di reato in ogni paese dell'UE. Ha lo scopo di:

→ **rafforzare i diritti di tutte le vittime di qualsiasi crimine**, al fine di raggiungere

→ **lo stesso livello base di diritti**

→ **qualunque sia la nazionalità della/e vittima/e**

→ **ovunque nell'UE il reato abbia avuto luogo.**

Formatore: In questa parte viene affrontato il titolo e l'obiettivo principale della direttiva. Va specificamente menzionato che la direttiva ha apportato importanti modifiche al quadro giuridico dell'UE per i diritti delle vittime.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i diritti sanciti dalla presente direttiva non siano subordinati al fatto che la vittima abbia lo status di residente legale nel loro territorio o alla cittadinanza o nazionalità della vittima (cfr. anche il considerando 10). Pertanto, i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che sono stati vittime di reati nel territorio dell'UE dovrebbero beneficiare del diritto all'informazione, al sostegno e alla protezione.

Questo può essere di particolare importanza nel contesto dei crimini di odio razzista e xenofobo e della violenza di genere contro donne e ragazze migranti prive di documenti. Tuttavia, denunciare un reato e partecipare a un procedimento penale non crea alcun diritto in merito allo stato di residenza della vittima (come da Direttiva)

Pertanto, ai sensi della direttiva, una vittima di reato non ha diritto al soggiorno ma diritto all'informazione, all'assistenza e alla protezione. Molti Stati membri dell'UE prevedono permessi di soggiorno ai sensi della legislazione nazionale per le vittime di specifiche categorie di reati (ad es. vittime di violenza domestica)

A questo proposito si rimanda alla Rac. 18 della Direttiva "Quando la violenza è commessa in una relazione stretta, è commessa da una persona che è attuale o ex coniuge, o convivente o altro familiare

della vittima, indipendentemente dal fatto che l'autore del reato condivida o abbia condiviso la stessa abitazione con la vittima. Tale violenza potrebbe includere violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e potrebbe comportare danni fisici, mentali o emotivi o perdite economiche. La violenza nelle relazioni intime è un problema sociale serio e spesso nascosto che potrebbe causare traumi psicologici e fisici sistematici con gravi conseguenze perché l'autore del reato è una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare. Le vittime di violenza nelle relazioni strette possono quindi aver bisogno di speciali misure di protezione. Le donne sono colpite in modo sproporzionato da questo tipo di violenza e la situazione può peggiorare se la donna dipende dall'autore del reato economicamente, **socialmente o per quanto riguarda il suo diritto alla residenza**".

Alla fine di questa parte possiamo fare riferimento al fatto che molti professionisti coinvolti in procedimenti penali ritengono ancora che le vittime di reato abbiano i diritti previsti dalla rispettiva legislazione nazionale. Questo ci porta alle seguenti 2 diapositive (3 e 4) che spiegano la competenza dell'UE.

## SLIDE 5

4

**Titolo:** Direttiva sulle vittime - Risultati

La direttiva sui diritti delle vittime ha rappresentato un risultato significativo nel migliorare la protezione e il sostegno forniti alle vittime di reato in tutta l'UE e ha contribuito a garantire che le vittime siano trattate con dignità, rispetto e compassione durante l'intero procedimento giudiziario penale.

I principali risultati della direttiva sulle vittime sono legati a:

- 1) Garantire diritti minimi a tutte le vittime, tutti i reati: la direttiva sui diritti delle vittime garantisce che tutte le vittime di reato, indipendentemente dal tipo di reato o dalle loro circostanze personali, ricevano un livello minimo di protezione e sostegno durante l'intero procedimento penale.
- 2) Riconoscere i bisogni speciali delle vittime vulnerabili: la direttiva sui diritti delle vittime riconosce che alcune vittime di reato, come i bambini, le vittime di violenza di genere, le vittime della tratta di esseri umani e le vittime con disabilità, possono avere bisogni specifici e richiedere una protezione speciale e supporto. La direttiva richiede agli Stati membri di tenere conto delle esigenze speciali delle vittime vulnerabili quando forniscono sostegno e

protezione e di garantire che queste vittime ricevano l'assistenza di cui hanno bisogno per partecipare al procedimento giudiziario penale. Ad esempio, la direttiva impone agli Stati membri di garantire che i minori vittime siano intervistati in modo adatto ai minori, che le vittime di violenza di genere abbiano accesso a servizi di supporto specializzati, come centri di accoglienza e hotline, e che le vittime con disabilità abbiano accesso a ausili per la comunicazione e altre forme di supporto per aiutarli a partecipare al processo di giustizia penale. Inoltre, la direttiva richiede agli Stati membri di garantire che le vittime di reato siano trattate con sensibilità, rispetto e compassione e che non siano soggette a ulteriore vittimizzazione o stigmatizzazione a causa del loro status di vittima. Ciò è particolarmente importante per le vittime vulnerabili che potrebbero essere maggiormente a rischio di essere nuovamente vittimizzate o emarginate a causa delle loro circostanze.

- 3) **Garantire obblighi chiari, concreti e applicabili:** la direttiva sui diritti delle vittime garantisce obblighi chiari, concreti e applicabili agli Stati membri per proteggere e sostenere le vittime di reato. La direttiva crea obblighi specifici per gli Stati membri di fornire alle vittime alcuni tipi di supporto e protezione, come l'accesso alle informazioni, la protezione da intimidazioni e ritorsioni e il diritto di partecipare ai procedimenti penali. Questi obblighi sono concreti e misurabili, il che significa che gli Stati membri possono essere ritenuti responsabili se non li rispettano. Inoltre, la direttiva prevede rimedi nel caso in cui gli Stati membri non rispettino i propri obblighi. Le vittime possono presentare denunce e chiedere un risarcimento se ritengono che i loro diritti siano stati violati e gli Stati membri possono affrontare azioni legali se non rispettano la direttiva. Infine, la direttiva richiede agli Stati membri di monitorare la loro conformità alla direttiva e di riferire regolarmente alla Commissione europea sui loro progressi. Ciò contribuisce a garantire che gli Stati membri siano ritenuti responsabili del rispetto dei propri obblighi e che la direttiva venga attuata in modo efficace in tutta l'UE.

## SLIDE 6

### **Titolo:** Direttiva sulle vittime - Campo di applicazione

- 1) **Informazione:** la direttiva garantisce che le vittime di reato abbiano accesso a informazioni chiare e complete sui loro diritti e sul procedimento giudiziario penale. Ciò include informazioni sullo stato di avanzamento dell'indagine, sull'esito del caso e sui servizi di



supporto disponibili. La direttiva richiede agli Stati membri di fornire queste informazioni in modo tempestivo e accessibile, tenendo conto delle esigenze delle vittime vulnerabili.

- 2) Interpretazione e traduzione: la direttiva garantisce che le vittime che non parlano la lingua del procedimento penale siano in grado di comprendere e partecipare al processo. La direttiva impone agli Stati membri di fornire gratuitamente servizi di interpretazione e traduzione alle vittime che ne hanno bisogno e di garantire che la qualità di tali servizi sia elevata.
- 3) Sostegno: la direttiva garantisce che le vittime di reato abbiano accesso ai servizi di sostegno di cui hanno bisogno per riprendersi dagli effetti del reato. Ciò include l'accesso ai servizi di supporto alle vittime, alla consulenza, alle cure mediche e ad altre forme di supporto. La direttiva impone agli Stati membri di fornire questi servizi gratuitamente alle vittime, indipendentemente dal tipo di reato che hanno subito.
- 4) Protezione: la direttiva garantisce che le vittime di reati siano protette da ulteriori danni, quali intimidazioni, ritorsioni o molestie. La direttiva impone agli Stati membri di adottare misure per proteggere le vittime da tali danni, compresa la protezione della polizia e gli ordini restrittivi ove necessario.
- 5) Partecipazione al procedimento penale: la direttiva garantisce che le vittime di reato abbiano il diritto di partecipare al procedimento e che le loro opinioni e preoccupazioni siano prese in considerazione. Ciò include il diritto di fare una dichiarazione, il diritto di partecipare alle udienze e il diritto di richiedere informazioni sul caso. La direttiva richiede agli Stati membri di garantire che le vittime siano in grado di esercitare efficacemente tali diritti.
- 6) Formazione degli operatori: la direttiva garantisce che i professionisti coinvolti nel procedimento giudiziario penale, come agenti di polizia, pubblici ministeri e giudici, siano formati per lavorare efficacemente con le vittime di reato. Ciò include la formazione su come comunicare con le vittime, su come identificare e rispondere ai bisogni delle vittime vulnerabili e su come garantire che le vittime siano in grado di partecipare al procedimento.
- 7) Coordinamento: la direttiva garantisce che diverse agenzie e professionisti coinvolti nel processo di giustizia penale lavorino insieme in modo efficace per sostenere le vittime di reato. La direttiva richiede agli Stati membri di istituire meccanismi di coordinamento per garantire che le vittime siano in grado di accedere al sostegno e alla protezione di cui hanno bisogno in modo coordinato e tempestivo.

**SLIDE 7****Titolo:** Introduzione

→ L'Unione europea ha l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

→ L'Unione Europea è impegnata nella protezione e nella definizione di norme minime in relazione alle vittime di reato e il Consiglio ha adottato la Decisione Quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 sulla posizione delle vittime nei procedimenti penali

→ Nell'ambito del programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo nel 2009, la Commissione e gli Stati membri sono stati invitati a esaminare come migliorare la legislazione e le misure di sostegno pratico per la protezione delle vittime

→ Nel 2011 il Consiglio ha affermato che occorre agire a livello dell'Unione per rafforzare i diritti, il sostegno e la protezione delle vittime di reato. [Risoluzione 2011 su una tabella di marcia per rafforzare i diritti e la protezione delle vittime, in particolare nei procedimenti penali ("**la tabella di marcia di Budapest**")].

→ **Base giuridica:** l'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'istituzione di norme minime applicabili negli Stati membri per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale questioni aventi una dimensione transfrontaliera, in particolare per quanto riguarda i diritti delle vittime di reato.

**Formatori:**

**Vengono qui presentati gli atti che hanno portato all'adozione della Direttiva.**

**La diapositiva successiva è strettamente correlata alla presentazione e i commenti possono essere fatti congiuntamente.**

**I formatori spiegano che prima dell'adozione della direttiva la Commissione europea non era in grado di avviare procedimenti di infrazione ai sensi della decisione quadro. Era necessaria l'attuazione di una legislazione vincolante dedicata alle vittime.**

**SLIDE 8**

**Titolo:** Articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

(ex articolo 31 TUE)

1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione si basa sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e comprende il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo 83 .

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per:

- a) stabilire norme e procedure per garantire il riconoscimento in tutta l'Unione di tutte le forme di sentenze e decisioni giudiziarie;
- b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra Stati membri;
- c) sostenere la formazione della magistratura e del personale giudiziario;
- d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o equivalenti degli Stati membri in relazione ai procedimenti penali e all'esecuzione delle decisioni.

2. Nella misura necessaria per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transfrontaliera, il Parlamento europeo e il Consiglio possono, mediante direttive adottate secondo la procedura legislativa ordinaria , stabilire regole minime. Tali norme tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti degli Stati membri.

Riguarderanno:

- a) reciproca ammissibilità delle prove tra Stati membri;
- (b) i diritti delle persone nella procedura penale;
- (c) i diritti delle vittime di reato;

d) qualsiasi altro aspetto specifico della procedura penale che il Consiglio abbia preventivamente individuato con decisione; per l'adozione di tale decisione, il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.

#### **Formatori:**

La competenza dell'UE a legiferare nel settore della procedura penale è spesso trascurata dai professionisti del diritto. È importante sottolineare che le procedure penali nazionali devono essere conformi al diritto internazionale e dell'UE. Spieghiamo ai professionisti che tutte le questioni di competenza sono esplicitamente menzionate nel preambolo delle Direttive. Rileviamo l'importanza di leggere il testo dei testi legislativi dell'UE parallelamente agli atti legislativi adottati dagli Stati membri dell'UE per recepire una direttiva.

In particolare nell'ambito dei diritti e delle garanzie procedurali concesse alle vittime di reato, il recepimento nazionale è complesso in quanto molte disposizioni della direttiva facevano già parte del diritto nazionale o sono state recepite nella legislazione nazionale in diversi atti legislativi interni (nel codice penale procedura, e/o nel codice penale e/o in altre leggi).

L'articolo 82 (paragrafi 1-2) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è presentato al fine di migliorare la comprensione dei tirocinanti in relazione alla base giuridica del diritto derivato dell'UE come la direttiva sui diritti delle vittime.

È importante in questa parte che i partecipanti chiariscano che i diritti delle vittime sono una questione europea e non solo nazionale. Può essere utile ribadire che l'art. 82 (2) TFUE la direttiva fissa norme minime e gli Stati membri possono “mantenere o introdurre un livello più elevato di protezione delle persone”. Ciò è esplicitamente affermato nel titolo della Direttiva e nella rac. 11 “La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono estendere i diritti previsti dalla presente direttiva al fine di fornire un livello più elevato di protezione”. Solo il livello più elevato di protezione delle vittime di reato rimane una questione nazionale.

#### **SLIDE 9**

#### **Titolo: Direttiva sulle vittime – Articolo 1**

(Considerando 9-14)

1. Lo scopo della presente direttiva è garantire che le vittime di reato **ricevano informazioni, assistenza e protezione adeguate e siano in grado di partecipare ai procedimenti penali.**

Gli Stati membri garantiscono che le vittime siano **riconosciute e trattate in modo rispettoso, sensibile, personalizzato, professionale e non discriminatorio, in tutti i contatti con i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un'autorità competente, che operano nell'ambito di procedimenti penali.** I diritti sanciti dalla presente direttiva si applicano alle vittime in modo non discriminatorio, anche per quanto riguarda il loro status di residente.

2. Gli Stati membri provvedono affinché nell'applicazione della presente direttiva, se la vittima è un minore, **l'interesse superiore del minore costituisca una considerazione preminente e sia valutato su base individuale.** Prevarrà un approccio attento ai minori, tenendo in debita considerazione l'età, la maturità, le opinioni, i bisogni e le preoccupazioni del minore. Il minore e il titolare della responsabilità genitoriale o altro rappresentante legale, se del caso, sono informati di eventuali misure o diritti specificamente rivolti al minore.

Formatori:

L'articolo 1 stabilisce gli obiettivi generali della direttiva. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il sistema nazionale di giustizia penale riconosca la vittima come un individuo con esigenze individuali, con un ruolo chiave nel procedimento penale, garantendo nel contempo il principio del giusto processo e tenendo presente che i diritti sanciti dalla direttiva non pregiudicano ai diritti del delinquente.

10

## SLIDE 10

**Titolo:** Direttiva sulle vittime – Articolo 2

"vittima" significa:

→ una persona fisica che ha subito un danno, compreso un danno fisico, mentale o emotivo o una perdita economica direttamente causata da un reato;

indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, arrestato, perseguito o condannato e indipendentemente dal rapporto di parentela tra di loro (considerando 19).

→ i familiari di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che hanno subito un danno a causa della morte di tale persona;

«familiari»: il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima impegnata, in un nucleo familiare stabile e continuativo, i parenti in linea retta, i fratelli e le persone a carico della vittima;

"bambino": qualsiasi persona di età inferiore a 18 anni;

«giustizia riparativa»: qualsiasi processo mediante il quale la vittima e l'autore del reato sono abilitati, se vi acconsentono liberamente, a partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato attraverso l'aiuto di un terzo imparziale.

Formatore: in questa parte spieghiamo i concetti principali della Direttiva.

Rileviamo l'importanza del riconoscimento della vittima, affinché l'interessato possa accedere ai diritti previsti dalla direttiva. La direttiva ha armonizzato la definizione di vittima in tutta l'UE. Alcuni paesi non avevano legiferato per la definizione di vittima e/o esistono varie definizioni negli Stati membri dell'UE.

Segnaliamo che come da art. 2 (2) Gli Stati membri possono stabilire procedure per limitare il numero di familiari che possono beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva e/o per determinare quali familiari hanno la priorità nell'esercizio dei diritti. Ciò avverrà nella legislazione nazionale di recepimento. Il criterio "relazione intima impegnata, in una famiglia comune e su base stabile e continua" presuppone stretti legami affettivi e interdipendenza finanziaria tra due persone (come se fossero formalmente sposate). Gli Stati membri dovrebbero utilizzare definizioni inclusive di "familiari" quando si tratta dei partner della vittima. Tali definizioni dovrebbero includere i coniugi, nonché i partner non sposati, indipendentemente dal fatto che i partner siano o meno un'unione civile registrata ai sensi delle leggi nazionali. Pertanto, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) dovrebbe applicarsi in tutti gli Stati membri, indipendentemente dalla legislazione nazionale sul riconoscimento delle coppie non sposate, delle coppie dello stesso sesso e dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. (non discriminazione)

Spieghiamo anche che la Direttiva non definisce "reclamo" [il concetto è regolato dalle leggi nazionali degli Stati membri]

## SLIDE 11

**Titolo:** Direttiva sulle vittime – Articoli 3-7

→ Fin dal primo contatto e durante ogni ulteriore necessaria interazione che hanno con un'autorità competente nell'ambito di un procedimento penale [art. 3 (1)]

→ In un linguaggio semplice e accessibile, oralmente o per iscritto. [Arte. 3 (2)]

→ Diritto di essere accompagnato da una persona di scelta della vittima nel suo primo contatto con le autorità se è necessaria assistenza a causa dell'impatto del reato o se la vittima ha difficoltà a capire il procedimento o a farsi capire.

Le garanzie di comunicazione si applicano ai seguenti articoli:

→ Artt. 4 diritto di ricevere informazioni

→ Articolo 5 diritto a ricevere un riscontro scritto del reclamo e diritto a ricevere una traduzione del riscontro scritto, diritto a presentare il reclamo in una lingua a loro comprensibile

→ Articolo 6 diritto di ricevere informazioni sul proprio caso

→ Articolo 7 Diritto all'interpretazione e alla traduzione

Formatore: l'articolo 3 chiarisce in dettaglio le "garanzie di comunicazione" ed è collegato ad altri diritti della direttiva. La direttiva mira a garantire che le vittime — in base alle loro caratteristiche personali (ad esempio sesso, disabilità, età, maturità, relazione o dipendenza dall'autore del reato) — capiscano e possano farsi capire durante il procedimento penale (linguisticamente o in altro modo) e che le autorità pro -assistere attivamente le vittime a farlo durante il procedimento penale.

L'articolo 3, paragrafo 3 conferisce alle vittime il diritto di essere accompagnate da una persona di loro scelta al loro primo contatto con le autorità se hanno bisogno di assistenza a causa dell'impatto del reato o se la vittima ha difficoltà a capire il procedimento o a farsi capire. Tutela la fornitura di assistenza pratica e sostegno morale alla vittima durante la denuncia di un reato. Questo diritto è previsto in aggiunta al diritto di essere accompagnato ai sensi dell'articolo 20, lettera c) [durante le indagini penali: le vittime possono essere accompagnate dal loro rappresentante legale e da una persona di loro scelta, a meno che non sia stata adottata una decisione motivata contraria;] . Nell'ambito dell'art. 3 la vittima può essere accompagnata da una persona che volontariamente cerca di aiutarla (es. testimone oculare di una rapina)

**SLIDE 12****Titolo:** Direttiva sulle vittime – Articolo 4

Tutte le vittime di reato hanno diritto al primo contatto con l'autorità competente, senza inutili ritardi, alle seguenti informazioni:

- a) il tipo di supporto che possono ottenere e da chi, (accesso al supporto medico, all'eventuale supporto specialistico, anche psicologico, e ad una sistemazione alternativa)  
→ Collegamento diretto al diritto di accedere ai servizi di assistenza alle vittime, articolo 8
- b) le modalità di querela di reato e il loro ruolo in relazione a tali procedure; [in linea con il considerando 20]

(Considerando 20) “Il ruolo delle vittime nel sistema di giustizia penale e la loro possibilità di partecipare attivamente ai procedimenti penali variano da uno Stato membro all'altro, a seconda del sistema nazionale, ed è determinato da uno o più dei seguenti criteri: se il sistema nazionale prevede uno status giuridico di parte in un procedimento penale; se la vittima è tenuta per legge o è invitata a partecipare attivamente al procedimento penale, ad esempio come testimone; e/o se la vittima ha un diritto legale ai sensi del diritto nazionale di partecipare attivamente al procedimento penale e sta cercando di farlo, laddove il sistema nazionale non preveda che le vittime abbiano lo status giuridico di parte nel procedimento penale. Gli Stati membri dovrebbero determinare quali di tali criteri si applicano per determinare la portata dei diritti sanciti dalla presente direttiva laddove vi siano riferimenti al ruolo della vittima nel pertinente sistema di giustizia penale”.

- c) come ea quali condizioni possono ottenere protezione, comprese le misure di protezione; [Link alla Direttiva 2011/99/UE sull'Ordine di Protezione Europeo e al Regolamento 606/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul reciproco riconoscimento delle misure di protezione in materia civile].
- d) come ea quali condizioni possono accedere alla consulenza legale, al gratuito patrocinio ea ogni altro tipo di consulenza;
- e) come ea quali condizioni possono accedere all'indennizzo;
- f) come ea quali condizioni hanno diritto all'interpretazione e alla traduzione;



- g) se risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, eventuali misure, procedure o disposizioni speciali disponibili per tutelare i loro interessi nello Stato membro in cui ha avuto luogo il primo contatto con l'autorità competente;
- h) le procedure disponibili per sporgere denuncia qualora i loro diritti non siano rispettati dall'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale;
- i) i recapiti per le comunicazioni relative al proprio caso;
- j) i servizi di giustizia riparativa disponibili;
- k) come e a quali condizioni possono essere rimborsate le spese sostenute in conseguenza della loro partecipazione al procedimento penale.

**Formatori:** In questa parte è importante spiegare tutti i diritti di cui sopra. La logica alla base di questa disposizione richiede che le autorità di giustizia penale forniscano informazioni estese in modo proattivo ex officio, piuttosto che l'onere delle vittime di cercare tali informazioni per se stesse. Alle vittime deve essere garantito un "accesso effettivo alle informazioni".

L'autorità competente non è definita dalla direttiva sulle vittime. Secondo le Linee Guida della Direzione Generale della Giustizia della Commissione Europea "Il termine "autorità competente" è più ampio di "autorità di contrasto" (cioè polizia). Le autorità competenti che agiscono nei procedimenti penali ai sensi della presente direttiva sono determinate dal diritto nazionale. Ciò non esclude, ad esempio, le dogane o le agenzie di frontiera, se hanno lo status di autorità incaricate dell'applicazione della legge ai sensi del diritto nazionale. Ciò è particolarmente importante nei casi di tratta di esseri umani (ad es. esperienza FRONTEX) o reati doganali/contrabbando. **Gli ospedali, i centri per l'impiego e strutture similari non devono essere ritenuti autorità competenti nei procedimenti penali".**

### SLIDE 13

**Titolo:** Ulteriori diritti di informazione e sostegno alle vittime

→ presentare reclamo formale, eventualmente con assistenza linguistica e riceverne riscontro scritto [art. 5]

→ Per ricevere informazioni sullo stato di avanzamento della pratica [Art. 6] → Collegamento all'articolo 11 (Diritti in caso di decisione di non procedere)

→ Diritto all'interpretazione e alla traduzione [art. 7]

- Per le vittime con un ruolo formale nei procedimenti
- Su richiesta della vittima e decisione presa dall'autorità
- Gratuito e per un'ampia gamma di azioni procedurali: copre i contatti con le autorità investigative e giudiziarie dal primo interrogatorio/udienza fino al processo. [Considerando 34]
- “La giustizia non può essere effettivamente raggiunta a meno che le vittime non siano in grado di spiegare adeguatamente le circostanze del crimine e fornire le loro prove in modo comprensibile alle autorità competenti. È altrettanto importante garantire che le vittime siano trattate in modo rispettoso e che possano far valere i propri diritti. L'interpretazione dovrebbe pertanto essere messa a disposizione, gratuitamente, durante l'interrogatorio della vittima e per consentirle di partecipare attivamente alle udienze, conformemente al ruolo della vittima nel pertinente sistema di giustizia penale. Per altri aspetti del procedimento penale, la necessità di interpretazione e traduzione può variare a seconda di questioni specifiche, del ruolo della vittima nel pertinente sistema di giustizia penale e del suo coinvolgimento nel procedimento e di eventuali diritti specifici che ha. Pertanto, l'interpretazione e la traduzione per questi altri casi devono essere fornite solo nella misura necessaria alle vittime per esercitare i propri diritti”.

→ Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime [Articolo 8] → Link all'articolo 9 Sostegno da parte dei servizi di assistenza alle vittime

“Gli Stati membri assicurano che l'accesso a qualsiasi servizio di assistenza alle vittime non sia subordinato alla presentazione formale di denuncia di un reato da parte della vittima a un'autorità competente”. [Articolo 8 (5)]

#### **Formatori:**

**Per l'articolo 5:** l'autorità competente dovrebbe valutare se la vittima parla e capisce la lingua quando presenta una denuncia. In questa parte è importante chiarire che l'articolo 5 non affronta

esplicitamente una procedura di valutazione individuale come negli articoli 7 e 22. In pratica, tuttavia, al fine di attuare l'art. 5 le autorità dovrebbero agire parallelamente alle procedure di cui all'art. 7 (diritto all'interpretazione e alla traduzione e 22 (valutazione individuale delle vittime per identificare esigenze di protezione specifiche).

Va inoltre spiegato che all'articolo 5 la nozione di "assistenza linguistica" è più flessibile del requisito più rigoroso di traduzione e interpretazione di cui all'articolo 7. Una vittima può essere assistita ai sensi dell'articolo 5 da una persona che parla la sua lingua ma che è non un interprete ufficiale se ciò è ritenuto opportuno dalle autorità competenti, nel rispetto del corretto svolgimento del procedimento penale e della riservatezza. (ad es. un membro della famiglia, un amico o un membro della comunità viene utilizzato per aiutare con l'interpretazione quando una vittima presenta una denuncia). Tuttavia, le autorità hanno la responsabilità di valutare il rischio di un'interpretazione distorta o errata da parte di tale persona prima di accettare tale assistenza.

Le vittime hanno anche il diritto di richiedere una traduzione di un riconoscimento scritto se non comprendono la lingua del documento. (Già spiegato nella slide 7 nella presentazione dell'art. 3). Possiamo sfruttare questa occasione per spiegare che tutti i diritti sanciti da questa direttiva sono collegati tra loro.

Questa traduzione deve essere fornita gratuitamente in qualsiasi lingua comprensibile alla vittima (il che, tuttavia, non significa necessariamente la lingua madre della vittima).

**Per l'articolo 6:** l'art. 6, comma 3, impone l'obbligo di motivazione o una sintesi delle motivazioni delle decisioni di chiusura del procedimento (ossia di non procedere o di chiudere le indagini o di non perseguire l'autore del reato) o della sentenza definitiva. Questo è importante per consentire alle vittime di accedere alla giustizia, per rispettare e riconoscere la vittima. È anche un prerequisito affinché le vittime possano accedere al loro diritto di rivedere una decisione di non procedere. Questa disposizione è collegata all'articolo 11 (diritti in caso di non luogo a procedere).

**Per l'articolo 7:** si veda anche l'articolo 2 della direttiva del 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione per indagati e imputati ("direttiva sull'interpretazione e la traduzione". Ai sensi delle direttive dell'UE, indagati e vittime hanno diritti di interpretazione e traduzione simili.

**Per l'articolo 8:** il diritto all'assistenza è uno dei diritti fondamentali della direttiva. È strettamente collegato all'articolo 9 (sostegno da parte dei servizi di sostegno alle vittime) al fine di garantire che le vittime, o i loro familiari, abbiano accesso gratuito a servizi di sostegno riservati. Questi servizi

comprendono la fornitura di informazioni e consulenza, supporto emotivo e psicologico e assistenza pratica.

L'assistenza dovrebbe essere disponibile dal momento in cui le autorità competenti sono a conoscenza della vittima e durante tutto il procedimento penale e per un periodo di tempo adeguato dopo tale procedimento, conformemente alle esigenze della vittima e ai diritti sanciti dalla presente direttiva. Il sostegno dovrebbe essere fornito attraverso una varietà di mezzi, senza formalità eccessive e attraverso una distribuzione geografica sufficiente in tutto lo Stato membro per consentire a tutte le vittime l'opportunità di accedere a tali servizi. Le vittime che hanno subito danni considerevoli a causa della gravità del reato potrebbero richiedere servizi di supporto specialistico. [Considerando 37]

I rinvii ripetuti dovrebbero essere evitati. [considerando 38, 62]

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare e lavorare a stretto contatto con le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative riconosciute e attive che lavorano con le vittime di reato. [...] i servizi pubblici dovrebbero funzionare in modo coordinato e dovrebbero essere coinvolti a tutti i livelli amministrativi — a livello dell'Unione ea livello nazionale, regionale e locale. Le vittime dovrebbero essere aiutate a trovare e rivolgersi alle autorità competenti al fine di evitare rinvii ripetuti. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione lo sviluppo di "punti di accesso unici" o "sportelli unici", che rispondano alle molteplici esigenze delle vittime quando sono coinvolte in procedimenti penali, compresa la necessità di ricevere informazioni, assistenza, sostegno, protezione e risarcimento. [Considerando 62]

Al fine di incoraggiare e facilitare la denuncia dei reati e consentire alle vittime di interrompere il ciclo della vittimizzazione ripetuta, è essenziale che siano disponibili servizi di sostegno affidabili per le vittime e che le autorità competenti siano pronte a rispondere alle denunce delle vittime in modo rispettoso, sensibile, modo professionale e non discriminatorio. Ciò potrebbe aumentare la fiducia delle vittime nei sistemi di giustizia penale degli Stati membri e ridurre il numero di reati non denunciati. Gli operatori che potrebbero ricevere denunce dalle vittime in merito a reati dovrebbero essere adeguatamente formati per facilitare la denuncia dei reati e dovrebbero essere messe in atto misure per consentire la segnalazione da parte di terzi, anche da parte delle organizzazioni della società civile. Dovrebbe essere possibile utilizzare le tecnologie di comunicazione, come la posta elettronica, le registrazioni video oi moduli elettronici online per presentare reclami. [considerando 63]

## SLIDE 14

**Titolo:** Partecipazione delle vittime ai procedimenti penali

- Diritto di essere ascoltato [Articolo 10] → Collegamento all'articolo 25, formazione per professionisti, giudici e pubblici ministeri che si occupano dell'interrogatorio delle vittime]
- Diritto al riesame della decisione di non procedere [Articolo 11]
- Protezione dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni nei servizi di giustizia riparativa. [Articolo 12].
- Diritto al gratuito patrocinio [articolo 13].
- Diritto al rimborso delle spese [Articolo 14]
- Diritto alla restituzione dei beni [Articolo 15]
- Diritto alla decisione sul risarcimento da parte dell'autore del reato nel corso del procedimento penale [Articolo 16]

#### Formatori:

Per l'articolo 10: gli Stati membri possono attuare le norme procedurali applicabili in base alle loro leggi nazionali. I principi della discrezionalità giudiziaria e della libera valutazione delle prove devono essere preservati.

Per l'articolo 11: la direttiva rispetta l'autonomia procedurale nazionale e le procedure di riesame sono lasciate al diritto nazionale. Il diritto al ricorso è già stato menzionato all'articolo 6 (riguardante l'obbligo di motivare la decisione di non procedere, citato nella diapositiva precedente).

Per l'articolo 12: i servizi di giustizia riparativa comprendono la mediazione vittima-autore del reato, le riunioni di gruppo familiare e i circoli di condanna. Tali servizi possono essere collegati, eseguiti prima, parallelamente o dopo il procedimento penale (prima e dopo il processo). Lo scopo di questo articolo è garantire che, ove tali servizi siano forniti, siano in atto salvaguardie per garantire che la vittima non sia ulteriormente vittimizzata a seguito del processo. La partecipazione della vittima dovrebbe essere volontaria, su libera e informata scelta della vittima e dovrebbe essere riservata. Fattori quali la natura e la gravità del reato, il conseguente grado di trauma, la ripetuta violazione dell'integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, gli squilibri di potere e l'età, la maturità o la capacità intellettuale della vittima, che potrebbero limitare o ridurre la capacità della vittima di compiere una scelta informata o potrebbe pregiudicare un esito positivo per la vittima, dovrebbero essere presi in considerazione nel deferire un caso ai servizi di giustizia riparativa e nello svolgimento

di un procedimento di giustizia riparativa. Qualsiasi accordo tra le parti dovrebbe essere raggiunto volontariamente.

La direttiva non obbliga gli Stati membri a introdurre servizi di giustizia riparativa se non dispongono di tale meccanismo nel diritto nazionale.

Per l'articolo 13: la direttiva impone un obbligo concreto, per la concessione del patrocinio a spese dello Stato "quando le vittime hanno lo status di parti nel procedimento penale" e non "quando è loro possibile avere lo status di parti". Il diritto nazionale deve prevedere il quadro giuridico adeguato per garantire alle vittime il diritto all'assistenza legale.

Per l'articolo 14: l'articolo copre solo le spese necessarie quando la vittima è obbligata o richiesta dalle autorità competenti ad essere presente ea partecipare attivamente al procedimento penale. Le spese legali dovrebbero essere coperte dal gratuito patrocinio.

Per l'articolo 15: i beni recuperabili sequestrati nell'ambito di un procedimento penale dovrebbero essere restituiti quanto prima alla vittima del reato. Il diritto nazionale determina le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni vengono restituiti alle vittime.

Per l'articolo 16: L'articolo riguarda solo il risarcimento da parte del reo e non da parte dello Stato. La vittima ha il diritto di ottenere una decisione sul risarcimento da parte dell'autore del reato entro un termine ragionevole nel corso di un procedimento penale, a meno che il diritto nazionale non preveda che tale decisione sia adottata in altri procedimenti giudiziari. Gli Stati membri sono inoltre invitati a incoraggiare i trasgressori a risarcire le vittime.

## SLIDE 15

### **Titolo: Causa C-38/18 Procedimento penale contro Massimo Gambino e Shpetim Hyka**

In questo caso, la composizione del collegio giudicante è stata modificata durante il processo e la vittima è stata invitata a testimoniare nuovamente.

Articolo 16 (risarcimento entro un termine ragionevole): la Corte di giustizia europea ha stabilito che un nuovo esame della vittima in caso di modifica della composizione del collegio giudicante dinanzi al quale aveva originariamente deposto non significa, di per sé, che un non può essere presa una decisione in merito al risarcimento di tale vittima entro un termine ragionevole. (§ 48)

**SLIDE 16**

**Titolo:** Direttiva sulle vittime – Articolo 17

Gli Stati membri provvedono affinché:

- l'autorità competente raccoglie una dichiarazione della vittima subito dopo la denuncia
- le autorità fanno ricorso, per quanto possibile, alle disposizioni in materia di videoconferenza e teleconferenza previste dalla Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000 (17) ai fini dell'udienza vittime residenti all'estero.
- La vittima può sporgere denuncia nel proprio Stato di residenza:
  - a) se la vittima non è stata in grado di farlo nello Stato in cui è stato commesso il reato (ad esempio a causa di vincoli amministrativi, legali o personali)
  - b) se la vittima semplicemente non desidera farlo in caso di reati gravi.
- la denuncia deve essere trasmessa senza indugio dallo Stato di residenza allo Stato in cui è avvenuto il reato (a meno che le competenti autorità dello Stato di residenza non abbiano già esercitato la loro competenza nazionale a procedere).

Formatori: in relazione ai servizi di sostegno, il considerando 51 chiarisce questo obbligo: se la vittima ha lasciato il territorio dello Stato membro in cui è stato commesso il reato, tale Stato membro non dovrebbe più essere obbligato a fornire assistenza, sostegno e protezione se non in relazione diretta con eventuali procedimenti penali (come misure di protezione speciale durante i procedimenti giudiziari). Lo Stato membro in cui risiede la vittima dovrebbe fornire l'assistenza, il sostegno e la protezione necessari per la necessità di guarigione della vittima. Pertanto, l'obbligo di fornire assistenza alle vittime non residenti è "condiviso" tra i due Stati membri.

**SLIDE 17**

**Titolo:** Direttiva sulle vittime – Articoli 18-19

→ **Diritto alla protezione [Articolo 18]**

Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili misure per proteggere le vittime e i loro familiari dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, anche contro il rischio di danni emotivi o psicologici, e per proteggere il dignità delle

vittime durante gli interrogatori e le deposizioni. Se necessario, tali misure comprendono anche le procedure stabilite dalla legislazione nazionale per la protezione fisica delle vittime e dei loro familiari.

→ **Diritto di evitare il contatto tra la vittima e l'autore del reato [Articolo 19]**

1. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni necessarie per consentire di evitare contatti tra le vittime e i loro familiari, ove necessario, e l'autore del reato all'interno dei locali in cui si svolge il procedimento penale, a meno che il procedimento penale non richieda tale contatto.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i nuovi locali dei tribunali dispongano di zone d'attesa separate per le vittime.

Formatori:

Per l'articolo 18: Tali misure di protezione possono includere ingiunzioni provvisorie o ordini di protezione/interdizione. L'obbligo di protezione ha un ampio campo di applicazione e richiede un approccio olistico in relazione alla gamma di misure di protezione necessarie per proteggere le vittime e i loro familiari. La protezione della dignità della vittima comporta l'adozione di misure che guidino il comportamento dei professionisti a contatto con le vittime e assicurino che le vittime siano trattate in modo sensibile e professionale in conformità con le loro esigenze. Include anche la garanzia che le procedure di divulgazione siano limitate alla divulgazione delle sole informazioni rilevanti per il caso.

La protezione dalla vittimizzazione secondaria può comportare la limitazione delle domande intrusive, garantendo che durante l'interrogatorio e il controinterrogatorio vengano poste solo le domande che sono di interesse e importanza per il caso in questione. Al fine di proteggere la dignità delle vittime durante l'interrogatorio, altre misure possono includere limiti al numero di volte in cui una vittima può essere interrogata, il modo in cui i professionisti della giustizia penale pongono domande e garantire che le vittime siano rispettate e riconosciute come vittime durante tutto il processo di giustizia penale.

La protezione dalla vittimizzazione ripetuta si applica a tutte le vittime. Tuttavia è di particolare importanza in situazioni di violenza di genere e violenza nelle relazioni strette. La protezione fisica da intimidazioni e ritorsioni può includere misure come quelle dell'articolo 19.

La direttiva non copre di per sé la protezione dei testimoni.

Inoltre, l'articolo 18 non armonizza i tipi di ordinanze di protezione nazionali. Altre normative dell'UE potrebbero essere utilizzate come guida, come l'articolo 5 della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo ("direttiva EPO") e l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 606/2013/UE sul



riconoscimento reciproco di misure di protezione in materia civile («Regolamento Civile EPO») (ossia (a) divieto di entrare in determinate località, luoghi o aree definite in cui la persona protetta risiede o visita; (b) divieto o regolamentazione di contatto, in qualsiasi forma, con alla persona protetta; (c) divieto o regolamentazione di avvicinarsi alla persona protetta più vicino di una distanza prescritta).

Per l'applicazione della protezione dell'articolo 18 è necessaria una valutazione individuale.

Il riferimento «fatti salvi i diritti della difesa» dovrebbe essere interpretato in modo strettamente proporzionato. Dovrebbero essere sviluppate norme sull'interpretazione per garantire la trasparenza ed evitare decisioni su base arbitraria.

Per l'articolo 19: la direttiva richiede che il contatto sia evitato in tutti i locali coinvolti in procedimenti penali (vale a dire stazioni di polizia, uffici delle procure e locali dei tribunali). Negli edifici dei tribunali e nelle stazioni di polizia dovrebbero essere previsti ingressi separati e aree di attesa per le vittime. Tutti i nuovi locali del tribunale devono designare aree di attesa separate per le vittime.

Gli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, pianificare i procedimenti penali in modo da evitare contatti tra le vittime e i loro familiari e gli autori del reato, ad esempio convocando le vittime e gli autori delle udienze in momenti diversi.

Il riferimento "a meno che il procedimento penale non richieda tale contatto" dovrebbe essere interpretato in modo strettamente proporzionato e solo nei casi in cui gli interessi della vittima sono secondari rispetto agli interessi del procedimento. Il diritto nazionale dovrebbe esaminare questi casi al fine di garantire la trasparenza ed evitare decisioni arbitrarie.

I diritti di protezione continuano alla diapositiva successiva.

## SLIDE 18

**Titolo:** Causa C-38/18 Procedimento penale contro Massimo Gambino e Shpetim Hyka

Articolo 18 (tutela): la CGE ha statuito che non risulta dalla formulazione di tale articolo che il legislatore dell'Unione abbia incluso, tra le misure volte a proteggere la vittima di un reato, la previsione di limitare l'interrogatorio della vittima a un'unica occasione durante il procedimento giudiziario. (§ 51).

“Di conseguenza, va rilevato che l'articolo 18 della direttiva 2012/29 non osta in linea di principio, in caso di modifica della composizione del collegio giudicante, che la vittima di un reato sia nuovamente interrogata da detto collegio in sede richiesta di una delle parti del procedimento”. (§ 54)

“Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo risulta che, al fine di determinare se sia possibile utilizzare la registrazione scritta della dichiarazione di una vittima come

prova, gli Stati membri dovrebbero esaminare se ascoltare la testimonianza della vittima può essere determinante ai fini del processo dell'imputato e garantire, mediante solide garanzie procedurali, che l'assunzione delle prove nell'ambito di un procedimento penale non pregiudichi l'equità di tale procedimento ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della Carta o dei diritti della difesa ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, della Carta". (§ 55)

Il giudice del rinvio dovrebbe, pertanto, esaminare se, nel procedimento principale, circostanze particolari come quelle richiamate al comma precedente possano comportare che la vittima del reato di cui trattasi non sia tenuta a testimoniare nuovamente". (§ 56)

## SLIDE 19

**Titolo:** Direttiva sulle vittime 20-21

### → Diritto alla protezione durante le indagini penali [Articolo 20]

Fatti salvi i diritti della difesa e conformemente alle norme sulla discrezionalità giudiziaria, gli Stati membri provvedono affinché durante le indagini penali:

- a) le audizioni delle vittime si svolgano senza ingiustificato ritardo dopo la denuncia di reato all'autorità competente.
- b) il numero di audizioni delle vittime è ridotto al minimo e le audizioni sono effettuate solo ove strettamente necessario ai fini dell'indagine penale
- c) la vittima può essere accompagnata dal suo legale rappresentante e da una persona di sua scelta, salvo motivata decisione contraria.
- d) le visite mediche siano ridotte al minimo e siano effettuate solo ove strettamente necessario ai fini del procedimento penale.

### → Diritto alla tutela della privacy [Articolo 21]

Possono essere adottate misure per proteggere la privacy, comprese le caratteristiche personali della vittima e le immagini delle vittime e dei loro familiari.

Nel caso di una vittima minorenne, dovrebbero essere prese tutte le misure legali per impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che possa portare all'identificazione del minore.

Al fine di proteggere la vita privata, l'integrità personale e i dati personali delle vittime, gli Stati membri, nel rispetto della libertà di espressione e di informazione e della libertà e del pluralismo dei media, incoraggiano i media ad adottare misure di autoregolamentazione. → comportamento etico nei confronti delle vittime

Formatori:

Per l'articolo 20: questo è un nuovo diritto. Queste misure sono stabilite nelle direttive sulla tratta di esseri umani e sugli abusi sessuali su minori.

Lo scopo di questo articolo è prevenire la vittimizzazione secondaria di tutte le vittime, non solo delle vittime vulnerabili.

Il diritto di essere accompagnato da una persona di scelta nel paragrafo 2 (c): L'avvocato della vittima dovrebbe essere presente ai colloqui. Inoltre, la vittima dovrebbe essere in grado di portare una persona di fiducia per il supporto morale. Solo in circostanze eccezionali dovrebbe essere limitata la possibilità di essere accompagnati da una persona scelta dalla vittima, e quindi solo in relazione a una persona specifica. Se ciò accade, la vittima dovrebbe essere in grado di scegliere un'altra persona. La limitazione può verificarsi, ad esempio, quando vi è un conflitto di interessi (ad esempio, la persona prescelta è l'autore del reato, come nei casi di violenza domestica o abusi sui minori in cui anche i membri della famiglia possono essere gli autori) o per motivi di riservatezza.

Per l'articolo 21: Considerando 54: "La protezione della vita privata della vittima può essere un mezzo importante per prevenire la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e la ritorsione e può essere raggiunta attraverso una serie di misure tra cui la non divulgazione o la limitazione della divulgazione di informazioni riguardanti l'identità e il luogo in cui si trova la vittima. Tale protezione è particolarmente importante per i minori vittime e include la non divulgazione del nome del minore. Tuttavia, potrebbero esserci casi in cui, eccezionalmente, il minore può trarre vantaggio dalla divulgazione o anche da un'ampia pubblicazione di informazioni, ad esempio quando un minore è stato rapito. Le misure per proteggere la privacy e l'immagine delle vittime e dei loro familiari dovrebbero sempre essere coerenti con il diritto a un equo processo e alla libertà di espressione, come riconosciuto rispettivamente dagli articoli 6 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e libertà fondamentali".

Questo articolo si basa principalmente sulle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa (2006), che affermano: "Gli Stati dovrebbero incoraggiare i media ad adottare e rispettare misure di autoregolamentazione al fine di proteggere la privacy e i dati personali delle vittime".

## SLIDE 20

### **Titolo:** Direttiva sulle vittime – Articolo 22

→ valutazione tempestiva e individuale, per identificare le specifiche esigenze di protezione della vittima → determinazione se e in che misura la vittima dovrebbe beneficiare di misure speciali (previste agli articoli 23 e 24), a causa della loro particolare vulnerabilità alla vittimizzazione secondaria e ripetuta, per intimidazioni e ritorsioni. A causa: a) delle caratteristiche personali della vittima b) del tipo o della natura del reato c) delle circostanze del reato.

Le vittime di: → terrorismo → criminalità organizzata → tratta di esseri umani → violenza di genere → violenza in una relazione stretta → violenza sessuale → sfruttamento o reati di odio → le vittime con disabilità devono essere debitamente considerate.

Si presume che i minori vittime abbiano esigenze di protezione specifiche a causa della loro vulnerabilità alla vittimizzazione secondaria e ripetuta, all'intimidazione e alla ritorsione.

Le valutazioni individuali sono effettuate con lo stretto coinvolgimento della vittima e tengono conto dei suoi desideri, anche quando non desiderano beneficiare di misure speciali. Se gli elementi che costituiscono la base della valutazione individuale sono cambiati in modo significativo, gli Stati membri provvedono affinché essa sia aggiornata durante tutto il procedimento penale.

Formatori: a questo proposito presentiamo come le tutele della Direttiva siano applicabili nella pratica attraverso la valutazione individuale. I diritti specifici concessi alle vittime con esigenze di protezione specifiche sono presentati nella diapositiva successiva.

**SLIDE 21**

**Titolo:** Causa C-38/18 Procedimento penale contro Massimo Gambino e Shpetim Hyka

Articolo 22 (valutazione individuale): “Va aggiunto che, qualora si decida che la vittima debba testimoniare dinanzi al collegio giudicante nella sua nuova composizione, le autorità nazionali competenti devono, ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2012/29 , effettuare una valutazione individuale di tale vittima per individuare le sue specifiche esigenze di protezione e, se del caso, per concederle le misure di protezione previste dagli articoli 23 e 24 di detta direttiva”. (§ 57)

“Il giudice del rinvio deve pertanto vigilare affinché la vittima del procedimento principale non abbia particolari esigenze di protezione durante il procedimento penale”.

Formatore: Questo caso può essere utilizzato per spiegare come possono essere sollevate richieste in relazione ai bisogni di protezione delle vittime prima del procedimento penale

26

**SLIDE 22**

**Titolo:** Direttiva sulle vittime – Articolo 23

Durante le indagini penali devono essere disponibili le seguenti misure:

- a) i colloqui con la vittima si svolgono in locali progettati o adattati a tale scopo;
- b) i colloqui con la vittima siano svolti da o tramite professionisti formati a tal fine;
- c) tutti i colloqui con la vittima siano condotti dalle stesse persone, a meno che ciò non sia contrario alla buona amministrazione della giustizia;
- d) tutti i colloqui con le vittime di violenza sessuale, violenza di genere o violenza nelle relazioni strette, a meno che non siano condotti da un pubblico ministero o da un giudice, siano condotti da una persona dello stesso sesso della vittima, se la vittima lo desidera, a condizione che lo svolgimento del procedimento penale non sarà pregiudicato;

Durante il procedimento giudiziario sono disponibili le seguenti misure:

- A. misure per evitare il contatto visivo tra la vittima e l'autore del reato, anche durante la deposizione delle prove, con mezzi adeguati, compreso l'uso della tecnologia della comunicazione;
- B. misure per garantire che la vittima possa essere ascoltata in aula senza essere presente, in particolare mediante l'uso di adeguate tecnologie di comunicazione;
- C. misure per evitare inutili interrogatori riguardanti la vita privata della vittima non attinente al reato;
- D. i provvedimenti che consentono lo svolgimento dell'udienza senza la presenza del pubblico.

Formatori: dopo una valutazione individuale si determinerà se una vittima con esigenze specifiche debba beneficiare di alcune o di tutte queste misure. Il desiderio delle vittime dovrebbe essere preso in considerazione. La portata di tali misure dovrebbe essere determinata fatti salvi i diritti della difesa e conformemente alle norme di discrezionalità giudiziaria. Le preoccupazioni e i timori delle vittime in relazione ai procedimenti dovrebbero essere un fattore chiave per determinare se hanno bisogno di misure particolari.

"esigenze e vincoli operativi" sono chiariti nel considerando 59.

“Esigenze e vincoli operativi immediati possono rendere impossibile garantire, ad esempio, che lo stesso agente di polizia interroghi costantemente la vittima; malattia, maternità o congedo parentale sono esempi di tali vincoli. Inoltre, i locali appositamente progettati per i colloqui con le vittime potrebbero non essere disponibili a causa, ad esempio, di lavori di ristrutturazione. In presenza di tali vincoli operativi o pratici, potrebbe non essere possibile fornire caso per caso una misura speciale prevista a seguito di una valutazione individuale”. Tuttavia, queste situazioni dovrebbero essere solo temporaneamente, a causa di circostanze eccezionali in un singolo caso.

## SLIDE 23

### **Titolo: Direttiva sulle vittime – Articolo 24**

1. Oltre alle misure previste dall'articolo 23, qualora la vittima sia un minore:

a) nelle indagini penali, tutte le audizioni del minore vittima possono essere registrate audiovisivamente e tali audizioni registrate possono essere utilizzate come prova nei procedimenti penali;

b) nelle indagini e nei procedimenti penali, conformemente al ruolo delle vittime nel pertinente sistema di giustizia penale, le autorità competenti nominano un rappresentante speciale per i minori vittime laddove, secondo la legislazione nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non possono rappresentare il minore vittima a seguito di un conflitto di interessi tra loro e il minore vittima, o qualora il minore vittima sia non accompagnato o separato dalla famiglia;

c) se il minore vittima ha diritto a un avvocato, ha diritto alla consulenza legale e alla rappresentanza, a proprio nome, nei procedimenti in cui vi è, o potrebbe esservi, un conflitto di interessi tra il minore vittima e i titolari della responsabilità genitoriale;

Le norme procedurali per le registrazioni audiovisive di cui al primo comma, lettera a), e il loro utilizzo sono determinate dal diritto nazionale.

2. Qualora l'età di una vittima sia incerta e vi siano motivi per ritenere che la vittima sia un minore, ai fini della presente direttiva si presume che la vittima sia un minore.

Formatori: queste misure sono incluse nelle direttive sulla tratta di esseri umani e sullo sfruttamento sessuale dei minori, pertanto dovrebbero già esistere strutture per conformarsi a tali requisiti. (Purtroppo non è così per tutti gli Stati membri).

Le misure per proteggere i minori vittime devono essere adottate nel loro interesse superiore, tenendo conto di una valutazione dei loro bisogni.

Qualora, ai sensi della presente direttiva, debba essere nominato un tutore o un rappresentante per un minore, tali ruoli potrebbero essere svolti dalla stessa persona o da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità.

Se un minore vittima deve prendere parte a un procedimento penale, ciò non dovrebbe, per quanto possibile, causare ulteriori traumi a seguito di colloqui o contatti visivi con gli autori di reato. Una buona comprensione dei bambini e di come si comportano di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'assunzione di prove di alta qualità e a ridurre lo stress sui bambini mentre vengono attuate le misure necessarie.

## SLIDE 24

**Titolo:** Accesso problematico delle vittime di reato accesso a professionisti qualificati

Ciò è rilevante per i professionisti dei servizi di supporto e per i traduttori e interpreti professionisti. Mancano traduttori e interpreti professionisti (articolo 5).

L'accesso a determinati diritti – interpretazione e traduzione (articolo 7) e diritti delle vittime che risiedono in un altro Stato membro (articolo 17) – è ostacolato da difficoltà pratiche.

Le questioni finanziarie hanno avuto un impatto particolare sull'accesso a servizi di supporto adeguati (articolo 8) e sul diritto all'assistenza legale (articolo 13)

La formazione degli operatori che lavorano con le vittime di reato è necessaria per attuare gli articoli 6 (ricezione di informazioni su un caso), 10 (diritto di essere ascoltato) e 22 (valutazione individuale) e l'identificazione e la protezione delle vittime con particolari esigenze di protezione.

## SLIDE 25

**Titolo:** Principali sfide nella protezione delle vittime nell'UE

Vittime di violenza domestica; la fornitura di un'assistenza efficace è ostacolata da molti ostacoli pratici e giuridici. La situazione pandemica è diventata un fattore di peggioramento per le vittime con bisogni speciali.

Terrorismo; rimane una delle principali preoccupazioni in molti Stati dell'UE

Migranti e richiedenti asilo; I cittadini di paesi terzi rimangono vulnerabili alla criminalità e incontrano ostacoli pratici e giuridici nell'accesso alla giustizia e ai servizi di sostegno e si trovano in una situazione vulnerabile. Parallelamente, c'è un aumento dei crimini d'odio e della xenofobia.

Guerra di aggressione russa contro l'Ucraina; La guerra ha distrutto la vita delle persone, lasciando dietro di sé morte e vittime. La legislazione dell'UE sui diritti delle vittime garantirà il soddisfacimento delle esigenze specifiche delle vittime in fuga dalla guerra, come il diritto all'assistenza, al sostegno e alla protezione.

## SLIDE 26

**Titolo:** Giurisprudenza della CGUE

La direttiva copre le persone giuridiche?

Il concetto di vittima ai fini della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio non comprende le persone giuridiche che hanno subito un danno diretto a causa di violazioni del diritto penale in uno Stato membro (C-467/05, Dell'Orto, C- 205/09, Eredics).



In relazione alla Direttiva la CGUE ha stabilito che essa non si applica alle persone giuridiche o allo Stato, anche se la legge nazionale conferisce loro la qualità di parte lesa in un procedimento penale. (C-603/19 Procedimento penale contro TG e UF § 46)

Tuttavia, gli Stati membri possono scegliere di applicare le norme stabilite nella direttiva alle persone giuridiche.

Giurisprudenza della CGUE: la giustizia riparativa è obbligatoria?

La CGUE, interpretando l'articolo 10 della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio sulla mediazione, ha confermato che gli Stati membri non sono obbligati a ricorrere alla mediazione/giustizia riparativa per tutti i reati (sentenze della CGUE nelle cause C-205/09 Eredics e nelle cause riunite C 483 /09 e C 1/10 Gueye/Sanchez).

Formatori: In questa parte è importante sottolineare l'importanza del rinvio pregiudiziale da parte dei tribunali nazionali alla CGUE al fine di avere un'interpretazione autorevole del diritto dell'UE applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE. A seconda dello Stato membro in cui si svolge la formazione, si può discutere con i partecipanti se i rispettivi tribunali nazionali stanno utilizzando questo processo e in che modo gli avvocati dovrebbero richiedere tali rinvii. Va sottolineato che questo processo non riguarda i casi di palese violazione del diritto dell'UE, ma laddove è necessaria l'interpretazione.

---

30

## SLIDE 27

**Titolo:** Altri atti di diritto dell'Unione

direttiva sulla compensazione; Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al risarcimento delle vittime di reati

Regolamento (UE) 606/2013 relativo al reciproco riconoscimento delle misure di protezione in materia civile

Direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo;

Altri atti del diritto dell'UE per le vittime di particolari tipologie di reato

Altro diritto dell'UE che integra e si basa sulla direttiva sui diritti delle vittime.

Vittime del terrorismo; Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta al terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio

Vittime della tratta di esseri umani; Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio

Minori vittime di sfruttamento sessuale; Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio,

Vittime di frodi nei pagamenti diversi dai contanti; Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro la frode e la contraffazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, PE/89/2018/REV/ 3

Formatori: Come già illustrato, alcuni diritti e tutele della Direttiva hanno come modello altre Direttive per la protezione di specifiche categorie di vittime (es. abusi sessuali su minori), o fanno riferimento a procedure (es. Ordine di Protezione Europeo). Inoltre, molte nozioni utilizzate dalla direttiva e il significato dei diritti conferiti dalle sue disposizioni possono essere meglio interpretati e/o invocati con una visione d'insieme degli sviluppi in materia di diritti delle vittime. I diritti delle vittime sono previsti in una serie di strumenti giuridici vincolanti e non vincolanti nell'UE che vengono qui presentati in modo che i partecipanti possano avere una comprensione olistica. L'ambito di applicazione personale esteso della direttiva (vittime di tutti i reati) rende le disposizioni della direttiva pertinenti a tutte queste categorie di atti dell'UE.

Gli avvocati svolgono un ruolo cruciale nell'applicazione e nella corretta attuazione del diritto dell'UE, in particolare quando vengono affrontati i diritti delle persone.

## SLIDE 28

**Titolo:** Altre strategie pertinenti dell'UE

Nel 2020 la Commissione ha pubblicato per la prima volta la strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025); L'obiettivo principale della strategia è garantire che tutte le vittime di tutti i reati, indipendentemente da dove si trovino nell'UE o in quali circostanze si verifichi il reato, possano far valere pienamente i propri diritti.

Le priorità principali includono: (i) una comunicazione efficace con le vittime e un ambiente sicuro in cui le vittime possano denunciare il reato; (ii) migliorare il sostegno e la protezione delle vittime più vulnerabili; (iii) facilitare l'accesso delle vittime al risarcimento. Le priorità chiave volte a lavorare insieme sui diritti delle vittime sono: (i) rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra tutti i soggetti interessati; e (ii) rafforzare la dimensione internazionale dei diritti delle vittime.

Titolo: Altre strategie pertinenti dell'UE

Strategia per la parità di genere 2020-2025

Strategia sui diritti del bambino,

Strategia sulla formazione giudiziaria europea

Strategia per l'uguaglianza LGBTI+ ,

Piano d'azione contro il razzismo dell'UE 2020-2025 ,

Quadro aggiornato dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom

Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030,

Strategia dell'Unione della sicurezza,

L'approccio strategico verso l'eradicazione della tratta di esseri umani

La Strategia per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori

Nuova iniziativa per la legislazione dell'UE

L'8 marzo 2022 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulla lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, COM/2022/105 final



# PRESERVERE

Preventing Racism and Discrimination -  
Enabling the Effective Implementation of the  
EU Anti-Racist Legal Framework

PROJECT 101049763 - CERV-2021-EQUAL

## Scenari pratici

Parte I - Curriculum per Professionistə legali

*Modulo 4*

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Directorate-General for Justice and Consumers of the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



Co-funded by the  
European Union



## Scenario pratico 1

A. è un bambino di 12 anni. La madre del bambino denuncia alla polizia di aver trovato comunicazioni via sms e altri social media nel cellulare del bambino che mostrano che il bambino è stato abusato sessualmente da C, un uomo di 45 anni. La madre sporge denuncia su coinvolgimento della zia del bambino, che ha visto alcune comunicazioni nel cellulare del bambino. Durante l'indagine penale C, il principale sospettato viene arrestato e posto in custodia cautelare. La madre è accusata anche di aver sostenuto C e anche lei è posta in custodia cautelare. Il bambino testimonia in Questura presso la Divisione Tutela dei Minori davanti a uno psicologo di polizia specializzato. In alcuni casi, nei primi giorni, la bambina entra in contatto con la madre che è stata arrestata e trattenuta in Questura, fino al trasferimento in carcere. Il bambino testimonia durante le indagini penali 10 volte. L'avvocato che ha rappresentato la famiglia nella fase iniziale, continua a rappresentare il minore (vittima) e la madre (indagata). Al processo il bambino chiede di non essere nuovamente interrogato. Il principale imputato si oppone.

Come dovrebbe partecipare il minore al procedimento penale e durante il processo? Identificare le esigenze di protezione del bambino. Le autorità dovrebbero provvedere alla rappresentanza del minore?



Naya è una richiedente asilo dall'Afghanistan ed è richiedente asilo in uno Stato membro dell'UE. È sposata con B, cittadino di detto Stato membro dell'UE. Naya presenta una denuncia penale davanti alla polizia per violenza domestica di B contro di lei e i loro 2 figli di 6 e 8 anni. Non ha soldi per assumere un avvocato. In polizia riceve l'interpretazione in inglese offerta da un agente di polizia. Naya non è in grado di esprimersi in inglese. B, sostiene di essere vittima di una finta denuncia penale e chiede l'affidamento dei figli.

Identificare le questioni chiave in relazione ai diritti concessi a Naya sin dalle prime fasi della procedura. Come dovrebbe avvenire la sua identificazione come vittima con specifici bisogni speciali? Quali garanzie procedurali devono essere poste in essere?

## Scenario pratico 2




Anna è una bambina rom che vive in una città di uno Stato membro dell'UE. In questa città risiede una popolazione di circa 1000 Rom. Le autorità locali attuano progetti per la corretta inclusione dei Rom nella comunità. Tuttavia, la maggior parte degli adulti e soprattutto le donne non sono in grado di leggere e scrivere. I bambini non sono iscritti alla scuola e/o non frequentano la classe. I genitori di Anna cercano di far rispettare le autorità per salvaguardare i diritti del bambino. Il comune propone la soluzione delle scuole separate per i bambini rom dopo massicce manifestazioni della popolazione locale. La gente del posto ritiene che i bambini rom non siano adatti a stare con il resto dei bambini della scuola. Si lamentano di non essere vaccinati, di essere violenti, di non parlare correttamente la lingua.

Lo stesso problema si pone con un centro di accoglienza per richiedenti asilo nella stessa città. I bambini richiedenti asilo hanno difficoltà ad essere iscritti a scuola. Sono principalmente curdi provenienti dalla Siria, afgani (di diverse etnie, ad esempio hazara, tagiki, ecc.) e provenienti da diversi paesi africani. Alcuni minori non sono accompagnati e rimangono nella struttura di accoglienza senza i genitori o altra persona che ne sia responsabile.

Dopo lunghe dispute, le autorità locali iscrivono i bambini a scuola. Tuttavia, la popolazione locale, usando slogan xenofobi e razzisti, protesta fuori dalla scuola e impedisce ai bambini rom e richiedenti asilo di venire a scuola. Gridano che i Rom sono sporchi e che “neri” e “stranieri” non devono essere mescolati con i loro figli. Minacciano anche gli insegnanti che vogliono aiutare. Cercare di applicare la direttiva sulle vittime e la direttiva sull'uguaglianza razziale. Ritenete che si applichino entrambe le direttive? Identificare le questioni chiave in relazione all'accesso dei bambini all'istruzione in tutti gli scenari di cui sopra e alla loro protezione come vittime.





**SEGUICI SU**



**preservere-eu-project**





**SLIDE 1**

Titolo.

Formatori: verranno utilizzati 3 casi di studio affinché i partecipanti applichino le disposizioni delle Direttive e identifichino potenziali violazioni.

Il metodo utilizzato può essere deciso in base al numero di partecipanti e alla presenza online o fisica dei partecipanti al seminario.

Idee: i partecipanti sono divisi in gruppi. Ogni gruppo discute internamente gli scenari pratici per 15-20'. Alla fine, uno o due rappresentanti di ogni gruppo presentano i loro risultati. Ogni altro partecipante può aggiungere o contestare i risultati degli altri. Lo scopo degli scenari pratici è aiutare i partecipanti ad applicare le disposizioni, i diritti e le garanzie della direttiva.

**SLIDE 2**

---

1**SCENARIO PRATICO 1**

A è un bambino di 12 anni. La madre del bambino denuncia alla polizia di aver trovato comunicazioni via sms e altri social media nel cellulare del bambino che mostrano che il bambino è stato abusato sessualmente da C, un uomo di 45 anni. La madre sporge denuncia su coinvolgimento della zia del bambino, che ha visto alcune comunicazioni nel cellulare del bambino. Durante l'indagine penale C, il principale sospettato viene arrestato e posto in custodia cautelare. La madre è accusata anche di aver sostenuto C e anche lei è posta in custodia cautelare. Il bambino testimonia in Questura presso la Divisione Tutela dei Minori davanti a uno psicologo di polizia specializzato. In alcuni casi, nei primi giorni, la bambina entra in contatto con la madre che è stata arrestata e trattenuta in Questura, fino al trasferimento in carcere. Il bambino testimonia durante le indagini penali 10 volte. L'avvocato che ha rappresentato la famiglia nella fase iniziale, continua a rappresentare il minore (vittima) e la madre (indagata). Al processo il bambino chiede di non essere nuovamente interrogato. Il principale imputato si oppone.

Applicare la direttiva sulle vittime. Come dovrebbe partecipare il minore al procedimento penale e durante il processo? Identificare le esigenze di protezione del bambino. Le autorità dovrebbero provvedere alla rappresentanza del minore?

Formatori: la questione principale è esplorare le carenze procedurali nel corso dell'indagine penale ed esplorare il margine di apprezzamento del tribunale al processo in relazione alle esigenze specifiche del minore. Gli articoli 1 (2), 22, 24 dovrebbero essere trattati principalmente. Anche la causa C-38/18 è pertinente. È importante sottolineare che un comportamento a misura di minore è necessario in tutte le fasi del procedimento penale.

### SLIDE 3

#### SCENARIO PRATICO 2

Naya è una richiedente asilo dall'Afghanistan ed è richiedente asilo in uno Stato membro dell'UE. È sposata con B, cittadino di detto Stato membro dell'UE. Naya presenta una denuncia penale davanti alla polizia per violenza domestica di B contro di lei e i loro 2 figli di 6 e 8 anni. Non ha soldi per assumere un avvocato. In polizia riceve l'interpretazione in inglese offerta da un agente di polizia. Naya non è in grado di esprimersi in inglese. B, sostiene di essere vittima di una finta denuncia penale e chiede l'affidamento dei figli.

Applicare la direttiva sulle vittime. Identificare le questioni chiave in relazione ai diritti concessi a Naya sin dalle prime fasi della procedura. Come dovrebbe avvenire la sua identificazione come vittima con specifici bisogni speciali? Quali garanzie procedurali devono essere poste in essere?

Formatori: in questo caso è importante evidenziare i diritti in relazione all'informazione e al sostegno alle vittime (articoli 3 – 8). Si sottolinea che in assenza di una corretta attuazione di questi diritti le vittime rimangono non protette e l'autore del reato può rivoltarsi contro di loro. Sono applicabili questioni relative al patrocinio a spese dello Stato (articolo 13), alla protezione delle vittime (articoli 18-19), alla necessità di una valutazione individuale (articolo 22) e alla protezione in quanto vittima con esigenze di protezione specifiche (articolo 23).

### SLIDE 4

#### SCENARIO PRATICO 3

Anna è una bambina rom che vive in una città di uno Stato membro dell'UE. In questa città risiede una popolazione di circa 1000 Rom. Le autorità locali attuano progetti per la corretta inclusione dei Rom nella comunità. Tuttavia, la maggior parte degli adulti e soprattutto le donne non sono in grado di leggere e scrivere. I bambini non sono iscritti alla scuola e/o non frequentano la classe. I genitori di Anna cercano di far rispettare le autorità per salvaguardare i diritti del bambino. Il comune propone la soluzione delle scuole separate per i bambini rom dopo massicce manifestazioni della popolazione locale. La gente del posto ritiene che i bambini rom non siano adatti a stare con il resto dei bambini della scuola. Si lamentano di non essere vaccinati, di essere violenti, di non parlare correttamente la lingua.

Lo stesso problema si pone con un centro di accoglienza per richiedenti asilo nella stessa città. I bambini richiedenti asilo hanno difficoltà ad essere iscritti a scuola. Sono principalmente curdi dalla Siria, afgani (di diverse etnie, ad esempio hazara, tagiki, ecc.) e da diversi paesi africani. Alcuni minori non accompagnati, rimangono nella struttura di accoglienza senza i genitori o altra persona che ne sia responsabile.

Dopo lunghe dispute, le autorità locali iscrivono i bambini a scuola. Tuttavia, la popolazione locale, usando slogan xenofobi e razzisti, protesta fuori dalla scuola e impedisce ai bambini rom e richiedenti asilo di venire a scuola. Gridano che i Rom sono sporchi e che "neri" e "stranieri" non devono essere mescolati con i loro figli. Minacciano anche gli insegnanti che vogliono aiutare.

Cercare di applicare la direttiva sulle vittime e la direttiva sull'uguaglianza razziale. Ritenete che si applichino entrambe le direttive? Identificare le questioni chiave in relazione all'accesso dei bambini all'istruzione in tutti gli scenari di cui sopra e alla loro protezione come vittime.

Formatori: In relazione alla direttiva sull'uguaglianza razziale: dovrebbe essere esplorata l'applicabilità della direttiva (articolo 1). Le persone rom rientrano nel campo di applicazione della direttiva sull'uguaglianza razziale. In relazione ai richiedenti asilo, nel caso di specie, sussistono elementi di stretta correlazione tra la loro condizione di richiedenti asilo e la loro etnia considerata congiuntamente ai fatti di causa. Dovrebbero essere definiti i concetti di discriminazione (discriminazione diretta e molestie) (art. 2). Art. 3 è applicabile anche in materia di istruzione e vantaggi sociali.

In relazione alla direttiva sui diritti delle vittime: qui abbiamo vittime che hanno subito un reato commesso con un motivo discriminatorio o discriminatorio legato alle loro caratteristiche personali. (articolo 22) e che molti sono bambini (articolo 24). Hanno quindi diritto all'informazione, al sostegno

ea specifiche esigenze di protezione. Una menzione speciale va fatta ai minori richiedenti asilo non accompagnati che necessitano di rappresentanza (art. 24)



# PRESERVERE

Preventing Racism and Discrimination -  
Enabling the Effective Implementation of the  
EU Anti-Racist Legal Framework

## Promuovere una migliore attuazione delle direttive UE

Parte II - Argomenti specifici per portatori di interesse e altri attori

*Modulo 1*

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Directorate-General for Justice and Consumers of the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



Co-funded by the  
European Union





Razzismo e discriminazione in Europa



Il quadro giuridico dell'UE contro il razzismo, con particolare attenzione alla Direttiva sull'Uguaglianza Razziale e alla Direttiva sui Diritti delle Vittime.



Cosa implica una migliore attuazione del quadro giuridico antirazzista dell'UE?



Come stiamo affrontando il **razzismo strutturale**, i **crimini d'odio** e la **mancanza di denuncia** nei nostri paesi?



## Razzismo strutturale



Il "kit di strumenti per il razzismo strutturale nel mercato del lavoro" dell'ENAR

## Mancanza di denuncia



SPAD (Sportello Anti Discriminazione Razziale)

## Pratiche promettenti

## Linguaggio e crimini d'odio



Mappatura delle risposte nazionali ai discorsi d'odio in Spagna





In che modo il **razzismo strutturale** e i **crimini di odio** danneggiano la vita quotidiana delle vittime?

Quali sono le conseguenze della **mancata denuncia**?



1/3 delle persone di colore subisce molestie razziali

4 su 10 dicono che niente è cambiato dopo aver effettuato una denuncia

4 ebrei su 10 pensano di emigrare perché non si sentono sicuri in quanto ebrei

Discorsi politici di odio ed estremismo di destra nei confronti dei musulmani e dei rifugiati sono diventati un fenomeno diffuso in tutta l'UE



Political hate speech and right-wing extremism targeting **Muslims and refugees** have become mainstream across the EU

Racist harassment and violence is common in the EU but remains invisible in official statistics



Discriminatory racial profiling remains a concern



**black people** stopped by the police say it was because of their skin colour

Molestie e violenze razziste sono comuni in UE ma rimangono invisibile alle statistiche ufficiali

La discriminazione razziale rimane un problema

4/10 delle persone di colore fermate dalla polizia dicono che è stato a causa del colore della loro pelle



Stabilire un **quadro comune europeo** per la lotta contro il razzismo e la discriminazione



La Direttiva ha il compito di **armonizzare** le leggi nazionali contro la discriminazione negli Stati membri dell'UE.




Le disposizioni relative alle **azioni positive** per gli individui appartenenti a gruppi etnici e razziali emarginati promuovono le pari opportunità.



# La Direttiva sull'Uguaglianza Razziale

## L'impatto della Direttiva sull'Eguaglianza Razziale sui cittadini Europei:

Scenari affrontati nella Direttiva:



Concentrarsi sulle esigenze delle vittime in modo **personalizzato e non discriminatorio**.



Questo vale per tutte le persone vittime di reati in Europa, a **prescindere dalla loro nazionalità**.



La direttiva è un insieme di diritti vincolanti per le vittime e di chiari **obblighi per gli Stati membri dell'UE** di garantire questi diritti nella pratica.

*Lo sapevate? Ogni anno, secondo le stime, il 15% degli europei, ovvero 75 milioni di persone nell'Unione Europea, è vittima di un crimine.*



# La Direttiva sulla protezione dei Diritti delle Vittime

L'impatto della Direttiva Europea sulla protezione dei diritti delle vittime sui cittadini europei



I **familiari** ricevono gli stessi diritti e diventano legalmente vittime anche loro.

Tutte le **comunicazioni** con le vittime devono avvenire con un linguaggio semplice ed accessibile

**Le informazioni** relative ai loro diritti e all'assistenza devono essere accessibili alle vittime

Accesso ed assistenza verso diversi **servizi di sostegno**

Diritto a un **ruolo più attivo** nel procedimento penale: essere ascoltati e informati sulle varie fasi del procedimento.

**Protezione** sia dall'autore del reato che dal rischio di ulteriori danni da parte del sistema giudiziario penale.



## Le sfide nell'implementazione delle Direttive



**Percezioni sociali e cultura giuridica:** differiscono in ogni paese e determinano la misura in cui la legge viene applicata con successo nella pratica.

*Ad es., il sistema giuridico cipriota si è tradizionalmente concentrato più sulla punizione che sulla prevenzione e sulla protezione.*




**Problemi strutturali,** come il sottofinanziamento degli organismi nazionali o delle ONG presenti sul campo.

*La formazione può fornire conoscenze alle istituzioni competenti e portare a pubblicazioni e decisioni di migliore qualità. Possono avere un effetto positivo sulle decisioni dei tribunali.*



Con quali profile professionali  
**vorreste lavorare?**



Alla luce di tutte le normative coperte dal  
quadro giuridico, **a cosa dovrete dare la  
priorità?**





## La Formazione

- Promuovere la sensibilizzazione sulle questioni di discriminazione affrontate in tutti i settori di interesse per le parti interessate.
- Incoraggiare la cooperazione tra le parti interessate per promuovere l'educazione ai diritti umani e al diritto europeo.

## Approccio multidimensionale alle Direttive

- Promuovere le migliori pratiche per l'attuazione delle direttive.
- Facilitare il dialogo interdisciplinare tra gli stakeholder rilevanti

## Monitoraggio


- Stabilire i principi specifici di monitoraggio nell'ambito delle parti interessate.
- Dare priorità alla protezione dei gruppi vulnerabili in tutte le discipline



Quali **azioni individuali** sono disposto/a ad intraprendere per contribuire all'implementazione delle Direttive ?



## PRESERVERE partnership:



**SEGUICI SU**



**preservere-eu-project**



*Argomenti speciali per stakeholders ad altri beneficiari*

**Parte I - Come promuovere una migliore implementazione del quadro normativo antirazzista dell'UE**

Numero di Slide	Istruzioni	Tempi
1	<p>Iniziate dando il benvenuto al gruppo e presentandovi.</p> <p>Illustrate brevemente PRESERVERE (Preventing Racism and Discrimination - Enabling the Effective Implementation of the EU Anti-Racist-Legal Framework: Prevenire il razzismo e la discriminazione - Consentire l'effettiva attuazione del quadro normativo antirazzista dell'UE), compresi gli obiettivi del progetto e la cornice della ricerca realizzata con il Work Package 2. Tale lavoro ha condotto alla realizzazione e pubblicazione dell'e-Book. Una domanda centrale del progetto di ricerca è perché il quadro giuridico antirazzista dell'UE non produce gli effetti previsti e che cosa bisogna fare per ottenere tale effetto.</p> <p>Fate in modo che il pubblico sia interessato all'argomento e assicurate loro che la conoscenza limitata del settore non è un problema. Incoraggiate le domande durante la formazione. Evidenziate ai partecipanti che la formazione si baserà sulla ricerca e sull'analisi dell'e-book.</p>	<p>Inizio</p> <p>0:01':00</p>
2	<p>Presentate lo schema della formazione. Usate frasi come "Prima di tutto...", "Poi passeremo a ...", "Insieme cercheremo di...". Accennate brevemente al contenuto dei tre moduli. Includete l'orario e fissate alcuni punti salienti.</p>	<p>0:01':00</p> <p>0:02':00</p>



3	<p>Iniziate spiegando il triangolo. Presentate al gruppo i tre problemi e spiegate come sono collegati. Spiegate che si tratta di questioni evidenziate nel progetto di ricerca utilizzando l'ebook PRESERVERE (4 minuti). Una sezione dell'e-book (Temi comuni dei diversi rapporti nazionali, pag. 35-39) mette a confronto e conclude i diversi rapporti nazionali e dovrebbe essere utilizzata come base per questa parte della formazione. Un possibile modo di strutturarla potrebbe essere il seguente:</p> <p>Iniziare spiegando il <b>razzismo strutturale</b>: il razzismo sistemico è incorporato nelle leggi e nei regolamenti di una società. Si manifesta come discriminazione in settori quali la giustizia penale, l'occupazione, gli alloggi, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e la politica. Esempi tratti dall'e-book sono la mancanza di volontà politica e il sottofinanziamento delle ONG e degli organismi competenti. Alcuni aspetti importanti da considerare nella lotta al razzismo strutturale in Europa sono la percezione sociale e la cultura giuridica di ciascun Paese, che determinano la misura in cui una legge viene applicata nella pratica.</p> <p>→ Descrivere il razzismo strutturale come un problema che spesso sfocia in discorsi e crimini di odio.</p> <p><b>I Discorsi e crimini d'odio</b>: i discorsi e i crimini d'odio si riferiscono ad azioni o dialoghi offensivi usati per colpire un individuo o un gruppo sulla base di credenze o caratteristiche personali (come razza, religione o genere). Questo tipo di odio è guidato dal razzismo strutturale e sta diventando sempre più presente nelle piattaforme online. Le informazioni contenute nell'e-book dimostrano che la lotta all'hate speech e ai crimini d'odio è una parte importante delle strategie antidiscriminazione.</p> <p>→ Sottolineare che i discorsi e i crimini d'odio sono un problema rilevante e che combatterli è difficile perché in genere non vengono denunciati; essere più specifici nella sezione successiva.</p> <p><b>La Mancanza di denuncia</b>: Molte vittime - che rappresentano i beneficiari previsti dal quadro normativo antirazzismo dell'UE - appartengono ai gruppi sociali più vulnerabili. Gli immigrati irregolari sono stati ritenuti un</p>	<p>0:02':00</p> <p>0:14':00</p>
---	--	---------------------------------



	<p>esempio di mancanza di denuncia di reati a causa della loro situazione di vulnerabilità e della sfiducia nelle autorità. Questo crea problemi nell'effettiva applicazione delle direttive.</p> <p>Fate clic su Avanti nella stessa slide. Ponete al gruppo la domanda: "Come affrontiamo questi problemi nei nostri Paesi?". Dividete i partecipanti in gruppi casuali di dimensioni uguali. Dite loro di discutere la situazione nei loro Paesi (6min)</p> <p>Riportate tutti nella sala principale e chiedete ad alcune voci di concludere ciò che hanno tratto dalle loro discussioni (2min)</p>	
4	<p>Riprendete gli esempi dei partecipanti e passate alle migliori pratiche. Spiegate una pratica utilizzata in un Paese dell'UE per affrontare i problemi presentati nella prima diapositiva. La diapositiva include tre esempi, ma potete scegliere quello che ritenete migliore in base ai commenti e agli interessi dei partecipanti.</p> <p><b>(Si noti che il secondo esempio, lo "SPAD - Sportello Antidiscriminazioni Razziali del Comune di Bologna" proviene dall'Ebook PRESERVERE, quindi si consiglia di utilizzare questo).</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Il toolkit ENAR sul razzismo strutturale nel mercato del lavoro:</b> questo toolkit è stato creato per esplorare come integrare un approccio antirazzista in merito a come questo problema influisce sull'accesso al posto di lavoro delle persone razzializzate. È il risultato di un lavoro di collaborazione a seguito del 12° seminario Equal@Work organizzato dalla Rete europea contro il razzismo. L'obiettivo principale era quello di porre fine alla discriminazione strutturale nel mercato del lavoro. Questo kit di strumenti è incluso nel lavoro dell'ENAR sull'esplorazione del razzismo, della discriminazione e dell'esclusione delle persone razzializzate nell'Unione europea. Uno degli obiettivi principali di questa pratica è sfidare le azioni tradizionali di gestione della diversità affrontando il razzismo strutturale radicato nel mercato del lavoro. Il metodo utilizzato per la pratica analizza i modelli sul posto</li> </ol>	<p>0:14':00</p> <p>0:18':00</p>



di lavoro al fine di generare nuovi stili di gestione organizzativa. Il kit di strumenti è stato creato per i manager che si occupano di diversità, equità e inclusione e per le organizzazioni che vogliono essere guidate dai principi di uguaglianza, **smantellare le barriere** poste dal razzismo strutturale sul posto di lavoro e sfidare le strutture di potere dominanti (3min)

**2. Mancanza di denuncia: lo SPAD (Sportello Antidiscriminazione Razziale) del Comune di Bologna.** Progettato dal Comune di Bologna insieme a 28 organizzazioni della società civile, lo SPAD ha lo scopo di orientare e sostenere le persone vittime o testimoni di discriminazione. Lo Sportello riceve le segnalazioni di discriminazione e fornisce la soluzione più appropriata, come la mediazione interculturale, la mediazione dei conflitti o il supporto legale, psicologico ed emotivo. L'Help Center è specializzato nell'affrontare la discriminazione razziale, etnica, religiosa e basata sull'origine, sia essa "diretta" o "indiretta". Lo SPAD organizza anche attività di informazione e formazione. Queste attività cercano di diffondere le informazioni a un pubblico più ampio, oltre che a un Osservatorio. Il ruolo di quest'ultimo è quello di **analizzare e redigere relazioni per condividere le raccomandazioni e rispondere alle esigenze individuate**. Un esempio potrebbe essere quello di rispondere agli atti discriminatori ricorrenti per i quali è necessario intervenire in modo strutturale. I 35 membri del personale hanno una formazione specifica sulla discriminazione e sul sostegno alle vittime (3min)

**3. Mappatura delle risposte nazionali ai discorsi d'odio in Spagna":** l'obiettivo di questo progetto sviluppato dal Consiglio d'Europa nel 2019 era quello di migliorare le capacità strategiche nazionali per affrontare il crescente tasso di discorsi d'odio. L'Ufficio per i crimini d'odio del Ministero dell'Interno spagnolo ha accettato di sperimentarlo in Spagna. La metodologia utilizzata aveva lo scopo di creare collegamenti tra i dati qualitativi impliciti ed espliciti. I dati sono



	<p>stati raccolti attraverso workshop, interviste e sondaggi condotti con una serie di stakeholder del settore pubblico e privato, ONG e istituzioni. Gli obiettivi generali del progetto sono stati quelli di mostrare le interazioni tra le parti interessate attraverso il processo di lotta contro il discorso d'odio, elencare le lacune e le sfide incontrate per migliorare l'approccio nazionale alla lotta contro il discorso d'odio e <b>fornire raccomandazioni per azioni di follow-up</b> per migliorare l'approccio alla lotta contro il discorso d'odio. (3min)</p> <p>Si potrà terminare formulando una conclusione su quanto è stato possibile apprendere (1min)</p>	
5	<p>Nuove domande per i partecipanti. <i>"In che modo il razzismo strutturale, i crimini d'odio e la mancanza di denuncia influenzano la vita quotidiana delle vittime di discriminazione?"</i> e <i>"Quali sono le conseguenze della mancata denuncia?"</i>. Presentate le domande e inviate i partecipanti in nuove sale zoom (8 minuti).</p> <p>Visitate le diverse sale zoom per vedere se ci sono domande e partecipare alla conversazione se si presenta l'occasione.</p> <p>Tornati nella sala principale, raccogliete alcune risposte ed esempi di discussione. Lasciate spazio alla discussione e incoraggiate i partecipanti a condividere le loro esperienze (4 min)</p> <p>Prima di mostrare la diapositiva successiva, dite ai partecipanti che volete esaminare la realtà del razzismo in Europa e che avete portato alcune statistiche per una migliore visualizzazione del problema. In questo modo i partecipanti avranno una struttura chiara e sarà facile da seguire per tutti.</p>	<p>0:18':00</p> <p>0:30':00</p>





6	<p>Spiegate che le seguenti informazioni sono state create dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA). Poiché tutti i partecipanti hanno un background diverso, assicuratevi sempre che tutti possano seguire facilmente. Fornite informazioni di base sulla FRA (cosa fa? Come lavora? Qual è l'area di interesse? Perché sono importanti?) (2 minuti)</p> <p>Iniziate con "Sapevate che..." o "In Europa..." quando si presentano i fatti.</p> <p>Create un collegamento tra le diverse statistiche e sottolineate il fatto che sono interessati diversi gruppi sociali. Utilizzate queste informazioni per tornare all'argomento della mancata denuncia dei reati nelle diapositive precedenti. Questo mostrerà ai partecipanti che ci sono linee chiare in tutta la presentazione (3 minuti)</p> <p>Chiedete ai partecipanti se sono sorpresi da qualche statistica. "Quali sono le ragioni?". Raccogliete le risposte e mettetele in relazione tra loro (5min)</p> <p>La prossima slide riguarderà gli strumenti legali a cui le parti interessate possono fare riferimento per affrontare il razzismo e la discriminazione.</p>	<p>0:30':00</p> <p>0:40':00</p>
7	<p>Si possono usare frasi come: "Ora esamineremo più da vicino la direttiva sull'uguaglianza razziale".</p> <p>Introducete la direttiva, indicando la data di introduzione, lo scopo e l'obiettivo. Guidate i partecipanti attraverso gli aspetti più importanti e tenete presente che potrebbero non avere molta familiarità con la terminologia legale. Cercate di essere il più semplici e precisi possibile (3 minuti)</p> <p><b>Spiegate</b> la differenza tra discriminazione diretta e indiretta in base all'Ebook:</p> <p>La discriminazione indiretta è definita come una misura apparentemente neutra che metterebbe "le persone di razza o di origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi non sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi per il suo conseguimento siano appropriati e necessari" (p.72)</p>	<p>0:40':00</p> <p>0:43':00</p>



	Pertanto, la discriminazione indiretta è più difficile da individuare poiché riguarda comportamenti che possono "nascondere" bene la discriminazione o non avere legami apparenti con la razza o l'origine etnica.	
8	<p>Iniziate chiedendo "Che cosa significa in pratica?". Concentratevi sul fatto che questa diapositiva dovrebbe aiutare i partecipanti a comprendere meglio la direttiva e i suoi obiettivi.</p> <p>Seguite l'ordine del grafico e spiegate brevemente il contenuto di ogni bolla.</p> <p>Mostrate che la direttiva protegge "tutte le persone", ma ci sono delle eccezioni. Soprattutto quando il caso è in conflitto con la politica di immigrazione del Paese, i rifugiati e gli apolidi non sono sempre coperti dalla direttiva.</p> <p>Le <b>violazioni</b> possono essere dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>dalla legislazione</i></li> <li>● <i>da disposizioni governative/regionali</i></li> <li>● <i>da sentenze di tribunali se hanno un effetto "precedente"</i></li> <li>● <i>da situazioni di fatto causate anche da istituzioni</i></li> </ul> <p>Concludete utilizzando gli esempi citati nelle bolle:</p> <p><b>Positivo: Occupazione e lavoro:</b> un individuo non viene assunto per un lavoro a causa della sua razza o della sua origine etnica, ed è in grado di rivendicare con successo la discriminazione ai sensi della direttiva / <b>Istruzione:</b> l'inclusione dei bambini nell'istruzione pubblica è fondamentale per garantire l'accesso al mercato del lavoro</p> <p><b>Negativo: Alloggi:</b> la direttiva non si applica all'affitto di abitazioni private, quindi se a un cittadino di un paese terzo non viene offerto un contratto di affitto a causa della sua origine etnica, non può essere in</p>	<p>0:43':00</p> <p>0:49':00</p>



	<p>grado di rivendicare una discriminazione ai sensi della direttiva.</p> <p><b>In che modo le molestie differiscono dalla discriminazione?</b> La direttiva vieta le molestie discriminatorie per motivi di razza o di origine etnica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, quando il comportamento indesiderato "ha lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo".</p>	
9	<p>Introducete la direttiva sui diritti delle vittime mostrando l'importanza della direttiva. Continuate con "Per proteggere meglio le persone vittime di reati, è stata introdotta la direttiva". Questo aiuterà i partecipanti a capire il motivo per cui state trattando l'argomento e ad attirare la loro attenzione.</p> <p>Continuate con l'enunciazione dello scopo e guidateli attraverso gli aspetti e gli obiettivi più importanti della direttiva. Siate brevi e precisi.</p>	<p>0:49':00</p> <p>0:52':00</p>
10	<p>Questa diapositiva aiuterà i partecipanti a comprendere la direttiva in modo più dettagliato.</p> <p>Chiedete "Cosa significa in pratica?" e continuate con una frase che includa la partecipazione dei partecipanti. Ad esempio: "Diamo un'occhiata ai diversi obiettivi".</p> <p>Seguite l'ordine del grafico e spiegate brevemente il contenuto di ogni bolla. Gli esempi possono aiutare i partecipanti a visualizzare gli obiettivi e a capire la rilevanza della direttiva.</p>	<p>0:52':00</p> <p>0:58':00</p>
11	<p>Le ricerche dimostrano che esistono sfide all'attuazione delle direttive. Per trasmettere il messaggio di questa presentazione, quelle estratte dall'ebook sono state suddivise in due categorie principali: Percezioni sociali e cultura giuridica e problemi strutturali.</p> <p><b>Percezioni sociali e cultura giuridica:</b> Il sistema giuridico cipriota si è tradizionalmente concentrato più sulla punizione che sulla prevenzione e sulla protezione - il che</p>	<p>0:58':00</p> <p>1:02':00</p>



	<p>significa che la direttiva sui diritti delle vittime non è stata adottata: L'enfasi della direttiva sui diritti delle vittime spesso si scontra con la cultura giuridica prevalente e, in ultima analisi, viene ignorata (questo potrebbe spiegare, ad esempio, perché le disposizioni della direttiva sulla giustizia riparativa non sono state recepite nella legislazione nazionale). Analogamente, il sistema giuridico cipriota ha privilegiato il diritto internazionale rispetto a quello dell'UE, come dimostra il fatto che il diritto internazionale è supremo rispetto al diritto interno e che il capitolo 2 della Costituzione ("La Carta dei diritti") utilizza lo stesso linguaggio della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Di conseguenza, il diritto dell'UE tende a essere utilizzato in tribunale in misura molto minore rispetto alla sua controparte internazionale.</p> <p><b>Problemi strutturali:</b> Paesi come i Paesi Bassi si sono lamentati di un diffuso sottofinanziamento degli organismi nazionali e delle ONG che lavorano direttamente per la difesa delle questioni coperte dalla direttiva. Si tratta di questioni che dovrebbero essere considerate prioritarie, dato il loro ruolo nella protezione dei diritti umani e del diritto dell'UE. L'impatto di istituzioni antidiscriminazione sottofinanziate è duplice: da un lato, potrebbe portare a decisioni di rifiuto di vittime che avrebbero dovuto aiutare perché non hanno le risorse per prenderle in carico. Dall'altro lato, le esigenze di formazione del personale di questi enti saranno ulteriormente deprivate, in quanto ricevere formazione è costoso, sia dal punto di vista finanziario (assunzione di formatori, sviluppo dei relativi corsi, ecc.) che in termini di ore spese per imparare qualcosa di nuovo.</p>	
12	<p>A questo punto della formazione potete prendervi un momento per riflettere e rivedere ciò che è stato discusso. È importante includere i commenti, i pensieri e le preoccupazioni dei partecipanti per mantenere alto il loro interesse e raggiungere il miglior risultato di apprendimento.</p> <p>Ponete la prima domanda: "Alla luce di tutte le normative coperte dal quadro giuridico, a cosa dovrete dare priorità nel vostro campo/paese?" e inviate i corsisti in sale zoom (casuali). (5min) Visitate ogni gruppo e incoraggiate una</p>	<p>1:02':00 1:17':00</p>





	<p>discussione ponendo delle sotto-domande. Esempi: "Direste che questo è un problema solo nel vostro lavoro o può essere generalizzato?", "Gli altri sono d'accordo con ciò che XX ha appena menzionato?".</p> <p>Tornate al gruppo grande e incoraggiate ogni gruppo a condividere i punti principali della discussione.</p> <p>Ponete la seconda domanda: "Con chi agiamo?". Per questa parte volete che i partecipanti siano più attivi e disegnino un sociogramma in gruppi più piccoli. Spiegate cos'è un sociogramma. Parlate di come possono affrontare il compito con idee come: "Iniziate a pensare a quali soggetti (profili professionali) sono in diretto contatto con voi". Assicuratevi che tutti abbiano compreso il compito e dividete il gruppo in sessioni separate. Visitate ogni gruppo e incoraggiate la discussione ponendo domande di approfondimento. Chiedete a ogni gruppo di presentare il proprio sociogramma al resto dei gruppi. Confrontate i risultati (senza giudicare) e incoraggiate la discussione delle somiglianze e delle differenze con tutti. Concludete sottolineando quali attori sembrano più rilevanti. (10 minuti)</p>	
13	<p>Utilizzate i punti di discussione sollevati nella diapositiva precedente per presentare i modi di procedere. "Ora che abbiamo discusso...", "Dopo aver discusso possiamo passare a..." o "Come possiamo procedere a partire da questo punto?". Ricordate ai partecipanti che state presentando solo uno dei tanti approcci al problema.</p> <p>Presentate la formazione come uno strumento importante per lo sviluppo. Entrambe le argomentazioni della tabella sono preziose per i partecipanti in quanto parti interessate.</p> <p>Utilizzate frasi come: "Inoltre...", "Altrettanto importante..." quando si passa a un approccio multidimensionale alle direttive. Chiedete ai partecipanti cosa viene loro in mente quando sentono parlare di "approccio multidimensionale" e aggiungete i due aspetti della tabella dopo aver ottenuto alcune risposte.</p> <p>Continuate con "Infine, abbiamo identificato..." o "Il terzo aspetto per il nostro modo di procedere è...". Presentare</p>	<p>1:17':00</p> <p>1:20':00</p>



	<p>il significato e l'uso del monitoraggio. Sottolineate sempre il ruolo degli stakeholder, i partecipanti, nell'approccio; evidenziate <b>cosa possono fare</b> dalla loro posizione.</p> <p>Fate in modo di presentare questa griglia come un insieme di diverse fasi che si relazionano l'una con l'altra e che si combinano per presentare un percorso completo.</p>	
14	<p>Ponete l'ultima domanda: "Quali azioni individuali sono disposto a intraprendere per contribuire all'attuazione delle direttive?".</p> <p>Questa è l'ultima diapositiva e rappresenta una parte importante della formazione. L'obiettivo è aiutare i partecipanti a pensare a quali azioni individuali possono intraprendere per contribuire all'attuazione del quadro antirazzista dell'UE. La formazione raggiungerà il suo scopo se i partecipanti riusciranno a individuare una piccola azione per loro stessi.</p> <p>Utilizzare la tecnica del Brainstorming "Popcorn", che sfrutta l'energia della generazione di idee di gruppo facendo sì che tutti i partecipanti contribuiscano simultaneamente. Il formatore pone la domanda e i partecipanti rispondono parlando e condividendo le loro risposte. I corsisti "tirano fuori" le loro risposte e le loro idee man mano che vengono loro in mente.</p> <p>Fase 1</p> <p>Ponete la domanda che sarà oggetto del brainstorming. Lasciate a tutti un minuto per riflettere prima di iniziare la fase successiva.</p> <p>Fase 2</p> <p>Iniziare il brainstorming! Invitate tutti a contribuire con idee ad alta voce. Procedete rapidamente, mantenete le idee in movimento e fate in modo che una persona prenda appunti.</p> <p>Fase 3</p> <p>Fermatevi quando non ci sono più idee o quando il gruppo non ha più nulla da aggiungere. Come gruppo, rivedete le idee raccolte, discutete brevemente e fate un debriefing.</p>	<p>1:20':00</p> <p>1:30':00</p>

15	<p>Concludete la sessione di formazione. Chiedete se ci sono ulteriori domande. Ringraziate i partecipanti per la loro partecipazione e incoraggiateli a utilizzare i diversi strumenti nel loro lavoro futuro.</p> <p>Concludete la sessione con una nota positiva e di speranza.</p>	1:30':00
----	--	----------



# PRESERVERE

Preventing Racism and Discrimination -  
Enabling the Effective Implementation of the  
EU Anti-Racist Legal Framework

PROJECT 101049763 - CERV-2021-EQUAL

## Strumenti per un'efficace sensibilizzazione dei professionisti e del pubblico in generale

Parte II - Argomenti specifici per portatori di interesse e altri attori

*Modulo 2*

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Directorate-General for Justice and Consumers of the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



Co-funded by the  
European Union





## **Panoramica Generale dell'Argomento:**

Efficace sensibilizzazione dei professionisti e del pubblico in generale

### **Agenda:**

- Presentazione di trainers e partecipanti al corso
- Pregiudizi e associazioni
- Domande
- Chiusura



## Chi sono io ?

1. Età?
2. Sono nato/a a ...?  
Origine dei miei genitori?  
Relazioni?  
M/F/X?  
Bambini?  
Hobby?  
Educazione?



## Presentazione

1. Per favore, ognuno dica il suo nome ed una caratteristica che ritiene come particolarmente propria .... *Condividete solo ciò che vi giusto condividere!*
2. Il Gruppo: Vi riconoscete in questo? Lo condividete? Alzate la mano se la risposta è positiva!
3. Passate il testimone!😊





<https://youtu.be/KCgIRGKAafc>



## SYSTEM 1

Intuition & instinct



Unconscious  
Fast  
Associative  
Automatic pilot

## SYSTEM 2

Rational thinking



Takes effort  
Slow  
Logical  
Lazy  
Indecisive

### SISTEMA 2:

Pensiero  
Razionale

5%

Richiede impegno,  
Lento,  
Logico,  
Pigro,  
Indeciso


**SISTEMA 1:**  
Intuizione e Istinto

95%

Inconsapevole,  
Veloce,  
Associativo,  
Pilota automatico

Source: Daniel Kahneman





## Il Cerchio della Fiducia

	Iniziali	Genere	Orientamento sessuale	Etnia di provenienza	Colore della pelle	Età	Livello di istruzione	Nazionalità	Abilità*	Lingua di origine
1										
2										
3										
4										
5										



## Domande e Chiusura


Come lasciate questa incontro?

In una parola 😊





## PRESERERE partnership:



**SEGUICI SU**



**preservere-eu-project**



## Workshop per una Sensibilizzazione efficace tra professionisti e pubblico (1,5h)

Parte		Tempi
1. Benvenuto		5 min
2. Presentazione dei formatori	Interazione	15 min
3. Presentazione dei partecipanti	Presentazione	20 min
4. Pregiudizio e associazione	Interazione	30 min
5. Domande		15 min
6. Chiusura		5 min

### 1. Benvenuto | 5 min

Benvenuto da parte dei formatori:

- Cosa faremo?
- Gli obiettivi del seminario
- Cosa potete aspettarvi?

### 2. Presentazione di formatori e partecipanti | 35 min

#### Presentazione dei formatori da parte dei partecipanti (esercizio interattivo) | Chi sono?

I partecipanti presentano i formatori sulla base dei punti seguenti. I partecipanti non devono pensarci troppo a lungo. Rispondono la prima cosa che viene loro in mente.

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Età                | 5. Bambini    |
| 2. Luogo di nascita   | 6. Hobby      |
| 3. Origini (genitori) | 7. Istruzione |
| 4. Relazioni m/f/x    |               |

*Il formatore / la formatrice scrive le risposte su una lavagna a fogli mobili. Se vengono presentati entrambi i formatori, vengono rivelate le risposte corrette. I formatori prestano attenzione anche alle risposte in cui pregiudizi e preconcetti giocano un ruolo. Non c'è una risposta giusta o sbagliata, ma questo fa comprendere ai partecipanti che tutti noi, nessuno escluso, abbiamo pregiudizi o preconcetti. Sviluppiamo questi pregiudizi e preconcetti attraverso tutto ciò che sperimentiamo, impariamo e sentiamo. Non è sbagliato, ma è importante esserne consapevoli, in modo da potersi adattare quando necessario.*

#### Presentazione dei partecipanti (esercizio interattivo) | 30 secondi bla bla bla

Il formatore / la formatrice spiega: Tra poco tutti avranno 30 secondi a testa per condividere:

- Nome e Occupazione
- La prima associazione con Discriminazione / Diversità / Inclusione (il formatore sceglie il termine)

Oppure:

- Nome e Occupazione

- Una qualità speciale di voi stessi che non vedete all'esterno

C'è solo una regola: non si può smettere di parlare entro i 30 secondi. Partecipanti: se riconoscete qualcosa, alzate la mano.

Il formatore / la formatrice dà ai partecipanti 1 minuto per preparare il loro discorso.

Questo esercizio può essere utilizzato per aprire i partecipanti all'argomento della formazione o per creare uno spazio sicuro per conoscersi meglio. I partecipanti condividono ciò che decidono di condividere. Il formatore / la formatrice non obbliga mai i partecipanti a condividere, ma può chiedere loro di accettare una sfida.

### 3. Pregiudizio e associazioni / 30 min

*Obiettivo: consapevolezza dei propri pregiudizi e delle proprie azioni.*

Fornire approfondimenti sui meccanismi dei pregiudizi e delle associazioni consci e inconsci (bias) e sulla consapevolezza della propria posizione e dell'influenza su di essi.

Il formatore / la formatrice inizia con un video di YouTube sui pregiudizi: <https://youtu.be/KCqIRGKAbfc>

*Ora occorre spiegare la teoria di Daniel Kaneman per garantire che i partecipanti capiscano come funziona la mente e come possono cambiare/influenzare una mentalità diversa, se lo vogliono. Ci vuole impegno, ma si può fare.*

*Daniel Kahneman è uno psicologo israeliano. È un importante pioniere dell'interfaccia tra economia e psicologia. Nelle sue pubblicazioni ha fatto un breve lavoro sull'idea dell'uomo razionalmente calcolatore che agisce per il proprio tornaconto e ha introdotto la psiche umana nell'economia.*

*Egli afferma che il nostro cervello ha due sistemi cognitivi*

*Sistema 1: un sistema ad azione rapida, automatico, emotivo, che pensa per stereotipi e inconscio.*

*Sistema 2: un sistema logico, lento, che richiede sforzi e calcoli.*

*\*Il suo libro: Daniel Kahneman's Thinking Fast and Slow (Pensiero Veloce e Lento)*

Se c'è tempo: **Breve esercizio interattivo: Cerchio di fiducia** (vedi allegati)

Questo esercizio può essere uno stimolo per i partecipanti. Chiarite bene che non c'è un giusto o uno sbagliato e che questo esercizio visualizza solo il modo in cui gravitiamo inconsciamente verso le persone che ci assomigliano. Dobbiamo esserne consapevoli, perché i nostri pregiudizi si riflettono in tutto ciò che facciamo, nel privato e nel lavoro.

### 4. Domande | 15 min

Il formatore / la formatrice verifica se ci sono domande, commenti o osservazioni.

**5. Chiusura | 5 min**

Il formatore / la formatrice chiede ai partecipanti di dire come lasciano il workshop in una parola. Può scrivere le parole come valutazione della sessione.

Ringraziare i partecipanti e chiudere.

## **Il cerchio della fiducia**

*Si tratta di un esercizio non conflittuale che permette alle persone di esplorare i propri pregiudizi inconsci e i comportamenti e i pregiudizi dei loro pari. Lo scopo di questa attività è coltivare la consapevolezza. Questo strumento aiuta a scoprire i pregiudizi inconsci e di affinità.*

### **Pregiudizi inconsci**

*I pregiudizi inconsci, noti anche come pregiudizi impliciti, sono gli atteggiamenti e gli stereotipi sottostanti che le persone attribuiscono inconsciamente a un'altra persona o a un gruppo di persone e che influenzano il modo in cui comprendono e si confrontano con una persona o un gruppo.*

### **Pregiudizi di affinità**

*Il pregiudizio di affinità, noto anche come pregiudizio di somiglianza, è la tendenza delle persone a entrare in contatto con altri che condividono interessi, esperienze e background simili.*

*Passi:*

*1. Distribuite i fogli di lavoro. Chiedete a ogni partecipante di scrivere i nomi o le iniziali di cinque-dieci persone di cui si fida, ma che non fanno parte della sua famiglia (persone che si considerano affidabili e di cui si chiede il consiglio per prendere decisioni).*

*2. Chiedete a ogni partecipante di mettere una [X] accanto a ogni persona in ogni colonna, che si definisce come il/la partecipante stesso/a. Ad esempio, "se sei eterosessuale e le persone di cui ti fidi lo sono anche loro, allora dovresti avere una [X] in tutta la colonna".*

### *3. Riflessione*

*Dopo aver svolto l'intero esercizio, chiedete ai partecipanti di riflettere sul loro cerchio. Nessuno deve condividere alcun dettaglio: l'attenzione è rivolta a ciò che i risultati hanno fatto pensare.*

- Se siete uomini, anche la maggior parte delle vostre persone di fiducia sono uomini?*
- Se siete donne, la maggior parte delle vostre persone di fiducia sono donne?*
- Le persone di cui vi fidate sono simili a voi per età, razza o livello di istruzione?*
- La maggior parte di loro è della vostra stessa nazionalità?*
- I risultati dell'esercizio possono essere utilizzati per una riflessione o una discussione aperta.*

*Esempi di domande di riflessione sono:*

- Quanto è diversificata la vostra cerchia di fiducia?*
- Come potreste diversificare la vostra cerchia di fiducia?*
- Per quanto riguarda una strategia aziendale, in che modo l'adozione di prospettive diverse potrebbe avere un impatto su: empatia con i clienti? visione del mondo dei mercati? potenziali clienti? opportunità? Possibilità ...? Che altro?*

	Iniziali	Genere	Orientamento sessuale	Etnia di provenienza	Colore della pelle	Età	Livello di istruzione	Nazionalità	Abilità*	Lingua di Origine
1										
2										
3										
4										
5										

*\*Capacità: È la qualità o la condizione di essere in grado di fare o di avere la capacità di fare movimenti/azioni simili a quelli che fate voi?*

1. *Nella prima colonna scrivete i vostri cinque nomi di fiducia (non la famiglia, ma le persone che vi circondano).*

2. *Esempio: Genere: Mettete una X per tutti coloro che si definiscono del vostro stesso sesso.*

3. *Continuate a fare lo stesso per tutte le colonne: ad esempio, se siete eterosessuali e le persone di cui vi fidate lo sono anche loro, dovrete mettere una X in tutta la colonna.*



# PRESERVERE

Preventing Racism and Discrimination -  
Enabling the Effective Implementation of the  
EU Anti-Racist Legal Framework

PROJECT 101049763 - CERV-2021-EQUAL

## Sostenere i professionisti - formare coalizioni sostenibili - esplorare i dilemmi legati al lavoro

Parte II - Argomenti specifici per portatori di interesse e altri attori

*Modulo 3*

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Directorate-General for Justice and Consumers of the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



Co-funded by the  
European Union



## **Panoramica dell'Argomento:**

Sostenere i professionisti – Formare coalizioni sostenibili

## **Programma:**

- Riepilogo del precedente seminario sulla consapevolezza
- Discussione di casi
- Analisi dei dilemmi correlati al lavoro
- Riflessione
- Domande e chiusura





## Riepilogo del precedente seminario

- Cosa ricordate del seminario precedente?
- Cosa vi ha colpito di più?
- Qualcosa ha modificato il vostro modo di pensare?



## Caso di studio

Una donna lavora in uno studio legale con un contratto annuale. Le sue prestazioni sono valutate positivamente. Rimane incinta e comunica la gravidanza al suo datore di lavoro. Poco dopo, le viene comunicato che il suo contratto non sarà rinnovato. Il datore di lavoro adduce come motivazione l'interesse aziendale alla continuità.

**Si tratta di discriminazione?**



## Caso di studio

Un ragazzo con autismo si iscrive al corso di ICT e Media Management. L'organizzazione che gestisce il corso rifiuta il ragazzo perché non è in grado di fornire la guida di cui una persona autistica ha bisogno durante la formazione.

**Si tratta di discriminazione?**



## Caso di Studio

Un'impiegata coordinatrice del reparto di raccolta del sangue di un ospedale vuole potersi coprire completamente le braccia a causa della sua fede. L'ospedale vuole che lei tenga gli avambracci liberi per motivi igienici.

**Si tratta di discriminazione?**



I partecipanti sono invitati a portare un caso al seminario. Durante la sessione, il formatore/la formatrice guiderà la discussione come segue:

1. **Discutere** i dilemmi morali all'interno del sottogruppo.
2. **Passare** dal proprio punto di vista personale a una prospettiva più ampia (organizzazione e società)
3. **Azione:** proporre una chiara direzione d'azione (e le relative azioni).
4. **Presentazione** del risultato
5. **Riflettere** sul processo




## Domande e Chiusura

**Come lasciate questo  
seminario?**

**In una parola😊**



## PRESERERE partnership:



**SEGUICI SU**



**preservere-eu-project**



Programma - Formazione SOSTENERE I PROFESSIONISTI - FORMARE COALIZIONI SOSTENIBILI - ESPLORARE I DILEMMI LEGATI AL LAVORO (2,5h = 150 min)

Attività		Tempi
1. Benvenuto		10 min
2. Ripresa della formazione precedente	Interazione	15 min
3. Discussione di casi	Interazione	30 min
<b>Break</b>		<b>05 min</b>
4. Esplorazione dilemmi legali al lavoro	Interazione	60 min
5. Riflessione	Interazione	15 min
6. Domande, commenti e chiusura	Interazione	10 min

## 1. Welcome | 10 min

*Accoglienza da parte dei Formatori*

1. Cosa faremo?
2. Scopo della formazione
3. Cosa ci si può aspettare?

## 2. Recap previous training | 15 min

**Riepilogo della formazione precedente da parte dei partecipanti (esercizio interattivo): 30 secondi**

Il formatore / la formatrice spiega: Tra poco tutti avranno 30 secondi a testa per condividere:

- Cosa ricordate della formazione precedente?
- Cosa vi ha toccato di più?
- È cambiato qualcosa nella vostra mentalità?

C'è solo una regola: non si può smettere di parlare entro i 30 secondi. Il formatore / la formatrice dà ai partecipanti 1 minuto per preparare il loro discorso.

## 3. Discussione di casi | 30 min

*Discussione di gruppo su uno o due casi che dimostrano che la legge a volte si fa sentire. Quando una cosa è discriminazione? E perché o perché no? Cosa dice la legge?*

**BREAK**

## 4. Esplorare i dilemmi collegati al lavoro | 60 min

*Esplorare i dilemmi legati al lavoro attraverso la Strategia dello Struzzo*

*Dividere i partecipanti in gruppi più piccoli (3 o 4 persone) Per le istruzioni vedere l'allegato!*



**5. Riflessione | 15 min**

*Breve riflessione sul risultato per gruppo*

*Dipende dal tempo a disposizione quanto si può approfondire ogni singolo risultato di gruppo. Il formatore / la formatrice può anche decidere di fare una riflessione più comune sul processo e sulle emozioni.*

**6. Domande, osservazioni e chiusura | 10 min**

Il formatore / la formatrice verifica se ci sono domande, commenti o osservazioni.

Il formatore / la formatrice chiede ai partecipanti di dire come lasciano il workshop in una parola. Può scrivere le parole come valutazione della sessione.

Ringraziare i partecipanti e salutare!

## Sessione dello struzzo

(crediti allo sviluppatore: <https://www.kis.nl/tools/struisvogel-sessie-gesprekstool-voor-morele-dilemmas>)

Questo strumento aiuta ad avviare la conversazione su argomenti o situazioni difficili che spesso portano a dilemmi morali. Il risultato è una chiara direzione d'azione.

Molti professionisti lottano da soli contro i dilemmi morali nel loro campo di lavoro. Spesso è una lotta solitaria. E il risultato è che a volte mettono la testa sotto la sabbia.

È qui che entra in gioco la Sessione dello Struzzo!

La Sessione dello Struzzo è una strategia con cui i professionisti si impegnano in una conversazione sui dilemmi morali durante il lavoro. Questo metodo si concentra in particolare sui dilemmi morali derivanti dalla crescente diversità di valori e norme nella nostra società. Nel corso di questa attività, i partecipanti affrontano alcune fasi che mettono alla prova i dilemmi rispetto al contesto più ampio dell'organizzazione e della società.

Un dilemma viene presentato al gruppo.

Cosa rende il problema un dilemma?

Quali sono i diversi punti di vista, chi sono coinvolti?

Cosa dicono le regole organizzative e la legislazione in materia?

Quali sono le possibili reazioni e qual è la risposta più appropriata?

E infine: cosa serve per metterlo in pratica?

### Passi

Prima della sessione i partecipanti dovranno svolgere un compito a casa.

Compito a casa: Dilemma morale

Con il compito a casa, i partecipanti rifletteranno sulle loro esperienze con i dilemmi morali. In questo modo possono abituarsi al tema. Inoltre, questo aumenta la rilevanza personale della sessione, perché si può lavorare con esempi inseriti da soli.

Prima di iniziare la sessione di gruppo, il facilitatore crea uno spazio sicuro stabilendo le regole del dialogo.

- Conversazione rispettosa
- Ascoltare l'altro
- Nessun giudizio

### 1) Parlare di questi dilemmi morali

In questa fase i partecipanti discutono brevemente dei dilemmi morali. Riflettono sui loro principi, valori e norme e condividono la loro prospettiva personale sul dilemma morale. In questo modo, cresce la comprensione di cosa siano i dilemmi morali e di come ognuno possa agire in modo diverso nello stesso dilemma a causa del proprio quadro di riferimento personale.

In questa parte i partecipanti compilano anche le "carte del dilemma".

- Descrivere la situazione
- Descrivere il dilemma
- Quale è stata la reazione
- Quali le emozioni

## 2) Indicare

Durante questa fase, i partecipanti trascendono il loro quadro di riferimento personale e guardano ai dilemmi morali da una prospettiva più ampia: l'organizzazione e la società. In questo modo, diventano più consapevoli del contesto dei dilemmi morali e ne tracciano la mappa. Inoltre, sono incoraggiati a guardare il dilemma da una prospettiva professionale.

## 3) Azione

In questo caso i partecipanti utilizzano le conoscenze acquisite fino a quel momento per elaborare una chiara direzione d'azione e le relative azioni per affrontare il dilemma morale che è stato discusso.

## 4) Presentazione (facoltativa)

Chiudere la sessione con una presentazione che combini tutte le forme di lavoro in un risultato finale completo.

## 5) Riflessione

Riflettere sulla sessione: come è andata? Qual è il valore aggiunto?

Cosa produce la strategia dello struzzo?

- Conversazione sui dilemmi morali da diverse prospettive
- Formulate una visione comune, azioni concrete e accordi che possono fornire una base per situazioni simili in futuro.
- Ci si sentirà più sicuri in futuro quando si agirà in situazioni con dilemmi morali.



# PRESEREVERE

Preventing Racism and Discrimination -  
Enabling the Effective Implementation of the  
EU Anti-Racist Legal Framework

## Il quadro giuridico UE contro la discriminazione: rete di risorse, opportunità di formazione e informazione

Parte II - Argomenti specifici per portatori di interesse e altri attori

*Modulo 4*

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Directorate-General for Justice and Consumers of the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



Co-funded by the  
European Union



# Obiettivi di Apprendimento



Le Opportunità di Finanziamento



Le reti europee contro il razzismo



Le Risorse di apprendimento





## Fondi Europei, Sovvenzioni e Sussidi

**Quali tipi di finanziamento** sono disponibili?

- Sovvenzioni
- Prestiti
- Sussidi

**Chi** può ricevere i finanziamenti?

- Ricercatori
- Enti pubblici
- ONG
- Giovani
- Altri beneficiari



Seguite questo link per maggiori informazioni: [qui](#)  
Tutte le opportunità di finanziamento europee ed altre opportunità: [qui](#)





## Prossime opportunità dell'UE: Programma CERV

Il programma **Cittadini, uguaglianza, diritti e valori** (CERV) finanzia progetti nazionali e transnazionali. Le Priorità:

Lotta al razzismo, alla xenofobia e all'intolleranza (antiziganismo, razzismo anti-nero, antisemitismo, odio anti-musulmano, ecc.)

Promuovere la gestione della diversità e l'inclusione sul posto di lavoro.

Combattere la discriminazione contro le persone **LGBTQ** e promuoverne l'eguaglianza.

Invitare le autorità pubbliche (nazionali, regionali e locali) a migliorare le risposte alla discriminazione e l'attuazione della direttiva sull'eguaglianza razziale

Scadenza: 20 Giugno 2023. Per le proposte cliccare [qui](#).





## Altre opportunità



### [Consiglio di Ricerca Europeo](#)

- Finanziamenti per ricercatori di qualsiasi nazionalità ed età.
- Tutti i temi di ricerca.



### [Sovvenzioni per EEA e Norvegia](#)

- Finanziamenti per progetti in Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia.
- Varie tematiche (ad esempio inclusione ed emancipazione dei Rom, inclusione sociale, diritti umani).



### [Sportello Europeo di ricerca delle Opportunità](#)

- Borse di studio, finanziamenti, inviti a presentare proposte, ecc.
- Varie tematiche (razzismo, diritti umani, giovani, diversità culturale, ecc.)







- Aperto alle organizzazioni che si occupano di antirazzismo in Europa.
- Combina la difesa dell'uguaglianza razziale e la cooperazione tra gli attori della società civile.

- Aperta ai Comuni interessati a combattere il razzismo e la discriminazione e a scambiare buone pratiche. Aderendo alla Coalizione, i Comuni aderiscono a un Piano d'azione in dieci punti.

- Aperto a ricercatori, studenti laureati, attivisti e operatori politici che lavorano nel campo della razza e del razzismo. Sostiene un dialogo costruttivo tra approcci metodologici e discipline





**European Commission Against Racism & Intolerance  
(ECRI) Commissione Europea contro il Razzismo e  
l'Intolleranza**

- Organismo di monitoraggio dei diritti umani specializzato nell'impegno contro la discriminazione e il razzismo
- Ospita seminari e conferenze annuali, monitoraggio dei Paesi, studi della Commissione, banca dati ECRI.





## Reti per l'inclusione sociale e la cooperazione

### **European Network of Innovation for Inclusion - Rete Europea di Innovazione per l'Inclusione**

- Un'organizzazione europea di networking per incrementare la cooperazione tra organizzazioni europee legate da una sfida sociale.
- Ospita sessioni di networking internazionale, seminari e webinar, corsi di formazione, visite di studio, ricerca di partner, sviluppo e materiali didattici.

### **Equinet**

- Una Rete europea degli organismi di parità. Permette uno scambio aperto di informazioni e conoscenze tra le organizzazioni antirazziste nazionali e la condivisione di competenze.





## Networks contro i discorsi di odio

### Networks contro i discorsi di odio

- Aperto agli attivisti per i diritti umani e alle organizzazioni interessate a contrastare i discorsi d'odio online e offline.
- Prosegue il lavoro e le iniziative del [Movimento No Hate Speech del Consiglio d'Europa](#).

### Network Internazionale contro il cyber-odio

- Aperto alle **organizzazioni nazionali e locali** che sono attive nella lotta contro l'odio informatico e l'attuazione dei diritti umani su Internet.
- Combatte l'odio informatico combinando il monitoraggio, la rimozione dei contenuti, i metodi educativi, la cooperazione internazionale, l'advocacy e la tecnologia.





## Networks per l'Eguaglianza dei cittadini Rom

### European Roma Grassroots Organisations Network (ERGO) - Rete europea delle organizzazioni di base dei Rom

- Aperto alle **organizzazioni Rom e pro-Rom** di tutta Europa.
- Mette in contatto organizzazioni di base, nazionali e internazionali e individui che combattono l'antiziganismo e la povertà dei Rom; rafforza la partecipazione dei Rom ai processi decisionali; migliora le politiche di inclusione sociale e antidiscriminazione.



**European Roma Information Office (ERIO) -**  
<https://www.erionet.eu/>  
• <https://www.fac ebook.com/erionet.eu/>





## Reti contro l'Antisemitismo

### Networks Overcoming Antisemitism (NOA) - Reti contro l'Antisemitismo

- Partenariato delle principali reti ebraiche.
- Sostiene gli Stati membri nello sviluppo e nell'attuazione di piani d'azione nazionali e fornisce risorse educative.

### European Network for Countering Antisemitism through Education (ENCATE) - Rete europea per la lotta all'antisemitismo attraverso l'istruzione

- Rete di operatori educativi che contrastano l'antisemitismo e altre forme di discriminazione.
- Si occupa di educare diversi tipi di pubblico a individuare e affrontare le diverse manifestazioni di antisemitismo.





## Reti contro l'islamofobia

### Forum Europeo delle Donne Musulmane (EFOMW)

- Aperto alle **organizzazioni femminili musulmane europee**.
- Si batte contro l'islamofobia e per l'uguaglianza di genere attraverso conferenze, dibattiti, corsi di formazione, pubblicazioni, eventi di networking





## Agenzia EU per i diritti fondamentali ([FRA](#))



### Cos'è?

- Centro di riferimento indipendente per la tutela dei diritti umani nell'UE.
- Condivide con i responsabili politici e decisionali le conoscenze basate su dati concreti e la consulenza di esperti.
- [Fornisce informazioni su uguaglianza, non discriminazione e razzismo.](#)



### Cosa vi si può trovare?

- Rapporti, banche dati, giurisprudenza, ultimi sviluppi, pratiche promettenti, ecc.
- Ad esempio: rapporto sul [profiling illegale durante i fermi di polizia.](#)







## Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza ([ECRI](#))



### Cos'è?

- Un Organismo di monitoraggio dei diritti umani specializzato nella lotta contro il razzismo, la discriminazione, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza in Europa.
- Le attività statutarie dell'ECRI riguardano il monitoraggio dei Paesi, il lavoro su temi generali e le relazioni con la società civile e gli organismi di parità.



### Cosa vi si può trovare?

- Rapporti sui Paesi, opinioni, studi, glossario, ecc.





## Network europeo per il diritto alla parità (<https://www.equalitylaw.eu/>)



### Cos'è?

- ❑ Una Rete di esperti legali in materia di uguaglianza di genere e non discriminazione, istituita dalla Commissione Europea.



### Cosa vi si può trovare?

- ❑ Rapporti nazionali, rassegne legislative, rapporti tematici, analisi comparative, ecc.




### Esempio:

Rapporto annuale  
sulla politica di  
non  
discriminazione e  
sul quadro  
giuridico in Italia.






## Other resources



Kit di strumenti e pubblicazioni ENAR



Manuale sulle leggi europee contro la discriminazione

### BRIEFING



## EU legislation and policies to address racial and ethnic discrimination

### SUMMARY

Racial and ethnic minorities face discrimination and its consequences on a daily basis. The exact scale of the problem is hard to gauge due to a lack of data and general under-reporting of racist incidents.

The coronavirus pandemic has seen a major increase in reports of racist and xenophobic incidents, and the crisis it triggered has had a disproportionately large negative effect on racial and ethnic minority groups, in the form of higher death and infection rates.

Briefing del Parlamento europeo sulla legislazione e le politiche che affrontano la discriminazione razziale ed etnica



## PRESERVERE partnership:

cooperativa sociale  
s.saturnino 

 1828  
University of  
Central Lancashire  
UCLan

Lai-momo 

**MultiiitluX**  
Collective

 Center for Social  
Innovation

 CENTRE FOR  
EUROPEAN  
CONSTITUTIONAL  
LAW  
THEMISTOKLES AND DIMITRIS TATSOS FOUNDATION

 THE  
PEOPLE  
FOR  
CHANGE  
FOUNDATION

 Amsterdam University  
of Applied Sciences

SEGUICI SU



preserve-eu-project



## Argomenti speciali per stakeholder ad altri beneficiari

### Il quadro giuridico della UE

Numero di Slide	Contenuti e Istruzioni
1	<p>Iniziate dando il benvenuto al gruppo e presentandovi. Presentate il modulo "Reti di risorse, informazioni e opportunità di formazione". Spiegate l'importanza di queste conoscenze per ampliare le connessioni sul campo, per imparare a trovare opportunità di finanziamento per progetti futuri e per migliorare la comprensione dei concetti e della legislazione antidiscriminazione. Aggiungete che queste informazioni sono rivolte a una serie di soggetti interessati, tra cui accademici, professionisti del diritto, ONG, organismi nazionali per la parità, educatori, membri del sistema giudiziario, ecc.</p>
2	<p>Presentate gli obiettivi di apprendimento della formazione. Usate frasi come "Prima di tutto...", "Poi passeremo a...", "Insieme cercheremo di...". Accennate brevemente al contenuto dei tre moduli. Informate sull'orario e fissate alcuni punti salienti della sessione.</p>
3	<p>Chiarite che il primo argomento è quello <b>delle opportunità di finanziamento</b>. Questa slide spiega che nell'Unione Europea esistono molti tipi di finanziamento, a cui possono accedere diversi enti e gruppi per una varietà di scopi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sovvenzioni: non devono essere restituite. Di solito vengono assegnate in seguito a un invito a presentare proposte. Le proposte possono essere progetti, idee o iniziative. Sono finanziate in parte dall'UE e in parte da fonti secondarie.</li> <li>- Prestiti: devono essere restituiti e gli interessi dipendono dalle condizioni. Supportano le politiche e i programmi dell'UE.</li> <li>- Sovvenzioni: un tipo di finanziamento dell'UE gestito dalle autorità nazionali e/o locali.</li> </ul> <p>Spiegate brevemente l'elenco dei diversi gruppi ed enti che possono ricevere finanziamenti. Fare riferimento ai link in basso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il primo link rimanda a ulteriori informazioni generali sui finanziamenti dell'UE.</li> <li>- Il secondo link conduce a una pagina web che aggrega le opportunità di finanziamento e di gara.</li> </ul>
4	<p>Presentare il programma <b>CERV</b> come un'opportunità di finanziamento dell'UE degna di nota e di prossima realizzazione. Sottolineate che è rivolto a progetti nazionali e transnazionali ed è aperto a tutti gli Stati membri.</p> <p>Descrivete gli obiettivi e le aree di interesse dei circoli. Sottolineate che il quarto obiettivo è particolarmente adatto alle autorità pubbliche interessate a migliorare l'attuazione della direttiva sull'uguaglianza razziale.</p> <p>Spiegare che i progetti possono includere attività di formazione, attività di sensibilizzazione, sostegno agli attori principali (come ONG, membri del governo, ecc.), sviluppo di iniziative di apprendimento reciproco, attività di analisi e molto altro.</p>

	Indicate la data di scadenza e fate riferimento al link per saperne di più.
5	<p>Presentate questa slide come una fonte per ulteriori risorse di finanziamento. Esaminate brevemente ogni opportunità di finanziamento e spiegate i destinatari, gli argomenti e i temi rilevanti e le fonti di finanziamento partecipanti.</p> <p>Il <b>Consiglio europeo della ricerca</b> è la principale organizzazione europea di finanziamento per la ricerca di eccellenza. Finanzia ricercatori di qualsiasi nazionalità ed età per la realizzazione di progetti di ricerca in tutti i settori.</p> <p>Le sovvenzioni SEE e Norvegia sono finanziate da Islanda, Liechtenstein e Norvegia e sono rivolte a 15 Stati beneficiari in Europa. Le sovvenzioni finanziano progetti su una varietà di argomenti. Segnaliamo che ci sono opportunità specifiche per quanto riguarda l'inclusione e l'empowerment dei Rom, l'inclusione sociale e i diritti umani.</p> <p><b>L'Opportunity Finder di EuroDesk</b> è uno strumento molto utile che aggrega i prossimi inviti a presentare proposte, le sovvenzioni, gli inviti a presentare progetti, gli scambi di giovani, ecc.</p>
6	<p>Passate ora al secondo argomento, le reti antirazzismo dell'UE. Sottolineate brevemente che esistono molte reti antirazzismo che possono concentrarsi su diversi tipi di discriminazione. Presentate le tre mostrate in questa diapositiva come organizzazioni generali di lotta al razzismo.</p> <p>Cominciate a spiegare <b>ENAR</b> (Rete europea contro il razzismo), una rete paneuropea che si occupa di razzismo strutturale, migrazione, dati sull'uguaglianza, islamofobia, IA e altro ancora. Descrivete a chi è aperta e i suoi obiettivi.</p> <p><b>ECCAR</b> (European Coalition of Cities Against Racism): un'iniziativa dell'UNESCO lanciata nel 2004 per creare una rete di città che condivide le conoscenze per migliorare le politiche relative a razzismo, discriminazione e xenofobia. Spiegate che l'adesione è aperta ai comuni che presentano una domanda e pagano una quota annuale proporzionale al numero di abitanti. Chiarire che i Comuni che fanno parte dell'ECCAR devono impegnarsi a rispettare un Piano d'azione in dieci punti. Il Piano è un insieme di linee guida per la missione, come l'impegno nella lotta contro il razzismo e un migliore sostegno alle vittime. Chiarire che l'ECCAR offre anche opportunità di finanziamento, organizza eventi e conferenze e realizza progetti antirazzisti.</p> <p>Presentare il <b>Consiglio per gli studi europei</b> come un'ampia rete di ricerca sulla razza e il razzismo in Europa. Chiarire quali gruppi ed enti possono aderire e le seguenti informazioni. Continuare a dire che assegna borse di studio e finanziamenti, oltre a organizzare conferenze e mostre informative.</p>
7	<p>Annunciate queste organizzazioni come reti per l'inclusione e la cooperazione sociale. Spiegate che la <b>Rete europea dell'innovazione per l'inclusione</b> mira a costruire alleanze europee e a promuovere l'innovazione sociale. Informate il pubblico che questa rete è aperta solo alle organizzazioni. Menzionare l'elenco delle attività.</p> <p>Presentare <b>Equinet</b>. Aggiungere che l'adesione è aperta alle istituzioni pubbliche che combattono la discriminazione a livello nazionale. Ricordare l'obiettivo di aumentare le capacità e le competenze di tutti i membri, nonché di pubblicare guide, organizzare webinar, condurre programmi di formazione e fornire risorse di assistenza alle vittime.</p>
8	Presentate questa slide introducendo le reti anti-razzismo che combattono nel campo

	<p>dell'hate speech. Definire il discorso d'odio come il tipo di comunicazione che avviene con l'intenzione di attaccare una persona sulla base della sua razza, religione, origine nazionale, genere, orientamento sessuale o stato di salute. Chiarire che il discorso d'odio può assumere anche qualsiasi forma di espressione, comprese parole, immagini, gesti, messaggi e simboli, sia online che offline.</p> <p>Presentare la <b>Rete No Hate Speech</b> come organizzazione fondata nel 2019 per continuare il lavoro del Movimento No Hate Speech del Consiglio d'Europa. Descrivere l'obiettivo di prevenire e contrastare i discorsi d'odio attraverso la mobilitazione e la responsabilizzazione delle organizzazioni, dei giovani e di altre parti interessate. Ricordare che l'adesione è aperta sia ai singoli che alle organizzazioni e consente di partecipare a eventi, workshop e conferenze di progetto.</p> <p><b>INACH</b> (International Network Against Cyber Hate): una rete per combattere l'odio informatico. Indicare a chi è aperta l'adesione e spiegare il metodo di monitoraggio, rimozione dei contenuti, educazione, advocacy e cooperazione internazionale.</p>
9	<p>Presentate questa slide come introduzione ad una rete per favorire l'uguaglianza dei Rom. Definire brevemente i gruppi definiti come Rom.</p> <p>Presentate <b>ERGO</b> come una rete aperta alle organizzazioni pro-Roma e spiegate le seguenti informazioni come obiettivo dell'organizzazione. Specificare le questioni politiche relative ai Rom su cui ERGO si concentra, tra cui la povertà e l'esclusione sociale, lo sviluppo locale, la partecipazione civica e la lotta all'antiziganismo. Aggiungete che ERGO implementa molti progetti e campagne, come "Romani Women Power of Change" che cerca di dare alle donne rom la possibilità di partecipare ai processi politici.</p>
10	<p>Annunciate questo argomento come discorso sull'anti semitismo. Definire brevemente l'antisemitismo. Parlare di <b>NOA</b> (Networks Overcoming Antisemitism), un progetto avviato nel 2019 per collegare le principali organizzazioni ebraiche europee. È stato creato in risposta alla dichiarazione del Consiglio europeo che invita gli Stati membri ad affrontare l'antisemitismo. Spiegare che aiuta gli Stati membri nell'attuazione del secondo punto.</p> <p>Presentate <b>ENCATE</b> (European Network for Countering Antisemitism through Education) e il suo metodo di lotta all'antisemitismo. Aggiungete che ENCATE organizza visite di studio per lo scambio di informazioni, incontri con le parti interessate ed eventi di networking.</p>
11	<p>Presentare questa slide come discorso sull' islamofobia.</p> <p><b>Forum europeo delle donne musulmane:</b> dichiarate che si tratta di un'organizzazione la cui missione è affrontare la discriminazione dei musulmani a livello europeo e promuovere i diritti delle donne. Discutere a chi è aperto e il secondo punto.</p>
12	<p>Passate ora alla terza parte della presentazione, le risorse didattiche. Spiegate che questa sezione è dedicata alle organizzazioni, ai siti e ai rapporti che forniscono informazioni legali e pratiche utili sull'antirazzismo.</p> <p>Presentate il <b>FRA</b> come risorsa per le informazioni sui diritti umani nell'UE. Aggiungere al secondo punto elenco altre attività della FRA, come l'analisi di leggi e dati, l'identificazione di tendenze e il rafforzamento della cooperazione tra gli attori dei</p>

	<p>diritti umani. Spiegate che il terzo punto è un link per ulteriori informazioni su diversi tipi di discriminazione, compresi manuali e video.</p> <p>Indicare cosa si può trovare nella seconda parte della diapositiva. Presentate l'esempio come un rapporto statistico basato su un'indagine FRA.</p>
13	<p>Presentate <b>l'ECRI</b>. Aggiungete che è stato istituito dal primo vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio europeo nel 2002. Menzionare le principali attività dell'ECRI e i tipi di informazioni presenti sul suo sito web. Spiegare che il quadro di monitoraggio dei Paesi consente all'ECRI di esaminare individualmente le situazioni di razzismo e intolleranza a livello nazionale per ricerche specifiche.</p>
14	<p>Presentate la <b>Rete europea per il diritto della parità</b> dicendo che è stata creata nel 2014 dalla Commissione europea e che il suo scopo è quello di riunire esperti legali in materia di uguaglianza di genere e non discriminazione per studiare gli effetti delle leggi dell'UE in materia di parità di trattamento e non discriminazione.</p> <p>Quindi, spiegare le sue quattro attività principali: produzione di rapporti (rapporti nazionali, rapporti tematici e rapporti flash), la European Equality Law Review (revisione semestrale che riporta i principali sviluppi giuridici a livello nazionale e regionale, come gli aggiornamenti sulla nuova giurisprudenza della CEDU), richieste ad hoc (fornisce risposte alle richieste della Commissione europea su questioni comunitarie o nazionali) e seminari (conferenza annuale per discutere i principali risultati dell'anno).</p> <p>Terminate la descrizione di questa risorsa di apprendimento indicando l'esempio del rapporto annuale di Malta del 2022 sui quadri giuridici antidiscriminazione. Aggiungete che si tratta di un esempio del lavoro di monitoraggio del paese da parte dell'EELN.</p>
15	<p>Introducete questa slide ricordando che le seguenti sono le ultime tre risorse di apprendimento.</p> <p>Ricordate ai presenti che abbiamo già parlato di <b>ENAR</b> come rete a cui le organizzazioni possono aderire, ma sul sito web sono disponibili anche kit di strumenti, relazioni, posizioni politiche, schede informative, ecc. Ad esempio, ENAR ha recentemente pubblicato un kit di strumenti con soluzioni e raccomandazioni per sfidare il razzismo strutturale nel mercato del lavoro.</p> <p>Infine, per coloro che vogliono saperne di più sul diritto antidiscriminatorio dell'UE, ci sono due risorse che forniscono una panoramica completa, scritta in modo accessibile: il Manuale sul diritto europeo in materia di non discriminazione, pubblicato <b>dall'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali</b>, e il briefing del <b>Parlamento europeo sulla legislazione e le politiche per affrontare la discriminazione razziale ed etnica</b>.</p>
16	<p>Concludete la sessione di formazione. Chiedete se ci sono domande ulteriori. Ringraziate i partecipanti per la loro partecipazione e incoraggiateli a utilizzare le opportunità di networking e i materiali informativi nel loro lavoro futuro.</p> <p>Concludete la sessione con una nota positiva e di speranza.</p>



## Parte III – Train the Trainer Toolkit

# INTRODUZIONE

Questo Toolkit è indirizzato a tutti coloro che intendono utilizzare il Programma Didattico Preservere per realizzare attività di formazione sul tema della lotta alla discriminazione.

Sono qui fornite istruzioni e informazioni pratiche su come condurre le diverse sessioni formative proposte dal programma.

Essendo il piano didattico principalmente dedicato a professionisti e operatori legali, i partecipanti alla “Formazione per formatori” possono provenire da questi ambiti o da contesti in cui vengono affrontate e gestite attività legate all’antidiscriminazione (ONG, associazioni, enti pubblici, università).

È preferibile che i formatori abbiano un certo grado di familiarità con gli argomenti trattati, ma anche che possiedano capacità di esposizione e di gestione della classe che consentano lo svolgimento ottimale degli incontri e l’efficacia della formazione.

All’interno del kit didattico, i formatori troveranno i seguenti contenuti:

- 1- Introduzione al progetto PRESEREVERE;
- 2- Introduzione all’approccio formativo del progetto;
- 3- Panoramica dei contenuti del Programma formativo;
- 4- Come organizzare un evento formativo nell’ambito del progetto.

La realizzazione di un evento di Formazione per formatori richiederà circa un giorno lavorativo, suddiviso nei seguenti momenti:

- Benvenuto e presentazioni [15 minuti]
- Descrizione del progetto [15 minuti]
- Descrizione dell’approccio formativo [15 minuti]
- Analisi del materiale didattico [1 ora e 15 minuti]
- Suggerimenti su come organizzare un evento formativo PRESEREVERE [1 ora e 30 minuti]
- Esercizi e attività pratiche su come gestire l’incontro [1 ora e 30 minuti]
- Domande e discussione finale [30 minuti]
- Valutazione



# PRESERVE

Preventing Racism and Discrimination -  
Enabling the Effective Implementation of the  
EU Anti-Racist Legal Framework

PROJECT 101049763 - CERV-2021-EQUAL

## Introduzione al Progetto PRESERVE

Parte III - Train the Trainer

*Modulo 1*

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Directorate-General for Justice and Consumers of the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



Co-funded by the  
European Union



## Contenuti del modulo

- 1** Progetto
- 2** Durata
- 3** Destinatari
- 4** Principali attività
- 5** Partenariato



## Il Progetto

**PRESERVERE** intende combattere l'intolleranza, il razzismo, la xenofobia e la discriminazione a discapito di gruppi etnici e razziali vulnerabili e, in particolare, rom, ebrei, musulmani e persone di origine africana. Partendo dal presupposto che qualsiasi sistema che intende tutelare i soggetti vulnerabili dalla discriminazione debba basarsi, innanzitutto, su un quadro normativo efficace, il progetto sviluppa una serie di attività volte a garantire una migliore applicazione della legge.

Il Progetto è finanziato dalla Commissione Europea all'interno del programma CERV - Citizens, Equality, Rights and Values.



## Durata



24 Mesi

**Data di inizio:** 1° Febbraio 2022

**Data di fine:** 31 Gennaio 2024



## Destinatari

+ 210

### Professionistè del legale

Avvocate e avvocati, giudici, personale accademico, studentesse e studenti universitari.

+ 210

### Operatrici e operatori legali

Operatrici e operatori che assistono persone a rischio di discriminazione; personale impiegato negli organismi per la parità; appartenenti alle forze dell'ordine; membri associazioni e organizzazioni pubbliche e private operanti nel settore del sostegno e della lotta alla discriminazione.

+ 70

### Formatrici e formatori

Formatrici e formatori e/o esperti ed esperte nel settore e professionistè che vogliono realizzare corsi di formazione sul tema dell'anti-discriminazione.



## Principali attività (1)

1

**1 Ricerca a livello europeo e 6 Rapporti a livello nazionale (riguardanti Italia, Cipro, Bulgaria, Grecia, Malta e Paesi Bassi)** per identificare gli ostacoli che impediscono l'effettiva attuazione del quadro giuridico dell'UE in materia di lotta all'intolleranza, al razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione nei diversi contesti nazionali (comprese le caratteristiche della legislazione nazionale che potrebbero avere un impatto, positivo o negativo, sull'attuazione della legge).

È possibile scaricare l'eBook utilizzando i seguenti link:

<https://independent.academia.edu/PreservereEUproject/PRESERVERE-E-book-#1>

<https://issuu.com/preservere>



## Principali attività (2)

2

Un **Toolkit digitale** per offrire fonti di apprendimento valide, credibili e accessibili e 6 serie di sessioni formative rivolte a professionisti in ambito legale e operatori/trici sul campo per lo sviluppo delle capacità necessarie ad identificare in modo proattivo i casi di violazione del quadro dell'UE, ad incoraggiare le pratiche di segnalazione e a contribuire a una migliore applicazione del diritto dell'UE.





## Principali attività (3)

3

Un **White Paper** che conterrà le lezioni chiave apprese nel corso del progetto e le raccomandazioni che andranno a rafforzare le coalizioni già costituite in tutta Europa che cercano di combattere il razzismo, la xenofobia e la discriminazione nei confronti di specifici gruppi etnici/razziali.



## Principali attività (4)

4


Una **conferenza finale** per accrescere la consapevolezza e sensibilizzare il grande pubblico su come i fenomeni di discriminazione, indipendentemente dalla loro forma (ad es. odio nei confronti dei rom, antisemitismo, odio nei confronti dei musulmani, afrofobia, odio nei confronti degli appartenenti alla comunità LGBTIQ), siano contrari alle leggi e ai valori nazionali ed europei.



## Partenariato

**8 organizzazioni** – università, cooperative, ONG, provenienti da **6 Paesi europei** partecipano al progetto:


- **Italia** - Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus e Lai-Momo Società Cooperativa Sociale
- **Cipro** - University of Central Lancashire Cyprus e Center For Social Innovation (CSI)
- **Bulgaria** - Multi Kulti Collective
- **Grecia** - The Themistocles and Dimitris Tsatsos Foundation – Centre for European Constitutional Law
- **Malta** - The People for Change Foundation
- **Paesi Bassi** - Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS)



*Tutto il materiale audiovisivo è stato reperito liberamente da piattaforme di immagini online gratuite e/o da YouTube e rispetta le leggi sull'uso corretto senza l'intenzione di violare alcun copyright. Se ritenete che i diritti d'autore siano stati violati, contattateci per risolvere la questione.*



PRESERVERE partnership:



FOLLOW US ON



preservere-eu-project



## Parte III – Train the Trainer Toolkit

## MODULO 1: Presentazione del Progetto PRESERVERE

<b>Introduzione</b>	<p>PRESERVERE - Preventing Racism and Discrimination – Enabling the Effective Implementation of the EU Anti-Racist Legal Framework</p> <p>Il Progetto è finanziato dal Programma CERV - Citizenship, Equality, Rights and Values Programme (CERV) dell'Unione Europea</p>
<b>Il Progetto</b>	<p>Il progetto propone azioni per prevenire e combattere razzismo e xenofobia attraverso un'attuazione più efficace del quadro giuridico europeo già recepito negli Stati membri. Si concentra in particolare sui professionisti che dovrebbero applicare questo quadro, ma che spesso non lo conoscono o non hanno familiarità con esso e, quindi, non sono in grado di fare affidamento su di esso per proteggere e rafforzare le vittime.</p> <p>Le categorie di vittime che il progetto mira ad assistere indirettamente sono quelle toccate da comportamenti intolleranti e discriminatori sulla base della loro etnia o razza e in particolare, rom, ebrei, musulmani e persone di origine africana.</p>
<b>Durata</b>	<p>Il Progetto ha una durata di 24 mesi: dal 1° febbraio 2022 al 31 gennaio 2024.</p>
<b>Destinatari</b>	<p>Il Progetto intende coinvolgere direttamente tre tipologie di destinatari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Professionisti legali</b> – Esperti direttamente impegnati in attività di contrasto al razzismo; Rappresentanti degli Organismi di Parità; rappresentanti delle forze dell'ordine incaricati di promuovere l'uguaglianza razziale o che si occupano dello sviluppo professionale dei membri delle forze dell'ordine; professionisti appartenenti ad organizzazioni che operano nel settore. Numero di Professionisti legali da coinvolgere: 210</li> <li><b>2. Operatori legali</b> - Agenti di polizia, operatori dei centri di accoglienza, assistenti sociali, personale amministrativo, assistenti sociali, impiegati di associazioni attive nel campo dell'antidiscriminazione. Numero di operatori da coinvolgere: 210.</li> <li><b>3. Formatori ed educatori</b> – Formatori professionali o esperti della materia che vogliono realizzare corsi di formazione sul tema dell'antidiscriminazione. Numero di formatori/educatori da coinvolgere: 70.</li> </ol>
<b>Attività Principali</b>	<p><b>Il primo risultato di progetto è stato la pubblicazione di un eBook intitolato: "THE IMPLEMENTATION OF THE EU ANTI-RACISM LEGAL FRAMEWORK IN 6 EUROPEAN STATES: Bulgaria, Cyprus, Greece, Italy, Malta and the Netherlands"</b></p> <p>Il documento è consultabile gratuitamente ai seguenti link:</p>

<https://independent.academia.edu/PreservereEUproject>

<https://issuu.com/preservere>

L'eBook è il risultato delle attività intraprese nell'ambito del "Work Package 2", volto a fornire le basi scientifiche per le successive azioni di progettazione, sviluppo e implementazione del programma di formazione (Work Package 3 e Work Package 4).

Nell'ambito del WP2, un team di ricerca si è concentrato sul quadro giuridico europeo (Trattati, Direttive e Giurisprudenza) e sulle linee guida emanate per l'attuazione di tale quadro da parte degli organismi europei, come la Commissione e l'Agenzia per i diritti fondamentali. L'obiettivo è stato quello di valutare se il quadro giuridico dell'UE contro il razzismo stia raggiungendo gli obiettivi dichiarati o se siano necessarie modifiche normative o la stesura di nuove direttive.

Allo stesso tempo, la ricerca ha approfondito il modo in cui il quadro europeo è stato recepito nei rispettivi Stati membri e si è concentrata sulle caratteristiche delle legislazioni nazionali che possono avere un impatto, positivo o negativo, sull'attuazione della normativa.

È stata esaminata in particolare l'attuazione di due Direttive: la **Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica** ("Direttiva sull'uguaglianza razziale") e la **Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato** ("Direttiva sui diritti delle vittime").

La ricerca si è concentrata, in particolare su:

- (a) la fedeltà con cui le direttive sono state recepite nella legislazione nazionale;
- (b) le procedure da seguire per presentare una denuncia o avviare una causa legale per discriminazione o incitamento all'odio/crimine per motivi di razza o etnia;
- (c) i rimedi disponibili per chi denuncia;
- (d) le buone pratiche finora adottate per l'attuazione del quadro europeo;
- (e) le misure adottate per garantire che le principali parti interessate abbiano familiarità con il quadro europeo e possano utilizzarlo.

Per la **ricerca sul campo** sono stati realizzati 2 focus group in ciascun Paese: un focus group ha coinvolto almeno 7 professionisti legali; l'altro focus group ha coinvolto almeno 7 operatori in prima linea. Inoltre, sono state realizzate 6 interviste di approfondimento con professioniste selezionate nei settori sopra citati.

Per la parte di **ricerca teorica**, i report nazionali si concentrano sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE; sugli orientamenti emanati dagli organismi europei,

	<p>come la Commissione, il Parlamento e l'Agenzia per i diritti fondamentali; sulla giurisprudenza dei tribunali nazionali competenti nei rispettivi Stati membri; sulle decisioni degli organismi di parità nei rispettivi Stati membri; sulla letteratura secondaria più recente.</p> <p><b>I materiali formativi sono stati creati a partire dai risultati di questa ricerca.</b></p> <p>Il WP3 prevede:</p> <p>(a) la progettazione di un <b>programma formativo</b> strutturato e orientato alle esigenze dei gruppi target,</p> <p>(b) lo sviluppo di strumenti per l'apprendimento innovativi e di una <b>piattaforma digitale</b> per l'erogazione dei contenuti formativi</p> <p>(c) la creazione di un <b>Training Toolkit</b> che supporterà del team di formatori del consorzio e/o i formatori di altre organizzazioni ad utilizzare al meglio il programma didattico.</p> <p>I risultati del WP3 saranno utilizzati per l'attuazione della formazione in tutti i Paesi partner. Il WP4 prevede la <b>formazione di professionisti</b> nel campo legale e di operatori in prima linea. I partner forniranno anche l'accesso al Toolkit di formazione a formatori/educatori selezionati.</p> <p>Infine, un obiettivo chiave del progetto è quello di raccogliere <b>buoni esempi</b> di implementazione del toolkit formativo di PRESERVERE in ogni Paese partner e di testarne l'adattabilità ai contesti locali.</p>
<p><b>Partenariato</b></p>	<p><b>Partecipano al progetto 8 organizzazioni – Università, cooperative, ONG provenienti da 6 paesi europei:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Italia</b> – Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus e Lai-Momo Societa' Cooperativa Sociale</li> <li>• <b>Cipro</b> – University of Central Lancashire Cyprus e Center for Social Innovation (CSI)</li> <li>• <b>Bulgaria</b> – Multi Kulti Collective</li> <li>• <b>Grecia</b> – The Themistocles and Dimitris Tsatsos Foundation – Centre for European Constitutional Law</li> <li>• <b>Malta</b> – The People for Change Foundation</li> <li>• <b>Paesi Bassi</b> – Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS)</li> </ul>





# PRESERVERE

Preventing Racism and Discrimination -  
Enabling the Effective Implementation of the  
EU Anti-Racist Legal Framework

PROJECT 101049763 - CERV-2021-EQUAL

## L'approccio formativo del Progetto PRESERVERE

Parte III - Train the Trainer

*Modulo 2*

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Directorate-General for Justice and Consumers of the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



Co-funded by the  
European Union



## Contenuti del modulo

- 1 Analisi dei bisogni
- 2 Destinatari
- 3 Metodologia
- 4 Struttura dei moduli
- 5 Sostenibilità, Flessibilità e Adattabilità dei contenuti



## Analisi dei bisogni (1)

Le ricerche nazionali e la ricerca comparativa europea condotte all'interno del progetto PRESERVERE hanno rilevato che tutti i Paesi che partecipano al progetto - Italia, Cipro, Bulgaria, Grecia, Malta e Paesi Bassi - necessitano di una più approfondita formazione sull'antidiscriminazione e sull'attuazione del diritto dell'UE a livello nazionale. Questo vale sia per i professionisti del diritto che per gli operatori in prima linea.

La ricerca è stata pubblicata a settembre 2022. È possibile scaricare l'eBook ai seguenti link

<https://independent.academia.edu/PreservereEUproject>

<https://issuu.com/preservere>



## Analisi dei bisogni (2)

Anche la **Direttiva 2012/29 UE** evidenzia l'assoluta necessità di formazione:

- “È opportuno che i funzionari coinvolti in procedimenti penali che possono entrare in contatto personale con le vittime abbiano accesso e ricevano un'adeguata formazione sia iniziale che continua, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, cosicché siano in grado di identificare le vittime e le loro esigenze e occuparsene in modo rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio”.
- “Gli Stati membri dovrebbero garantire tale formazione per i servizi di polizia e il personale giudiziario. Parimenti, si dovrebbe promuovere una formazione per gli avvocati, i pubblici ministeri e i giudici e per gli operatori che forniscono alle vittime sostegno o servizi di giustizia riparativa”.
- “Le azioni degli Stati membri in materia di formazione dovrebbero essere completate da orientamenti, raccomandazioni e scambio di buone prassi, conformemente alla tabella di marcia di Budapest».



## Destinatari

### Destinatari principali:

- 210 professionisti legali
- 210 operatori e operatrici legali
- 70 formatori e formatrici

### Portatori di interesse ed altri attori:

- Organizzazioni impegnate nella lotta contro la discriminazione, il razzismo, l'intolleranza e la xenofobia
- Enti pubblici (enti locali, uffici ministeriali, uffici immigrazione)
- Organismi di parità
- Personale accademico nel campo del diritto o delle scienze politiche



## Metodologia

- La metodologia di formazione PRESERVERE si basa su una versione adattata del modello ADDIE, che comprende 5 fasi: **analisi, progettazione, sviluppo, implementazione e valutazione**.
- Il programma di formazione PRESERVERE include anche un approccio orizzontale o verticale alla **discriminazione intersezionale**, con particolare attenzione ai diritti di genere e delle persone LGTBQ+.
- Il programma può essere adattato in diversi contesti e con diversi scopi come apprendimento, formazione, misurazione, azione e valutazione.



## Struttura dei moduli

40%

**Teoria**

Testi esplicativi, video e altri supporti multimediali, brevi discussioni introduttive, riflessioni conclusive

40%

**Attività**

Casi di studio, quiz, esercitazioni, letture da svolgere in gruppo o individualmente

20%

**Discussione**

Argomenti per la discussione in gruppo



## Sostenibilità, flessibilità e adattabilità dei contenuti

- Il programma di formazione PRESERVERE è stato progettato con l'obiettivo di fornire a tutti i gruppi target e ai beneficiari interessati strumenti di formazione sostenibili, dinamici e adattabili, in grado di resistere agli occasionali cambiamenti politici, legali e pratici nei diversi Stati membri dell'UE.
- I moduli sono flessibili e intercambiabili. Possono essere rivolti al gruppo target principale (professionisti legali, operatori in prima linea e formatori), ma possono essere facilmente adattati per formare altri stakeholder/gruppi target.
- Il programma di formazione PRESERVERE è costruito in modo da poter essere erogato sia faccia a faccia che online attraverso una piattaforma digitale di apprendimento. La metodologia di formazione PRESERVERE consente a qualsiasi formatore esterno di comprenderne facilmente la struttura e di adattarla alle proprie esigenze. Non è necessario più di un giorno di lavoro per programmare un percorso che utilizzi il materiale messo a disposizione.






*Tutto il materiale audiovisivo è stato reperito liberamente da piattaforme di immagini online gratuite e/o da YouTube e rispetta le leggi sull'uso corretto senza l'intenzione di violare alcun copyright. Se ritenete che i diritti d'autore siano stati violati, contattateci per risolvere la questione.*



**PRESERVERE partnership:**



**FOLLOW US ON**



**preservere-eu-project**



## Parte III – Train the Trainer Toolkit

## MODULO 2: L'approccio formativo del progetto

### PRESERVERE

<b>Analisi dei bisogni</b>	<p>Il progetto PRESERVERE ha preso avvio con un'approfondita attività di ricerca in tutti i Paesi partner - Italia, Cipro, Bulgaria, Grecia, Malta e Paesi Bassi. A partire da una metodologia condivisa, l'obiettivo è stato quello di rilevare in che misura il quadro giuridico antirazzista dell'UE venga applicato a livello nazionale, identificando lacune, mancanze e buone pratiche. Lo studio si è concentrato su due Direttive dell'UE: la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (Direttiva sull'uguaglianza razziale) e la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (Direttiva sui diritti delle vittime). In particolare, i report nazionali hanno analizzato il livello di fedeltà con cui queste due direttive UE sono state recepite nella legislazione nazionale, la portata e la qualità della protezione fornita ai gruppi vulnerabili, le principali lacune e le buone pratiche osservate.</p> <p>6 domande evidenziano in particolare l'essenza della ricerca:</p> <p>(i) In che misura la Direttiva sull'uguaglianza razziale e la Direttiva sui diritti delle vittime sono state recepite nella legislazione nazionale?</p> <p>(ii) Il quadro giuridico, a livello europeo e nazionale, rimane adeguato allo scopo o ci sono lacune da colmare? In altre parole, il quadro giuridico è di utilità pratica per le potenziali vittime? Se no, in che modo le sta deludendo e perché?</p> <p>(iii) Quali sono le lacune (e le ragioni per cui esistono) nell'attuazione della legge in ogni Stato membro?</p> <p>(iv) Quali sono le procedure per sporgere denuncia o avviare una causa legale per discriminazione o incitamento all'odio/crimini basati sulla razza o l'etnia in ciascuno Stato membro?</p> <p>(v) Quali sono i rimedi disponibili per chi avvia una procedura?</p> <p>(vi) Quali buone pratiche sono state adottate per l'attuazione del quadro normativo dell'UE in ciascuno Stato membro?</p> <p>(vii) Quali misure sono state adottate per garantire che i principali stakeholder del Paese conoscano e possano utilizzare il quadro normativo dell'UE?</p> <p>Metodologicamente la ricerca si basa sull'analisi di fonti primarie e secondarie e di</p>
----------------------------	--

una ricerca sul campo. Per la ricerca empirica sono stati identificati due gruppi target principali: "professionisti nel settore legale" (questo gruppo comprende avvocati attivi nei tribunali, consulenti legali, sostenitori legali, giudici, e "operatori di prima linea" (operatori legali, personale amministrativo, personale di polizia, ecc.)

I risultati della ricerca in tutti e sei i paesi hanno evidenziato chiaramente che i professionisti che dovrebbero conoscere e utilizzare le due Direttive UE non hanno un'adeguata familiarità con le loro disposizioni. È pertanto emerso che sia i professionisti legali che gli operatori in prima linea necessitano di maggiore formazione e aggiornamento.

Come riportato nel documento pubblicato:

- “[...] La ricerca che condotta ha portato alle seguenti conclusioni: In primo luogo, gli ordini degli avvocati e gli altri organismi professionali competenti devono essere utilizzati per informare i loro membri dei corsi di formazione che verranno erogati. Ciò non solo contribuirà alla visibilità e alla diffusione dei corsi, ma l'approvazione delle organizzazioni conferirà loro ulteriore credibilità. Se in ogni Paese esiste un modo per fornire un riconoscimento professionale del fatto che gli individui hanno seguito la formazione (ad esempio, sotto forma di crediti per lo sviluppo professionale continuo), questo è un obiettivo che i partner dovrebbero perseguire”.
- “[...] In secondo luogo, sebbene le sessioni di formazione ad hoc siano preziose, ciò che aumenterebbe la sostenibilità del progetto e l'impatto della formazione è la loro integrazione in programmi di formazione esistenti offerti da organismi già consolidati”.
- “[...] In quasi tutti i Paesi in cui è stata condotta la ricerca, i destinatari della formazione, in particolare gli avvocati, hanno dichiarato di essere troppo impegnati per partecipare ai focus group e alle interviste. Si tratta di un ostacolo che potremmo essere chiamati a superare anche nell'erogazione dei corsi di formazione. Sebbene i destinatari possano essere interessati, in linea di principio, a saperne di più sul quadro giuridico antirazzista dell'UE, in pratica potrebbero essere riluttanti a partecipare a causa del loro sovraccarico di impegni. Questo è un aspetto che dovrebbe essere preso in considerazione quando si pianificano i corsi di formazione. Tra le possibili soluzioni vi è quella di offrire la possibilità di frequentare solo alcune parti della formazione o di integrare la formazione stessa con un accesso digitale continuo ai materiali formativi, che potrebbero essere consultati in un momento più comodo per ogni singolo partecipante”.
- “[...] La formazione deve essere adattata ai suoi destinatari. Avvocati e operatori in prima linea possono lavorare su temi simili, ma è probabile che si trovino di fronte a sfide diverse e le rispettive formazioni dovrebbero

	<p>riflettere questa necessità. Mentre, ad esempio, gli operatori in prima linea vorrebbero acquisire una conoscenza più completa dei diritti tutelati dalle Direttive, gli avvocati sarebbero più interessati a una maggiore analisi della giurisprudenza e di altri documenti che potrebbero utilizzare in tribunale”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “[...] Gli intervistati e i partecipanti ai focus group nei diversi Paesi erano concordi nel richiedere che i corsi di formazione forniscano un aiuto specifico e pratico sotto forma di scenari reali. La formazione generale sulla legislazione è ben accolta, è stato spesso affermato, ma dovrebbe sempre essere integrata da casi di studio”.</li> </ul> <p>Vale inoltre la pena di ricordare che la Direttiva sui diritti delle vittime sottolinea specificamente la necessità di formazione:</p> <p>“È opportuno che i funzionari coinvolti in procedimenti penali che possono entrare in contatto personale con le vittime abbiano accesso e ricevano un'adeguata formazione sia iniziale che continua, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, cosicché siano in grado di identificare le vittime e le loro esigenze e occuparsene in modo rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio. È opportuno che le persone che possono essere implicate nella valutazione individuale per identificare le esigenze specifiche di protezione delle vittime e determinare la necessità di speciali misure di protezione ricevano una formazione specifica sulle modalità per procedere a tale valutazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire tale formazione per i servizi di polizia e il personale giudiziario. Parimenti, si dovrebbe promuovere una formazione per gli avvocati, i pubblici ministeri e i giudici e per gli operatori che forniscono alle vittime sostegno o servizi di giustizia riparativa. Tale obbligo dovrebbe comprendere la formazione sugli specifici servizi di sostegno cui indirizzare le vittime o una specializzazione qualora debbano occuparsi di vittime con esigenze particolari e una formazione specifica in campo psicologico, se del caso. Ove necessario, tale formazione dovrebbe essere sensibile alle specificità di genere. Le azioni degli Stati membri in materia di formazione dovrebbero essere completate da orientamenti, raccomandazioni e scambio di buone prassi, conformemente alla tabella di marcia di Budapest”.</p> <p>[Paragrafo 61 del Preambolo]</p>
<p><b>Destinatari</b></p>	<p>Il Progetto PRESERVERE si indirizza direttamente a tre tipologie di destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>210 Professionisti legali</b> – Esperti direttamente impegnati in attività di contrasto al razzismo; Rappresentanti degli Organismi di Parità; rappresentanti delle forze dell'ordine incaricati di promuovere l'uguaglianza razziale o che si occupano dello sviluppo professionale dei membri delle forze dell'ordine; professionisti appartenenti ad organizzazioni che operano nel settore.</li> <li>• <b>210 Operatori legali</b> - Agenti di polizia, operatori dei centri di accoglienza,</li> </ul>



	<p>assistenti sociali, personale amministrativo, assistenti sociali, impiegati di associazioni attive nel campo dell'antidiscriminazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>70 Formatori ed educatori</b> – Formatori professionali o esperti della materia che vogliono realizzare corsi di formazione sul tema dell'antidiscriminazione.</li> </ul> <p>Il Progetto prende inoltre in considerazione anche <b>Portatori di interesse ed altri attori</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizzazioni impegnate nella lotta contro la discriminazione, il razzismo, l'intolleranza e la xenofobia</li> <li>• Enti pubblici (enti locali, uffici ministeriali, uffici immigrazione)</li> <li>• Organismi di parità</li> <li>• Personale accademico nel campo del diritto o delle scienze politiche</li> </ul>
<b>Metodologia</b>	<p>Il progetto PRESERVERE utilizza una metodologia di formazione differenziata. Si basa su una versione adattata del modello ADDIE che comprende 5 fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi;</li> <li>- Progettazione;</li> <li>- Sviluppo;</li> <li>- Implementazione;</li> <li>- Valutazione.</li> </ul> <p>Un altro elemento chiave è l'approccio orizzontale o verticale alla <b>discriminazione intersezionale</b>, con particolare attenzione ai diritti e alle sfide di genere e LGBTQ+.</p> <p>La metodologia è stata concepita in modo tale da servire a vari scopi, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apprendimento;</li> <li>- Formazione;</li> <li>- Valutazione;</li> <li>- Azione;</li> <li>- Valutazione.</li> </ul>
<b>Struttura dei moduli</b>	<p>Il programma di formazione PRESERVERE è suddiviso in diversi moduli strutturati in maniera uniforme. L'obiettivo è fornire un approccio innovativo ed equilibrato che dispone di:</p> <p><b>a) 40% Teoria</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% diapositive esplicative</li> <li>• 25% video e materiale multimediale</li> <li>• 25% spunti per discussioni introduttive (Ad esempio: Sapevi che...? Cosa faresti se...?)</li> <li>• 25% riflessioni conclusive e “Domande e Risposte”</li> </ul> <p><b>b) 40% attività</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Casi di studio</li> <li>• Quiz</li> <li>• Esercitazioni</li> <li>• Letture</li> </ul> <p><b>c) 20% Argomenti per la discussione in gruppo</b></p>
<p><b>Sostenibilita, flessibilità e adattabilità dei contenuti</b></p>	<p>Il Programma di formazione PRESERVERE è stato progettato con l'intento di fornire ai formatori e ai gruppi target interessati strumenti di formazione sostenibili, dinamici e adattabili in base al contesto nazionale degli Stati membri dell'UE.</p> <p>La trasferibilità è un altro elemento chiave dello strumento, in quanto consente ai formatori di utilizzarlo liberamente in diverse situazioni professionali. Può essere utilizzato per i gruppi target principali (professionisti legali, operatori in prima linea e formatori/educatori) e, allo stesso tempo, può essere facilmente adattato per formare altri stakeholder e gruppi target (enti che lavorano nella lotta alla discriminazione, al razzismo, all'intolleranza e alla xenofobia; organizzazioni della società civile e ONG che combattono i fenomeni di discriminazione; autorità pubbliche (comuni, dipartimenti ministeriali competenti, uffici per la migrazione); organismi nazionali per la parità; personale accademico nel campo del diritto e/o delle politiche pubbliche).</p> <p>Alla luce del crescente interesse per l'apprendimento online e misto (soprattutto a seguito della pandemia da COVID-19), il programma è strutturato in modo da soddisfare due tipologie di apprendimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apprendimento in presenza;</li> </ul>

- apprendimento online.

Infine, è importante sottolineare che lo strumento di formazione PRESERVE è stato progettato in modo da consentire a qualsiasi formatore professionista di comprenderne facilmente la struttura e di modificarlo in base alle proprie esigenze in meno di un giorno. Lo strumento si propone di essere semplice da utilizzare, ma anche di offrire un sufficiente livello di approfondimento.





# PRESERVERE

Preventing Racism and Discrimination -  
Enabling the Effective Implementation of the  
EU Anti-Racist Legal Framework

PROJECT 101049763 - CERV-2021-EQUAL

## Programma didattico e materiali

Parte III - Train the Trainer

*Modulo 3*

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Directorate-General for Justice and Consumers of the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



Co-funded by the  
European Union



## Contenuti del modulo

- 1** Struttura del programma
- 2** Struttura dei Curricula
- 3** Materiali didattici



## Struttura del programma



Curriculum per professionisti del legale



Curriculum per operatori/trici legali



Argomenti specifici per portatori di interesse e altri attori



## Curriculum per professionisti legali (1)

### 1. Riferimento al Diritto Europeo nelle corti nazionali, nelle istituzioni e nella pratica quotidiana

- a. Il Principio del Primato della normativa Europea: teoria e pratica
- b. Il Quadro normativo europeo sull'antidiscriminazione e le politiche sull'anti-razzismo
- c. Casi di studio



## Curriculum per professionisti legali (2)

### 2. La Direttiva sull'Uguaglianza razziale

- a. Contenuti e caratteristiche della Direttiva
- b. Applicazione della Direttiva nei Paesi Europei: Armonizzazione e giurisprudenza nazionale recente
- c. Casi di Studio



## Curriculum per professionisti legali (3)

### 3. La Direttiva sui Diritti delle vittime

- a. Contenuti e caratteristiche della Direttiva
- b. Applicazione della Direttiva nei Paesi Europei: Armonizzazione e giurisprudenza nazionale recente
- c. Casi di Studio



## Curriculum per professionisti legali (4)

### 4. Materiali e Scenari pratici

- a. Scenario 1
- b. Scenario 2
- c. Scenario 3

#### Scenari Pratici

Gli Scenari hanno lo scopo di sintetizzare le conoscenze acquisite all'interno del percorso attraverso esercitazioni pratiche. I partecipanti sono chiamati ad analizzare il caso presentato e a cercare di individuare le risposte a domande come **“Come agiresti in base alla conoscenza della normativa Europea che hai acquisito?”**.



# Curriculum per operatori/trici legali (1)

## 1. Normative europea e protezione dei diritti umani

- a. L'incidenza del diritto europeo sulle attività degli operatori legali
- b. La classificazione degli atti Europei (Trattati, Regolamenti, Direttive, Raccomandazioni, ecc...) e la Supremazia del Diritto Europeo sul diritto nazionale degli stati membri
- c. Quadro Generale delle principali normative Europee (trattati e direttive) correlate al razzismo/ discriminazione e alla protezione delle vittime





## Curriculum per operatori/trici legali (2)

### 2. La Direttiva sull'Uguaglianza razziale

a. Definizioni comuni di “razzismo” e “discriminazione” VS la definizione nella Direttiva sull'uguaglianza razziale.

Forme di discriminazione: la discriminazione intersezionale

b. Aspetti e caratteristiche principali della Direttiva sull'Uguaglianza razziale

c. Come possono gli operatori di prima linea aiutare gli utenti a beneficiare della Direttiva?



## Curriculum per operatori/trici legali (3)

### 3. La Direttiva sui Diritti delle Vittime

- a. Definizioni comuni di “vittima” VS la definizione nella Direttiva sui Diritti delle Vittime
- b. Aspetti e caratteristiche principali della Direttiva sui diritti delle vittime. Evoluzione della Direttiva: La Nuova strategia per il diritto delle vittime 2020-2025
- c. Come possono gli operatori di prima linea aiutare gli utenti a beneficiare della Direttiva?



## Curriculum per operatori/trici legali (4)

### 4. Materiali e Scenari pratici

- a. Scenario 1
- b. Scenario 2
- c. Scenario 3

#### Scenari Pratici

Gli Scenari hanno lo scopo di sintetizzare le conoscenze acquisite all'interno del percorso attraverso esercitazioni pratiche. I partecipanti sono chiamati ad analizzare il caso presentato e a cercare di individuare le risposte a domande come **“Come agiresti in base alla conoscenza della normativa Europea che hai acquisito?”**.



## Argomenti specifici per portatori di interesse e altri attori:

1. Promuovere una migliore attuazione delle Direttive
2. Accrescere la consapevolezza dei professionisti e del pubblico in generale
3. Supportare i professionisti – formare reti sostenibili
4. Risorse, progetti e opportunità di Networking



## Materiali didattici (1)



**Presentazioni** (PPT) da utilizzare durante gli incontri in presenza

Ciascuna presentazione fornisce:

- Una introduzione con gli obiettivi di apprendimento da raggiungere
- Una panoramica degli argomenti trattati
- Spiegazioni, schemi e collegamenti multimediali
- Suggerimenti per la riflessione e la discussione
- Attività da realizzare in classe o in autonomia
- Riferimenti a materiali utili per approfondire lo studio della materia



## Materiali didattici (2)



**Testo** (PDF) contenente:

- Spiegazione di ciascuna diapositiva
- Consigli utili
- Dati più approfonditi
- Ulteriori informazioni



*Tutto il materiale audiovisivo è stato reperito liberamente da piattaforme di immagini online gratuite e/o da YouTube e rispetta le leggi sull'uso corretto senza l'intenzione di violare alcun copyright. Se ritenete che i diritti d'autore siano stati violati, contattateci per risolvere la questione.*



**PRESERVERE partnership:**



**FOLLOW US ON**



**preservere-eu-project**





## Parte III – Train the Trainer Toolkit

**MODULO 3: Programma didattico e materiali**

<b>Introduzione</b>	<p>Il contenuto di questo programma di formazione è stato sviluppato tenendo conto dei bisogni identificati attraverso il lavoro sul campo e la ricerca documentale condotta nella fase iniziale del progetto.</p> <p>Come riscontrato durante la ricerca sul campo condotta nella prima fase del progetto:</p> <p><b>“La formazione deve essere adattata ai suoi destinatari.</b> Avvocati e operatori in prima linea possono lavorare su temi simili, ma è probabile che si trovino di fronte a sfide diverse e le rispettive formazioni dovrebbero rifletterlo. Mentre, ad esempio, gli operatori in prima linea vorrebbero acquisire una conoscenza più completa dei diritti tutelati dalle direttive, gli avvocati potrebbero essere più interessati ad un’analisi più approfondita della giurisprudenza e di altra documentazione che potrebbero utilizzare in tribunale”. [vedi eBook p.43]</p> <p>Per rispondere a questa esigenza, sono stati creati diversi programmi di studio per i principali gruppi target:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Curriculum per i Professionisti nel campo del diritto</li> <li>- Curriculum per gli operatori in prima linea</li> <li>- Approfondimenti per Stakeholder e altri attori</li> </ul>
<b>Struttura del programma</b>	<p>Ai professionisti legali e agli operatori in prima linea vengono forniti i rispettivi curricula integrati, in quanto costituiscono i principali destinatari di conoscenze e competenze del progetto PRESERVE.</p> <p>Il curriculum per i <b>professionisti legali</b> è così strutturato:</p> <p><b>1. Riferimento al Diritto Europeo nelle corti nazionali, nelle istituzioni e nella pratica quotidiana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Il Principio del Primato della normativa Europea: teoria e pratica</li> <li>b. Il Quadro normativo europeo sull’antidiscriminazione e le politiche sull’antirazzismo</li> <li>c. Casi di studio</li> </ul> <p><b>2. La Direttiva sull’Uguaglianza razziale</b></p>

<p>a. Contenuti e caratteristiche della Direttiva</p> <p>b. Applicazione della Direttiva nei Paesi Europei: Armonizzazione e giurisprudenza nazionale recente</p> <p>c. Casi di Studio</p> <p><b>3. La Direttiva sui Diritti delle Vittime</b></p> <p>a. La Definizione di “vittima” nel linguaggio comune e nella Direttiva</p> <p>b. Gli aspetti principali della Direttiva ed evoluzione: La Nuova strategia per il diritto delle vittime 2020-2025</p> <p>c. Come gli operatori di prima linea possono aiutare gli utenti a beneficiare della Direttiva?</p> <p><b>4. Materiali e Scenari pratici</b></p> <p>a. Scenario 1</p> <p>b. Scenario 2</p> <p>c. Scenario 3</p> <p>Il curriculum per gli <b>operatori legali</b> è così strutturato:</p> <p><b>1. Normative europea e protezione dei diritti umani</b></p> <p>a. L’incidenza del diritto europeo sulle attività degli operatori legali</p> <p>b. La classificazione degli atti Europei (Trattati, Regolamenti, Direttive, Raccomandazioni, ecc...) e la Supremazia del Diritto Europeo sul diritto nazionale degli stati membri</p> <p>c. Quadro Generale delle principali normative Europee (trattati e direttive) correlate al razzismo/ discriminazione e alla protezione delle vittime</p> <p><b>2. La Direttiva sull’Uguaglianza razziale</b></p> <p>a. La Definizione comune di razzismo e discriminazione VS la definizione nella Direttiva sull’uguaglianza razziale. Forme di discriminazione: la discriminazione intersezionale</p> <p>b. Gli aspetti principali della Direttiva</p> <p>c. Come gli operatori di prima linea possono aiutare gli utenti a beneficiare della Direttiva?</p>
---

	<p><b>3. La Direttiva sui Diritti delle Vittime</b></p> <p>a. La Definizione di “vittima” nel linguaggio comune e nella Direttiva</p> <p>b. Gli aspetti principali della Direttiva ed evoluzione : La Nuova strategia per il diritto delle vittime 2020-2025</p> <p>c. Come gli operatori di prima linea possono aiutare gli utenti a beneficiare della Direttiva?</p> <p><b>4. Materiali e Scenari pratici</b></p> <p>a. Scenario 1</p> <p>b. Scenario 2</p> <p>c. Scenario 3</p> <p>Per quanto riguarda gli <b>stakeholder</b> e altre tipologie di utenti, vengono affrontati argomenti specifici che si concentrano maggiormente sulla creazione di reti, sulla sensibilizzazione e sul sostegno ai gruppi target per attuare la legislazione europea antirazzista e a favore delle vittime in modo più efficace.</p> <p><b>1. Argomenti specifici per portatori di interesse e altri attori:</b></p> <p>a. Promuovere una migliore attuazione delle Direttive</p> <p>b. Accrescere la consapevolezza dei professionisti e del pubblico in generale</p> <p>c. Supportare i professionisti – formare reti sostenibili</p> <p>d. Risorse, progetti e opportunità di Networking</p>
<p><b>Materiali didattici</b></p>	<p>Ai formatori verranno fornite presentazioni già pronte all'uso ma anche adattabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Presentazioni in 7 lingue</b> da utilizzare durante gli eventi in presenza;</li> <li>- <b>documenti PDF</b> contenenti spiegazioni dettagliate dei contenuti delle diapositive, suggerimenti, consigli, approfondimenti, ecc.</li> </ul>



# PRESERVE

Preventing Racism and Discrimination -  
Enabling the Effective Implementation of the  
EU Anti-Racist Legal Framework

PROJECT 101049763 - CERV-2021-EQUAL

## Come organizzare un evento formativo PRESERVE

Parte III - Train the Trainer

*Modulo 4*

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Directorate-General for Justice and Consumers of the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



Co-funded by the  
European Union



## Contenuti del modulo

- 1 Pianificare un evento formativo
- 2 Durata del programma di formazione
- 3 Modalità di erogazione del corso
- 4 La formazione in classe
- 5 Gestire una formazione in classe



## Come pianificare un evento formativo (1)

Una efficace esperienza formativa richiede alcuni **passaggi fondamentali**:

1

### Analisi preliminare dei destinatari della formazione

È importante conoscere le caratteristiche dei partecipanti e i loro bisogni formativi. I materiali del toolkit sono suddivisi in base ai profili dei destinatari ma all'interno di ciascuna categoria i bisogni possono differenziarsi ed è importante che il formatore sappia a chi si rivolge.

2

### Stabilire gli obiettivi di apprendimento

Conoscere i partecipanti permette di selezionare e stabilire quali obiettivi specifici si vuole raggiungere tramite la formazione anche in base alle esigenze dell'ente promotore.



## Come pianificare un evento formativo (2)

3

### Programmare la formazione

I contenuti del percorso verranno selezionati e stabiliti a partire dall'analisi effettuata.

4

### Organizzare la formazione

In base alle esigenze dei partecipanti e dell'organizzatore e delle disponibilità logistiche e organizzative verranno predisposti il calendario, la modalità (online/offline/mista), la sede.



## Come pianificare un evento formativo (3)

5

### Realizzare la formazione

Svolgere la formazione rispettando la pianificazione, ma anche consentendo la flessibilità per le modifiche dell'ultimo minuto in base alle esigenze dei gruppi.

6

### Valutare l'esperienza formativa

Stabilire l'efficacia dell'intervento formativo consente al formatore e all'ente promotore di prendere consapevolezza di punti deboli e di forza e di prendere le necessarie misure per migliorare.





## Durata del programma di formazione

La durata totale del percorso formativo per ciascun gruppo di destinatari è approssimativamente di:



**16 ore**

**6 ore** di lezione sincrona



**10 ore** di studio individuale online



## Modalità di erogazione del corso (1)

Per soddisfare le esigenze di flessibilità e adattabilità del toolkit, la formazione può essere erogata in **diversi formati**:

- **Formazione in aula**, erogata dal formatore in tempo reale
- **Formazione online**, in cui gli utenti affrontano autonomamente il processo formativo
- **Formazione mista**, che combina i metodi tradizionali in aula e la formazione autonoma



## Modalità di erogazione del corso (2)

Ciascun formato presenta vantaggi e svantaggi che vanno considerati quando ci appresta a fruire della formazione:

### Formazione in aula

- Consente maggiore interazione con la classe e lo scambio con il docente.
- È vincolata ai contenuti proposti dal formatore ed ai tempi e spazi prestabiliti.
- Ha costi di gestione.

### Formazione online

- Permette ai partecipanti di gestire l'apprendimento in base alle proprie esigenze e disponibilità
- È più economica.
- Consente di raggiungere un ampio numero di utenti.
- Consente un'interazione limitata col docente e con la classe.


### Formazione mista

- Consente ai partecipanti di beneficiare del support del docente durante la formazione in aula
- Consente di approfondire i contenuti e svolgere esercizi attraverso la piattaforma online.
- È economica e facile da gestire



## Modalità di erogazione del corso (3)

Il modello qui proposto è quello di una **formazione mista** in cui la **didattica in aula** è finalizzata a fornire il quadro generale del percorso e le nozioni essenziali relative agli argomenti che verranno poi affrontati e approfonditi in autonomia dai partecipanti attraverso la **piattaforma online**.



## Sessione formativa in presenza (1)

La formazione in presenza richiede la predisposizione di un **luogo fisico** in cui ospitare i partecipanti.

La scelta dello spazio dipende non solo dal **numero di persone** che si intende coinvolgere nella formazione ma anche dal **grado di interazione** che si vuole garantire.

Lo spazio formativo riflette l'apprendimento e lo stile didattico



## Sessione formativa in presenza (2)

Possiamo considerare **tre tipologie principali** di organizzazione dello spazio:

- **La classe tradizionale**
- **La disposizione a semicerchio**
- **La disposizione circolare**



## Sessione formativa in presenza (3)

### La classe tradizionale

In questa disposizione tutti i banchi e le sedie sono rivolti verso il formatore e guardano la lavagna/schermo.

È la disposizione più comunemente utilizzata nelle scuole e nelle università.

- + I partecipanti sono concentrati sulla presentazione
- L'interazione tra i partecipanti è difficoltosa perché non si guardano l'un l'altro.

È l'opzione migliore per assistere a lezioni frontali e presentazioni di diapositive. Questo tipo di sistemazione è adatta a gruppi numerosi.



## Sessione formativa in presenza (4)

### La disposizione a semicerchio

In questa disposizione i banchi e le sedie sono disposti a forma di “U” in modo che i partecipanti possano vedersi l’un l’altro e guardare la presentazione del docente.

- + Favorisce la discussione e l’interazione di gruppo
- Richiede spazio

Questa tipologia di disposizione non è adatta a gruppo numerosi perché richiede molto spazio e se ci sono molte persone si troveranno sedute a **distanza eccessiva** l’una dall’altra.





## Sessione formativa in presenza (5)

### La disposizione circolare

I partecipanti sono seduti in modo da vedersi reciprocamente e il formatore non occupa una posizione particolare all'interno dello spazio

- + Funzionale alla discussione e al lavoro di gruppo
- Non consente di guardare schermi o presentazioni

Anche questo tipo di disposizione richiede la presenza di un **piccolo numero di partecipanti**. È la sistemazione ideale per lo svolgimento di **attività di gruppo** successive alla lezione del docente.



## Sessione formativa in presenza (6)

### Attrezzature e materiali

Per usufruire del toolkit sarà necessario un **proiettore** e uno **schermo** e si consiglia la presenza in classe di una **connessione wifi** che consenta di accedere ad internet e utilizzare il materiale presente sulla piattaforma online.

Non è prevista la necessità di utilizzare materiale cartaceo, tuttavia il formatore può decider di stampare le diapositive o distribuire materiale integrativo. Si raccomanda di evitare l'utilizzo di materiale cartaceo non indispensabile per limitare l'impatto ambientale della formazione!



La formazione in tempo reale guidata dal docente può avere luogo anche **online**.

In questo caso i passaggi organizzativi per l'allestimento della classe riguarderanno la predisposizione della strumentazione tecnologica che consente la videolezione e la partecipazione degli iscritti



## Come gestire la formazione in classe (1)

### CONSIGLI UTILI

- Assicurarsi che tutti i partecipanti ricevano la comunicazione del luogo e dell'orario in cui avviene la formazione.
- Convocare i partecipanti almeno 15 minuti prima dell'inizio dell'incontro in modo da garantire la puntualità dell'evento.
- Preparare in anticipo l'aula e i materiali (registri presenze, penne, fogli, presentazioni, ecc...)
- Verificare il funzionamento delle attrezzature (audio-video ecc...) e assicurarsi di avere a disposizione strumentazioni di riserva.



## Come gestire la formazione in classe (2)

### Benvenuti e presentazioni

La prima parte dell'incontro sarà dedicata ai **saluti** e alla **presentazione del programma**. Possono anche essere fornite **informazioni pratiche** sul luogo e sugli orari.

### Condivisione delle aspettative

Per incentivare la partecipazione e creare un clima positivo in classe è consigliata la realizzazione di una **attività rompighiaccio**. Questa ha lo scopo sia di presentare i partecipanti ma anche di rilevare le loro aspettative rispetto alla formazione.



**Le attività di brainstorming** sono la soluzione ideale per raggiungere lo scopo e possono anche essere realizzate attraverso la creazione di nuvole di parole o sondaggi in tempo reale.



## Come gestire la formazione in classe (3)

### Presentazione del programma di formazione

E' importante che i partecipanti comprendano la **struttura del corso** e le modalità di utilizzo della **piattaforma**.

→ Una **presentazione power point** dell'indice degli argomenti sarà il modo migliore per illustrare il corso.

### Attività di formazione

È arrivato il momento di affrontare nello specifico i contenuti della formazione.

Nel tempo previsto sarà possibile affrontare un topic del modulo di riferimento facendo ricorso alle slides fornite all'interno del toolkit e utilizzando il materiale integrativo allegato.



## Come gestire la formazione in classe (4)

### Attività laboratoriali

Coinvolgere la classe in un'**attività pratica** è il modo migliore per garantire partecipazione e per verificare l'effettiva comprensione delle tematiche. È possibile sfruttare uno dei **casi di studio** presentati nei moduli per mettere alla prova i partecipanti anche attraverso un **lavoro di gruppo**.

Gli **esercizi** contenuti all'interno della piattaforma digitale sono inoltre il modo ideale per evidenziare i punti principali della lezione e presentare in modo efficace il funzionamento del sito.



## Come gestire la formazione in classe (5)

### Conclusioni e chiusura dell'incontro

Lascia il tempo necessario per le **domande** e per un momento di **discussione finale**.

### Valutazione dell'esperienza

Per valutare l'efficacia della formazione e l'apprendimento da parte dei partecipanti prepara un **questionario di gradimento** anonimo da sottoporre al termine della formazione o successivamente.




*Tutto il materiale audiovisivo è stato reperito liberamente da piattaforme di immagini online gratuite e/o da YouTube e rispetta le leggi sull'uso corretto senza l'intenzione di violare alcun copyright. Se ritenete che i diritti d'autore siano stati violati, contattateci per risolvere la questione.*





PRESERVERE partnership:



FOLLOW US ON



preservere-eu-project



**Parte III – Train the Trainer Toolkit**
**MODULO 4: Come organizzare un evento formativo  
 PRESERVERE**

<b>Introduzione</b>	<p>I contenuti del pacchetto formativo sono pensati e strutturati in maniera flessibile, per andare incontro alle necessità formative e alle esigenze organizzative di realtà diverse.</p> <p>Ciascun modulo è indirizzato ad una specifica categoria di utenti e la successione degli argomenti è pensata per coprire in maniera logica ed esaustiva le materie proposte.</p> <p>Tuttavia, la struttura del programma e l'organizzazione degli argomenti permettono un utilizzo libero e svincolato da parte dei destinatari e dei formatori.</p> <p>I formatori possono utilizzare materiale più o meno avanzato a seconda del livello di competenza del pubblico e includere all'interno del percorso tematiche previste dai diversi moduli senza inficiare la buona riuscita della formazione.</p>
<b>Pianificare un evento formativo</b>	<p>Un'esperienza formativa efficace richiede <b>analisi e pianificazione</b>.</p> <p>Prendendo spunto dal <b>modello ADDIE*</b>, è possibile individuare 5 momenti essenziali per la realizzazione di un evento formativo utile e che risponda alle esigenze dei partecipanti</p> <p>* ADDIE è un modello di apprendimento utilizzato dai progettisti della formazione per creare esperienze di apprendimento efficaci.</p> <p>L'acronimo sta per Analysis; Design; Development; Implementation; Evaluation ovvero: Analisi; Progettazione; Sviluppo; Implementazione; Valutazione</p> <p><b>1. Analisi preliminare dei destinatari della formazione</b></p> <p>È importante conoscere le caratteristiche dei partecipanti e i loro bisogni formativi. I materiali del toolkit sono suddivisi in base ai profili dei destinatari ma all'interno di ciascuna categoria i bisogni possono differenziarsi ed è importante che il formatore sappia <b>a chi si rivolge</b>.</p> <p>Alcune <b>domande</b> che potete porre a voi stessi e ai vostri destinatari durante la fase di analisi sono:</p> <p>Chi sono i partecipanti e che tipo di platea è? Perché questi professionisti partecipano alla formazione? Qual è il risultato che desiderano ottenere da questa esperienza di apprendimento? Cosa conoscono già i partecipanti?</p>

	<p><b>2. Stabilire gli obiettivi di apprendimento</b></p> <p>Conoscere i partecipanti permette di selezionare e stabilire quali obiettivi specifici si vuole raggiungere tramite la formazione anche in base alle esigenze dell'ente promotore.</p> <p>Domande a cui rispondere in questa fase: Ci sono dei problemi da risolvere?</p> <p><b>3. Programmare la formazione</b></p> <p>I contenuti del percorso verranno selezionati e stabiliti a partire dall'analisi effettuata.</p> <p>Domande a cui rispondere: Quali sono gli strumenti più adatti per trasmettere le informazioni di cui i partecipanti hanno bisogno?</p> <p><b>4. Organizzare la formazione</b></p> <p>In base alle esigenze dei partecipanti e dell'organizzatore e delle disponibilità logistiche e organizzative verranno predisposti il calendario, la modalità (online, offline, mista), la sede.</p> <p><b>5. Realizzare la formazione*</b></p> <p>Svolgere la formazione rispettando la pianificazione, ma anche consentendo la flessibilità per le modifiche dell'ultimo minuto in base alle esigenze dei gruppi.</p> <p><b>6. Valutare la formazione*</b></p> <p>Stabilire l'efficacia dell'intervento formativo consente al formatore e all'ente promotore di prendere consapevolezza di punti deboli e di forza e di attuare le misure necessarie per migliorare.</p> <p><b>*Vedremo nel dettaglio questi passaggi nell'ultima parte della presentazione.</b></p>
<p><b>Durata del programma di formazione</b></p>	<p>La durata complessiva del programma relativo a ciascuna tipologia di destinatario principale (Operatori legali e professionisti) è di <b>circa 16 ore</b> totali comprensive di <b>lezione frontale e studio individuale</b>.</p> <p>Sono previste in particolare <b>6 ore di lezione sincrona</b> e almeno <b>10 ore di preparazione individuale e verifica delle conoscenze</b>.</p> <p>Questa durata temporale è stata stabilita a partire dalle esigenze riscontrate in fase di valutazione dei bisogni. Sebbene infatti sia stato rilevato un diffuso desiderio di formazione e approfondimento da parte delle categorie interessate, si è allo stesso tempo riscontrata una marcata <b>difficoltà a trovare il tempo necessario da destinare alla formazione</b>.</p> <p>I contenuti proposti sono stati dunque selezionati e strutturati in modo da</p>

	<p>coprire in maniera esaustiva gli argomenti senza tuttavia richiedere un impegno temporale troppo oneroso.</p>
<p><b>Modalità di erogazione del corso</b></p>	<p>Per soddisfare le esigenze di flessibilità e adattabilità del toolkit, la formazione può essere erogata in <b>diversi formati</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formazione in aula</b>, erogata in tempo reale;</li> <li>• <b>Formazione online</b>, in cui gli utenti affrontano autonomamente il processo formativo;</li> <li>• <b>Formazione mista</b> che combina i metodi tradizionali in aula e la formazione autonoma.</li> </ul> <p>Ciascun formato presenta vantaggi e svantaggi [diapositiva numero 8] che vanno considerati quando ci appresta a fruire della formazione.</p> <p>Il modello qui proposto è quello di una <b>formazione mista</b> in cui la <b>didattica in aula</b> è finalizzata a fornire il quadro generale del percorso e le nozioni essenziali relative agli argomenti che verranno poi affrontati e approfonditi in autonomia dai partecipanti attraverso la <b>piattaforma digitale</b>.</p> <p>Come evidenziato nel capitolo 3.5 dell'eBook [vedi Parte III Modulo 1 - Attività principali]</p> <p>"In quasi tutti i Paesi in cui è stata condotta la ricerca, i destinatari dei corsi di formazione, in particolare gli avvocati, hanno dichiarato di essere troppo occupati [...]. Sebbene i destinatari possano, in linea di principio, essere interessati a saperne di più sul quadro giuridico antirazzismo dell'UE, in pratica potrebbero essere riluttanti a partecipare a causa del sovraccarico di impegni. Questo è un aspetto che dovrebbe essere preso in considerazione quando si pianificano i corsi di formazione. Tra le possibili soluzioni vi è quella di offrire la possibilità di frequentare solo alcune parti della formazione o di integrare la formazione stessa con un accesso digitale continuo ai materiali formativi, che potrebbero essere consultati in un momento più comodo per ogni singolo partecipante".</p> <p>È per queste ragioni che il consorzio ha optato per una formazione mista.</p>
<p><b>Sessione formativa in presenza</b></p>	<p>La scelta dello spazio e della <b>disposizione dei posti a sedere</b> in classe è importante per raggiungere i risultati di apprendimento desiderati e deve riflettere la tecnica didattica adottata.</p> <p>Tutte le disposizioni dei posti a sedere in aula hanno i loro pro e contro [diapositive numero 12, 13, 14].</p> <p>La soluzione ideale sarebbe quella di avere uno <b>spazio ampio</b> in cui i banchi e le sedie possano essere <b>facilmente spostati</b>, in modo da poter utilizzare diverse disposizioni in <b>diversi momenti dell'incontro</b>.</p>

	<p>Per la fase iniziale della lezione è utile una disposizione tradizionale, per la discussione una disposizione a U e il cerchio per il lavoro di gruppo.</p> <p>* La formazione in tempo reale può avvenire anche <b>online</b>, nel qual caso le fasi organizzative per l'allestimento dell'aula comprendono la predisposizione di attrezzature tecnologiche per consentire le videolezioni e la partecipazione dei discenti.</p> <p>Se si vuole rendere l'esperienza formativa online simile a quella frontale, è necessario <b>garantire un buon livello di partecipazione e coinvolgimento</b> degli studenti. A tal fine, è necessario scegliere un software di videoconferenza che permetta un alto livello di interazione, consentendo ai partecipanti di parlare ad alta voce, condividere lo schermo, scrivere, segnalare la necessità di fare domande, votare nei sondaggi, ecc.</p> <p>La formazione online ha il vantaggio di consentire la partecipazione di persone lontane e quindi il coinvolgimento di <b>gruppi numerosi</b>. Tuttavia, la presenza di molte persone può rendere <b>difficile la gestione</b> della lezione e non garantire una sufficiente interazione tra i partecipanti.</p>
<p><b>Gestire la formazione in classe</b></p>	<p>L'incontro di formazione rappresenta una <b>sessione introduttiva</b> in cui verranno trattati alcuni argomenti ritenuti di particolare rilevanza e verrà spiegato il toolkit e il suo utilizzo.</p> <p>Proponiamo una possibile suddivisione dell'incontro in <b>7 diversi momenti</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Benvenuto e introduzione [15 min].</li> <li>2. Valutazione delle aspettative [30 min]</li> </ol> <p>Ecco alcune applicazioni gratuite che possono essere utilizzate per le attività di icebreaking: <a href="https://wordart.com/">https://wordart.com/</a>; <a href="https://www.mentimeter.com/">https://www.mentimeter.com/</a></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Presentazione del programma di formazione [30 min]</li> <li>4. Attività di formazione [3 ore]</li> <li>5. Attività di laboratorio [1 ora].</li> <li>6. Domande e dibattito finale [15 min].</li> <li>7. Valutazione [15 min]</li> </ol> <p>Per la creazione del questionario di valutazione, si suggerisce di utilizzare un modulo di Google <a href="https://docs.google.com/forms">https://docs.google.com/forms</a></p>

<p><b>Riferimenti e ulteriori approfondimenti</b></p>	<p>Reece, I., and Walker, S. (2007). <i>Teaching, Training &amp; Learning: A practical guide</i>. 6th ed. Sunderland: Business Education Publishers.</p> <p>Banyard, P. &amp; Underwood, J. (2008). Understanding the learning space. <i>eLearning Papers</i>, N°. 9, 2008.</p> <p>Thai et al. (2020). Face-to-face, blended, flipped, or online learning environment? Impact on learning performance and student cognitions. <i>Journal of Computer Assisted Learning</i>, volume 36, issue 3, 397-411.</p> <p>Cserti, R. (2018, November 12). <i>Train The Trainer Course – A complete design guide (With Examples)</i>. <a href="https://www.sessionlab.com/blog/train-the-trainer/#how-to-design-a-learning-experience-day-2">https://www.sessionlab.com/blog/train-the-trainer/#how-to-design-a-learning-experience-day-2</a></p> <p>20 Bedford way. (n.d.). <i>How to Organise Training Events &amp; Increase Engagement</i>. <a href="https://20bedfordway.com/news/organising-training-events/">https://20bedfordway.com/news/organising-training-events/</a></p> <p>Jordan, A. (n.d.). <i>Formazione blended: Cos'è e come implementarla in azienda</i>. <a href="https://www.docebo.com/learning-network/blog/cose-la-formazione-blended-e-come-implementarla-in-azienda-2/">https://www.docebo.com/learning-network/blog/cose-la-formazione-blended-e-come-implementarla-in-azienda-2/</a></p> <p>Parrish, C. (2019, July 26). <i>6 Steps for Planning an Effective Team Training Event</i>. <a href="https://learn.g2.com/planning-a-team-training-event">https://learn.g2.com/planning-a-team-training-event</a></p> <p>Morse, G. (n.d.), <i>Train the trainer</i>. <a href="https://www.academia.edu/32723274/Train_the_Trainer">https://www.academia.edu/32723274/Train_the_Trainer</a></p>
---	--

<p><b>Domande per il rinforzo dei contenuti</b></p>	<p>Una corretta pianificazione della formazione è fondamentale per il successo dell'evento. Pensate al vostro pubblico potenziale e cercate di rispondere a ciascuna di queste domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quali sono gli obiettivi della formazione?</li> <li>- Quali sono gli argomenti su cui devo concentrarmi?</li> <li>- Chi sono i partecipanti?</li> <li>- Quante persone parteciperanno?</li> <li>- Qual è il loro livello di esperienza/conoscenza di ciascun argomento?</li> <li>- Quanto durerà l'evento formativo?</li> <li>- Quando e dove si svolgerà la sessione?</li> <li>- Dispongo di un supporto logistico adeguato (sala, attrezzature, materiale visivo)?</li> </ul>
---	--



Preventing Racism and Discrimination - Enabling the Effective  
Implementation of the EU Anti-Racist Legal Framework

PROJECT 101049763 - CERV-2021-EQUAL

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Directorate-General for Justice and Consumers of the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.



Co-funded by the  
European Union